



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 16 giugno 2025 - n. XII/4552

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, a seguito dell'approvazione della l.r. n. 6 del 28 maggio 2025 «Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia» . . . . . 3

#### Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4591

Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel Sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne, annualità 2025/2026 in attuazione della d.g.r. n. XII/4555/2025 . . . . . 6

#### Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4592

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, l'Unione lombarda ordini forensi l.r. 11/2012 art. 3 commi 3 e 4 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» – periodo 2025/2027, in attuazione della d.g.r. n. 4555/2025 . . . . . 17

#### Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4600

Determinazioni in merito alle modalità di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate: approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'Ordine e delle forze armate e delle Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V.A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., le Aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. nonché i comuni affidanti i servizi di TPL con modello gross-cost e i comuni che svolgono in economia i servizi di trasporto pubblico locale . . . . . 34

#### Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4604

Regolamento (UE) 2115/2021 - Settore dell'apicoltura - Modifica del sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027 . . . . . 49

#### Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4609

Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo «PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies - ID 101214506 - Presentato a valere sul programma LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2024-CET) - Autorizzazione della Direzione generale Ambiente e clima, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione . . . . . 67

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

##### Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2025 - n. 9137

Approvazione Avviso per l'adesione dei comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025, a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027, Priorità 3 Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5 . . . . . 71

#### D.G. Welfare

##### Decreto dirigente unità organizzativa 24 giugno 2025 - n. 8983

Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari . . . . . 120

#### D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

##### Decreto dirigente unità organizzativa 25 giugno 2025 - n. 9048

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» – Approvazione del bando «Next Fashion» (ai sensi della d.g.r. XII/4404 del 20 maggio 2025), in attuazione dell' Aiuto SA.119248 comunicato in esenzione da notifica alla commissione europea. . . . . 132

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## D.G. Ambiente e clima

### Decreto dirigente unità organizzativa 23 giugno 2025 - n. 8862

Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi della l. 241/1990 - Approvazione con prescrizioni del documento «Piano di caratterizzazione Fase 1 lotto Sud A - ex art. 242 d.lgs. 152/06», e contestuale autorizzazione alla società Expand s.r.l. per l'esecuzione delle indagini proposte nel sedime del sito «Ex Cartiere Vima e Vita&Mayer» ubicato nei comuni di Cairate e Lonate Ceppino (VA), oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale - COD PSC-AGISCO VA029.0005 . . . . . 161

### Decreto dirigente struttura 23 giugno 2025 - n. 8886

«Realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della ski area di Bormio», da realizzarsi in comune di Bormio e Valdisotto (SO). Piano di utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017 . . . . . 163

## D.G. Sicurezza e protezione civile

### Decreto dirigente struttura 25 giugno 2025 - n. 8991

Pubblicazione dell'elenco regionale degli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. 17/2015, art. 10 e d.g.r. n. 1885/2024). . . . . 164

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 966 del 23 giugno 2025

Il° Atto integrativo dell'Accordo di programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 - Adesione con rideterminazione del contributo concesso e delega alla sottoscrizione . . . . . 166

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 967 del 24 giugno 2025

Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., Nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2025 . . . . . 169

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4552****Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, a seguito dell'approvazione della l.r. n. 6 del 28 maggio 2025 «Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia»**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma regionale di sviluppo della XII Legislatura» - presentato dalla Giunta l'11 maggio 2023 (con la d.g.r. XII/262) e approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 (con la d.c.r. XII/42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con d.g.r. XII/3718 del 30 dicembre 2024;

Visto il decreto n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027» a firma del segretario generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni Generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. del 28 maggio 2025 n. 6 «Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia» e in particolare l'articolo 9 recante la relativa norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 9 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, approvato con d.g.r. XII/3718 del 30 dicembre 2024, conseguente alle disposizioni finanziarie della l.r. n. 6 del 28 maggio 2025 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»

Visti i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vista, inoltre, la d.g.r. n. 1825 del 29 gennaio 2024 «Il Provvedimento organizzativo» con la quale, tra gli altri, si attribuisce l'incarico di direttore della Direzione Centrale Bilancio e finanza alla d.ssa Manuela Giaretta con decorrenza dall'1.02.2024 al 31 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 165/2001;

Verificato da parte della dirigente della U.O. Bilancio e autorità di certificazione fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, approvato con d.g.r. XII/3718 del 30 dicembre 2024, conseguente alle disposizioni finanziarie della l.r. n. 6 del 28 maggio 2025 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n.1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

ALLEGATO A					
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
Legge Regionale 28.05.2025 n. 6 "NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA SOCIALE DELLA CELIACHIA"					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 9					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2025		2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 13 Tutela della salute , Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> Capitolo 13.01.104.8374 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 13</b> <b>PROGRAMMA 13.01 -Titolo 1</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale"	<b>Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti</b> <b>Capitolo 15.02.104.017220</b> "Interventi formativi per potenziare competenze professionali sulla celiachia" p.d.c. U.1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE <b>CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE -</b> <b>DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO</b>	50.000,00	50.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b> <b>PROGRAMMA 15.02 -Titolo 1</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi"	<b>Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti</b> <b>Capitolo 20.03.110.10365</b> "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"	-50.000,00			

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

		<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>			
		<b>2025</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>MISSIONE/PROGRAMMA</b>	<b>MACROAGGREGATI/CAPITOLI</b>	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 20.03 -Titolo 1</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi riserva"	<b>Macroaggregato [1.10] Altre spese in conto corrente Capitolo 20.01.110.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa"</b>		-50.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 20.01 -Titolo 1</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4591**  
**Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel Sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne, annualità 2025/2026 in attuazione della d.g.r. n. XII/4555/2025**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013, in particolare gli articoli n. 12 (Prevenzione), n. 13 (Sensibilizzazione), n. 14 (Educazione) e n. 15 (Formazione) che riconosce l'importanza della formazione rivolta a studenti/esse e professionisti/e sulle tematiche della prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne;

Richiamata la legge regionale n. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che in particolare prevede:

- all'art. 2 tra i suoi obiettivi la diffusione, anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie, di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
- all'art. 3, comma 3 la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;
- all'art. 8, la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

Visti:

- la legge n. 248/2006 che all'art. 19 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, adottato dal Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021;
- il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, adottato con d.c.r.n. XI/999 del 25 febbraio 2020;
- la d.g.r.n. 3346/2024 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la prosecuzione e rifinanziamento della linea di intervento «A scuola contro la violenza sulle donne» per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r.n. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Dato atto che il coinvolgimento del sistema universitario nelle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è fondamentale per aumentare la consapevolezza pubblica e del sistema educativo sulle cause e conseguenze della violenza maschile, nonché per promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza atteso che le università, come luoghi di formazione e ricerca, sono contesti determinanti per assumere il tema dell'equità di genere e del contrasto alla violenza contro le donne come priorità culturale, scientifica, sociale, politica ed economica;

Rilevato che il richiamato Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 in continuità con il Piano precedente, nell'ambito dell'asse Prevenzione, relativamente al Sistema Universitario, ha previsto specifici obiettivi volti, tra l'altro, a promuovere l'inclusione del tema della violenza nei curricula dei corsi di laurea universitari, al fine di concorrere ad incrementare le

competenze dei futuri professionisti dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 28 novembre 2024 «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024», che assegna a Regione Lombardia € 2.158.500,00, a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare per l'attuazione di specifici interventi, tra cui in particolare alla lett. f) azioni di informazione, comunicazione e formazione;

Dato atto che Regione Lombardia ha avviato la sua collaborazione con il Sistema universitario lombardo nel 2018 (d.g.r.n. X/7774 del 17 gennaio 2018) approvando ad oggi un totale di n. 4 bandi che hanno visto il finanziamento di n. 34 progetti;

Valutata positivamente l'esperienza tra Regione Lombardia e Sistema Universitario Lombardo in considerazione del contributo di sapere e conoscenza offerto dalle università che mira a valorizzare e specializzare l'attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne e, contemporaneamente a sensibilizzare e formare studenti, operatori, professionisti e cittadini che a vario titolo gravitano nei servizi dedicati al tema;

Vista la d.g.r. n. XII/4555/2025 ad oggetto «Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 28 novembre 2024 pubblicato in g.u. n. 46 del 25 febbraio 2025» con la quale Regione Lombardia, nell'ambito delle risorse a valere sul Piano nazionale, art.5 del d.l. n. 93/2013, destina in particolare alla realizzazione dei percorsi formativi del Sistema Universitario Lombardo, risorse complessive pari a € 175.000,00;

Ritenuto opportuno proseguire nella realizzazione di progetti e/o percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, finalizzati a migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme, a comprenderne le cause e le dimensioni, a costruire un sistema di competenze multidisciplinari utili alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e che concorra alla specializzazione dei servizi dedicati al tema;

Stabilito pertanto, di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'avviso rivolto al sistema universitario per lo sviluppo di progetti e interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;

Dato atto che la d.g.r. n. 4555/2025 destina alla promozione di progetti e/o percorsi formativi del Sistema Universitario Lombardo risorse complessive pari a € 175.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale esercizio 2025;

Ritenuto di demandare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

Dato atto che la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» ha previsto che le Linee guida in materia di privacy by design si applichino in tutti i casi in cui vengono introdotte modifiche significative ai procedimenti/servizi/progetti esistenti e ai relativi trattamenti dei dati e considerato che la misura di cui al presente provvedimento non comporta modifiche significative rispetto al procedimento di cui alla d.g.r.n. 591/2023 relativa al bando «Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, annualità 2023/2024, con risorse a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022, in attuazione della d.g.r. n. 550/2023», si applica la privacy by design già validata per i procedimenti di cui al d.d.u.o.n. 14187/2023;

Richiamati la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 «VII Provvedimento organizzativo 2024» e il d.s.g. 10 giugno 2024, n. 8804 «Comitato valutazione aiuti di Stato - Determinazioni ai sensi della d.g.r. n. 2340 del 20 maggio 2024»;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il paragrafo 2, «Nozione di impresa e di attività economica» e il paragrafo 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza»;

Valutato che:

- le risorse de quo sono destinate a progetti e percorsi formativi universitari promossi dalle università pubbliche e private

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

del sistema universitario lombardo a favore di studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale/specialistica, delle scuole di perfezionamento, dei master di primo e secondo livello, dei dottorati, docenti universitari che nell'esercizio delle proprie funzioni intendano promuovere l'inserimento delle tematiche oggetto del programma regionale nella propria didattica, figure professionali di vari profili e afferenti a vari ambiti e cittadini/e interessati ad approfondire il tema della violenza contro le donne e che tali attività hanno natura non economica in quanto rientranti nell'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale;

- la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet di Regione Lombardia;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) «Criteri e modalità per la promozione di progetti e/o percorsi formativi nel Sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, annualità 2025 e 2026, in attuazione della d.g.r.n. 4555/2025» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare alla promozione di progetti e/o percorsi formativi del Sistema universitario lombardo risorse complessive pari a € 1.750.000,00, di cui alla d.g.r.n. 4555/2025 a valere sul Capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale esercizio 2025;

3. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) nella sezione Trasparenza, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

— • —

**Allegato A**

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	<b>CRITERI E MODALITÀ PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI E/O Percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne, annualità 2025 e 2026, in attuazione della D.G.R. N. 4555/2025</b>
FINALITÀ	<p><i>Il Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, nell'ambito dell'Asse Prevenzione, relativamente al Sistema Universitario ha previsto specifici obiettivi volti a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sensibilizzare il settore della comunicazione e informazione in relazione alla attività di ricerca sul tema della violenza contro le donne;</li> <li>● promuovere l'inclusione del tema della violenza nei curricula dei corsi di laurea universitari, al fine di concorrere a incrementare le competenze dei futuri professionisti dei servizi rivolti alla e donne vittime di violenza.</li> </ul> <p>Obiettivo del presente provvedimento è valorizzare il Sistema Universitario Lombardo nella attivazione e promozione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, finalizzati a migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme, a comprenderne le cause e le dimensioni, a promuovere le pari opportunità, a costruire un sistema di competenze multidisciplinari utili alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e che concorra alla specializzazione degli operatori dei servizi dedicati al tema.</p>
R.A. DEL PRSS XII LGS.	Obiettivo strategico n. 2.2.5 "Prevenire e contrastare la violenza di genere"
SOGGETTI BENEFICIARI	Sistema Universitario lombardo: Università statali, private con sede legale in Lombardia.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SOGGETTI DESTINATARI	Destinatari delle azioni progettuali sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>● studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale/specialistica, delle scuole di perfezionamento, dei master di primo e secondo livello, dei dottorati;</li> <li>● docenti universitari/e che nell'esercizio delle proprie funzioni intendano promuovere l'inserimento delle tematiche oggetto del programma regionale nella propria didattica;</li> <li>● figure professionali di vari profili e afferenti a vari ambiti (Psicologi, Medici, Avvocati e professioni sanitarie e sociali);</li> <li>● cittadini/e interessati ad approfondire il tema della violenza contro le donne.</li> </ul>
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 175.000,00.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 28 novembre 2024, art. 5 Piano Nazionale, già disponibili sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale per l'esercizio 2025, di cui alla D.G.R. n. 4555/2025
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo regionale per ogni progetto è stabilito per un massimo pari all'80% del costo complessivo e comunque per un importo non superiore a € 25.000,00. Almeno il 20% del costo di ogni progetto deve essere oggetto di cofinanziamento da parte dell'Ateneo.  Il cofinanziamento potrà essere assicurato attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzazione di personale;</li> <li>- valorizzazione di personale volontario</li> <li>- quota economica.</li> </ul>
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'iniziativa non costituisce aiuto di stato.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I Programmi/percorsi formativi e di sensibilizzazione dovranno essere articolati prevedendo le seguenti tipologie di interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. moduli formativi curriculari per cui sono riconosciuti crediti formativi, all'interno di corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale/specialistica, delle scuole di perfezionamento, dei master di primo e secondo livello, dei dottorati (<b>attività obbligatoria solo nel caso in cui l'Ateneo non abbia già inserito il modulo nell'offerta formativa</b>);</li> <li>2. attività di ricerca e pubblicazione, anche finalizzate alla valutazione degli impatti delle azioni formative e/o a fini didattici, comprensive della costituzione o del potenziamento di strutture permanenti come osservatori universitari interdisciplinari, con funzione di raccolta e analisi dei dati, monitoraggio delle politiche e delle pratiche formative, produzione di report periodici, supporto alla progettazione di interventi basati su evidenze e diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, eventi divulgativi e strumenti digitali;</li> <li>3. riconoscimenti per tesi di laurea (triennale e/o magistrale) discusse presso l'Università proponente e/o borse di studio per sostenere, in tutto o in parte, le spese di iscrizione a un master o corso <i>post-lauream</i> presente nell'offerta formativa dell'Università proponente;</li> <li>4. attività formative di aggiornamento/approfondimento e seminari rivolti a figure professionali di vari profili e afferenti a vari ambiti;</li> <li>5. iniziative di sensibilizzazione, comunicazione nonché eventi aperti alla cittadinanza e ai territori, anche in raccordo con le Reti territoriali antiviolenza e le Scuole Polo parte dell'iniziativa "A scuola contro la violenza" e anche a carattere innovativo (es. utilizzo di social media, murali interattivi e flash mob);</li> <li>6. sviluppo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale ad es. algoritmi applicati a forum universitari, chat interne o gruppi per segnalare automaticamente contenuti</li> </ol>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>violenti o piattaforme digitali per corsi online con esperienze immersive per comprendere meglio il fenomeno della violenza di genere;</p> <p>Gli interventi potranno essere finalizzati alla trattazione di uno o più dei seguenti temi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le cause strutturali e culturali della violenza contro le donne in tutte le sue forme: fisica, sessuale, psicologica, economica, verbale, online o in qualsiasi altra forma;</li> <li>• sistemi di protezione e tutela giuridica e sociale della donna e dei suoi figli;</li> <li>• gli effetti della violenza maschile sulle donne e sui loro figli vittime di violenza assistita, con particolare attenzione agli orfani di femminicidio;</li> <li>• modalità e strumenti per prevenire la violenza maschile contro le donne: riconoscere e decostruire gli stereotipi culturali, promuovere l'utilizzo di un linguaggio non sessista e una corretta rappresentazione dell'immagine femminile nei media;</li> <li>• la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in un'ottica di prevenzione della violenza contro le donne;</li> <li>• la violenza e le molestie nei confronti delle donne sul luogo di lavoro: strumenti di protezione e prevenzione;</li> <li>• la violenza contro le donne con disabilità o con dipendenze;</li> <li>• come riconoscere e gestire il fenomeno della violenza contro le donne, con particolare attenzione alla valutazione dei segnali di rischio e di allarme;</li> <li>• analisi di programmi rivolti al recupero e alla riabilitazione di uomini autori di violenza;</li> <li>• la legislazione e le politiche di riferimento a livello internazionale, nazionale e locale sul tema della violenza maschile contro le donne, anche in un'ottica di pari opportunità;</li> <li>• il sistema integrato di governance e dei servizi territoriali così come sviluppati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale;</li> <li>• la medicina di genere e le comunicazioni d'urgenza</li> </ul>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Altre tematiche potranno essere oggetto di proposta specifica e di relativa autorizzazione da parte degli uffici regionali.
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili sono i costi sostenuti dai beneficiari per la realizzazione delle attività di progetto che danno titolo al finanziamento regionale.</p> <p>I progetti hanno durata di 12 mesi dall'avvio e le spese potranno essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e <b>fino al 31/03/2027</b> salvo proroghe o specifici casi da valutarsi caso per caso.</p> <p>Per la sola attività di <b>pubblicazione</b> dell'attività di ricerca il periodo di ammissibilità della spesa decorre dalla data di pubblicazione del bando e <b>fino al 31/7/2027</b> salvo ulteriori proroghe richieste e autorizzate dalla <u>U.O. Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore</u>.</p> <p>Sono ammissibili i costi del personale, gli altri costi diretti e indiretti necessari alla realizzazione del progetto.</p> <p>Il piano dei conti è composto dalle seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi diretti per il personale interno ed esterno (<i>i costi di personale interno verranno riconosciuti solo se sostenuti per attività svolte <b>oltre l'orario di servizio e/o nelle giornate festive</b></i>);</li> <li>- altri costi diretti diversi da quelli per il personale;</li> <li>- costi indiretti.</li> </ul> <p>I costi indiretti sono rimborsati in base all'applicazione di un tasso forfettario del <b>15% sul totale del costo del progetto</b>.</p> <p>Non sono finanziabili spese in conto capitale.</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>I progetti potranno essere complementari a quanto già finanziato con risorse comunitarie, nazionali e regionali.</p> <p>Qualora le attività previste siano un ampliamento e/o un'implementazione di attività già in corso di realizzazione, i costi rimborsabili sul finanziamento per la medesima attività dovranno essere diversi da quelli già coperti da altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali o regionali) nel rispetto del divieto di c.d. "doppio finanziamento" e del concetto di "cumulo delle misure agevolative"</p> <p>A titolo di esempio sono ammissibili quali spese "<b>dirette</b>" le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese per attività di coordinamento e tutoraggio;</li> <li>2. spese per l'attività di docenza, comprese quelle per l'acquisizione di competenze specifiche per le attività formative e di ricerca, nonché di relatori/trici ed esperte/i;</li> <li>3. spese per la produzione di materiale didattico;</li> <li>4. spese per la realizzazione e/o la pubblicazione dei risultati dell'attività di ricerca;</li> <li>5. spese per la pubblicizzazione delle iniziative di progetto e per la disseminazione dei risultati;</li> <li>6. spese di traduzione e interpretariato;</li> <li>7. spese per premi di laurea e/o borse di studio;</li> </ol> <p>Sono riconducibili invece nei costi "<b>indiretti</b>", ad esempio, le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese di viaggio e di accoglienza di docenti, relatori/trici, esperte/i;</li> <li>- spese generali.</li> </ul>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO		
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria		
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande potranno essere presentate da parte di uno o più Dipartimenti afferenti alla stessa Università, con un massimo di n. 2 progetti per ogni singola Università.</p> <p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.</p> <p>L'istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, da un Nucleo di valutazione, istituito dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.</p> <p>I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione che prevedono l'attribuzione di un punteggio fino a un <b>massimo di 100</b>:</p>		
	CRITERIO	PUNTEGGIO	TOTALE
	1) coinvolgimento delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza e/o di singoli centri anti violenza/case rifugio	Nessun coinvolgimento: <b>0 punti</b> Fino a 2 soggetti coinvolti: <b>3 punti</b> Da 3 soggetti in su: <b>5 punti</b>	<b>5 punti</b>
	2) coinvolgimento di almeno una "Scuola polo" dell'iniziativa "A scuola contro la violenza sulle donne";	Nessun coinvolgimento: <b>0 punti</b> Coinvolgimento di almeno 1 scuola polo: <b>5 punti</b>	<b>5 punti</b>
	3) coinvolgimento di esperti/e nazionali anche con competenze a livello internazionale;	Nessun coinvolgimento: <b>0 punti</b> Coinvolgimento di esperti/e nazionali: <b>7 punti</b> Coinvolgimento di esperti/e nazionali con competenze anche internazionali: <b>10 punti</b>	<b>10 punti</b>
4) qualità e coerenza del	Insufficiente <b>0-6 punti</b>		

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO		
	progetto tra obiettivi, azioni, destinatari, modalità attuative e risultati attesi	Sufficiente <b>7-14 punti</b> Buona <b>15 – 22 punti</b> Ottima <b>23-30 punti</b>	<b>30 punti</b>
	5) presentazione di buone prassi nazionali e internazionali: qualità e loro coerenza in relazione agli obiettivi dei percorsi formativi	Nessuna prassi: <b>0 punti</b> Insufficiente qualità e coerenza: <b>1-3 punti</b> Sufficiente qualità e coerenza <b>4-6 punti</b> Buona qualità e coerenza <b>7-8 punti</b> Ottima qualità e coerenza <b>9-10 punti</b>	<b>10 punti</b>
	6) interdisciplinarietà del progetto attraverso il coinvolgimento di più dipartimenti	Nessun coinvolgimento: <b>0 punti</b> Fino a 1 dipartimento: <b>7 punti</b> Da 2 dipartimenti in su: <b>10 punti</b>	<b>10 punti</b>
	7) Innovatività del progetto rispetto alle aree tematiche e ai progetti già ammessi a finanziamento sul medesimo bando	Insufficiente <b>0 punti</b> Sufficiente <b>1-3 punti</b> Buona <b>4-7 punti</b> Ottima <b>8-10 punti</b>	<b>10 punti</b>
	8) Presenza e qualità di strumenti e degli indicatori di monitoraggio delle attività	Nessuno strumento: <b>0 punti</b> Sufficiente qualità <b>1-3 punti</b> Buona qualità <b>4-7 punti</b> Ottima qualità <b>8-10 punti</b>	<b>10 punti</b>
	9) quota di cofinanziamento superiore al minimo del 20%	Quota del 20%: <b>0 punti</b> Fino al 22%: <b>3 punti</b> Fino al 25%: <b>5 punti</b> Fino al 30%: <b>8 punti</b> Dal 30,01% in su: <b>10 punti</b>	<b>10 punti</b>
	Saranno inseriti in graduatoria i progetti che superano i 60 punti.		

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>La graduatoria dei progetti verrà approvata entro 60 giorni dall'emanazione del bando.</p> <p>Nel caso le risorse residue non soddisfino completamente l'assegnazione del contributo all'ultimo progetto finanziabile, potrà essere assegnato un contributo parziale.</p> <p>Il beneficiario potrà garantire la copertura finanziaria della quota di contributo non assegnato o rimodulare il progetto, garantendo comunque la realizzazione degli obiettivi previsti dal medesimo.</p> <p>I progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi potranno essere finanziati successivamente a valere su eventuali economie generate da rinunce e/o decadenze riferite a progetti già inseriti in graduatoria e/o rifinanziamento della procedura.</p> <p>Qualora residuassero delle risorse sarà valutata la possibilità di apertura di una nuova finestra per la presentazione dei progetti.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo sarà erogato secondo le seguenti tempistiche:</p> <p>a) il 70% a titolo di anticipo, a seguito di comunicazione di avvio attività;</p> <p>b) il 30% a titolo di saldo, a conclusione delle attività e previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.</p>

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4592**  
**Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, l'Unione lombarda ordini forensi l.r. 11/2012 art. 3 commi 3 e 4 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» - periodo 2025/2027, in attuazione della d.g.r. n. 4555/2025**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- la legge regionale del 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che, all'art. 3 commi 3 e 4, prevede che Regione Lombardia, nell'ambito degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, possa stipulare protocolli con gli Ordini degli avvocati, per favorire l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite la realizzazione di azioni e percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli avvocati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che adotta come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Considerato che la legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» che innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale sul tema della violenza domestica e di genere, all'art.5 contempla l'attivazione di specifici corsi di formazione per i soggetti che a vario titolo concorrono alla protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Richiamato il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, approvato con d.c.r. n. 999/2020, che:

- nell'ambito dell'Asse Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il garantire una formazione periodica agli operatori dei Servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e loro figli, riconoscendo l'Ordine degli Avvocati quale soggetto essenziale per garantire l'operatività delle reti territoriali interistituzionali territoriali antiviolenza;
- nell'ambito dell'Asse Perseguire e Punire, individua tra le priorità relative al miglioramento delle procedure di gestione del rischio e dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne anche l'estensione del gratuito patrocinio per coprire le spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per attività stragiudiziali o nei procedimenti di separazione e divorzio);

## Rilevato che:

- l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda Ordini Forensi hanno attivato costantemente a decorrere dal 2014, in collaborazione con Regione Lombardia, percorsi formativi professionalizzanti ed eventi di follow up rivolti agli avvocati, per assistere e sostenere dal punto di vista legale le donne vittime di violenza, declinandone inoltre altre tipologie di interventi, fra cui: sviluppo ed aggiornamento della Banca dati giurisprudenziale, organizzazione di percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici della Lombardia, pubblicazione di un e-book, stampa dell'opuscolo «Libere dalla Violenza»;
- a partire dal 2023, in attuazione del protocollo approvato con d.g.r. n. 1223/2023 la collaborazione ha visto l'implementazione di una nuova azione volta all'estensione del gratuito patrocinio a ipotesi non previste da quello a carico dello stesso che ha visto emergere uno significativo bisogno e una richiesta in costante crescita di accesso a tale misura;

Richiamati i precedenti protocolli d'intesa sottoscritti nel 2018, 2019, 2021 e 2023 tra le parti e le relative relazioni finali che restituiscono un esito positivo delle diverse iniziative attuate sul tema della violenza contro le donne;

Valutata, quindi, l'opportunità di proseguire la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'Unione Lombarda Ordini Forensi per il 2025/2026, a consolidamento e rimodula-

zione degli interventi realizzati nell'ambito del Protocollo d'Intesa approvato con d.g.r. n. 1223/2023, per la realizzazione di ulteriori azioni a favore delle donne vittime di violenza e in particolare per l'attuazione dell'estensione del gratuito patrocinio a casistiche finora non previste sia in ambito civile sia in ambito penale;

Richiamato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 28 novembre 2024 «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024» che assegna a Regione Lombardia € 2.158.500,00, a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare per l'attuazione di specifici interventi, tra cui in particolare alla lett. f) azioni di informazione, comunicazione e formazione;

Vista la d.g.r. n. 4555/2025 : «Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 28 novembre 2024 pubblicato in g.u. n. 46 del 25 febbraio 2025», con la quale Regione Lombardia, nell'ambito delle risorse a valere sul Piano Nazionale, art. 5 del d.l. n. 93/2013, destina € 470.000,00 in particolare alla promozione di azioni di informazione e formazione, con particolare attenzione al rinnovo del Protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'Unione Lombarda Ordini Forensi e all'estensione del gratuito patrocinio statale;

Preso atto della proposta progettuale, trasmessa in data 17 giugno 2025 con PEC alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità dall'Ordine degli Avvocati di Milano, prot. n. J2.2025.0039270 per il periodo settembre 2025 - dicembre 2027, relativamente al rinnovo del Protocollo d'Intesa con Regione Lombardia ed alla rimodulazione degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano ed Unione Lombarda Ordini Forensi, per il periodo 2025/2027, per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, per favorire l'assistenza legale gratuita a sostegno delle donne vittime di violenza, nonché per l'attivazione di percorsi formativi professionalizzanti sul tema rivolti agli avvocati lombardi, in attuazione della D.G.R. 4555/2025 secondo contenuti e modalità di attuazione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando la firma dello stesso al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Ritenuto di destinare, come stabilito dalla d.g.r. n. 4555/2025 agli interventi oggetto del Protocollo d'Intesa in oggetto, un importo complessivo pari a € 470.000,00, che trova la necessaria copertura sul bilancio regionale esercizio 2025 sul capitolo 12.05.104.10717;

Richiamati la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 «VII Provvedimento organizzativo 2024» e il d.s.g. 10 giugno 2024, n. 8804 «Comitato valutazione aiuti di Stato - Determinazioni ai sensi della d.g.r. n. 2340 del 20 maggio 2024»;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il paragrafo 2, «Nozione di impresa e di attività economica» e il paragrafo 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza»;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto le iniziative previste saranno destinate a un bacino d'utenza limitato ai territori di riferimento dei soggetti promotori e dei loro partner, in un'ottica di rilevanza esclusivamente locale e non saranno ammessi progetti che si configurino come attività economiche e prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza;

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'assunzione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto;

## Visti:

- l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura»;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, per favorire l'assistenza legale gratuita a sostegno delle donne vittime di violenza, nonché per l'attivazione di percorsi formativi professionalizzanti sul tema rivolti agli avvocati lombardi, periodo 2025/2027, in attuazione della d.g.r.n. 4555/2025;

2. di destinare agli interventi, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, un importo complessivo pari a € 470.000,00, che trova la necessaria copertura sul bilancio regionale esercizio 2025 sul capitolo 12.05.104.10717;

3. di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui allo schema All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, demandando la firma al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'assunzione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

— • —



Regione Lombardia



ALLEGATO A

**SCHEMA  
PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

**Regione Lombardia**, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

E

**Ordine degli Avvocati di Milano**, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

E

**Unione Lombarda Ordini Forensi**, di seguito denominato UNIONE LOMBARDA con sede legale in Milano via Freguglia, nella persona del suo Presidente legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Lombarda

**PREMESSO CHE**

- nell'ambito degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, la legge regionale n.11/2012 prevede espressamente all'art.3 comma 4 che Regione Lombardia possa stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati, per favorire l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite la realizzazione di azioni e percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli avvocati;
- la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso) "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale;
- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il garantire una formazione periodica agli operatori dei Servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e loro figli, riconoscendo l'Ordine degli Avvocati quale soggetto essenziale per garantire l'operatività delle reti territoriali interistituzionali territoriali antiviolenza;



Regione Lombardia



- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Perseguire e Punire, individua tra le priorità relative al miglioramento delle procedure di gestione del rischio e dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne anche l'estensione del gratuito patrocinio per coprire le spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per attività stragiudiziali o nei procedimenti di separazione e divorzio);
- partecipano alle reti antiviolenza le Avvocates e gli Avvocati che devono essere specializzati sul fenomeno, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità di rapportarsi con la vittima nelle procedure di presa in carico, al fine di individuare le diverse forme di violenza contro le donne diversificate e pervasive;

#### CONSIDERATO CHE

- le avvocate e gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) assolvono alla funzione di garantire alla cittadinanza l'effettività della tutela dei diritti, e che, ai sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine:
  - è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
  - ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
  - organizza e promuove eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti ed ai fini di qualificare ulteriormente la professionalità degli iscritti;
- Regione Lombardia, coerentemente agli indirizzi della L.R. n 11/2012 ed in attuazione al Piano Quadriennale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno tutela a favore delle donne e dei loro figli vittime di violenza, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, tramite il costante coinvolgimento e collaborazione con Istituzioni, associazioni, Ordini professionali e società civile, raccordando le diverse competenze ed expertise in una logica di lavoro in rete;
- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno avviato, a decorrere dal 2014, una collaborazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tramite la stipula di Protocolli d'Intesa, finalizzati alla organizzazione di corsi professionalizzanti e follow up rivolti agli Avvocati, nonché altre tipologie di interventi relative allo sviluppo ed aggiornamento della Banca Dati giurisprudenziale lombarda e realizzazione di percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici della Lombardia, collaborazione che è stata sempre condivisa dal Tribunale di Milano attraverso la presenza di giudici specializzati nella materia in tutte le azioni formative, di raccolta e di analisi delle



Regione Lombardia



sentenze realizzate e ciò anche in relazione alla partecipazione costante al Gruppo Guida;

- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombardia Ordini Forensi hanno istituito, come stabilito nel protocollo d'intesa del 2021, 2022, un gruppo di lavoro che si è occupato di studiare come estendere il patrocinio a carico dello Stato a favore delle donne vittime di violenza che, non rientrando nelle previsioni normative specifiche, sia in ambito civile sia in ambito penale, abbiano bisogno dell'assistenza di un difensore. Dai lavori di questo gruppo è emersa, a partire dal protocollo sottoscritto nel 2023 (d.g.r. n. 1223/2023) un'intesa volta a sperimentare un'estensione del patrocinio a spese dello stato, nei termini descritti nell'allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

tutto ciò premesso e considerato,  
le parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

### **Articolo 2 Finalità**

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l. r. 11/2012, la collaborazione tra Regione, l'Ordine e il Tribunale per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzati a garantire alle donne vittime di violenza un'adeguata assistenza legale gratuita e l'attivazione di ulteriori servizi ed interventi.

### **Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori**

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione per:

- riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;
- offrire un'adeguata assistenza legale ai fini della denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;
- essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.



Regione Lombardia



#### Articolo 4 Impegni di Regione Lombardia

Regione riconosce un contributo economico per la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzanti e delle altre attività progettuali previste nel progetto periodo settembre 2025 – dicembre 2027, trasmesso con PEC prot. n. J2.2025.0039270 in data 17/6/2025.

Regione attraverso la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste.

#### Articolo 5 Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Milano

In collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo, l'Ordine si impegna a:

1. organizzare **fino a n.10 incontri di follow-up** rivolti agli avvocati che hanno svolto i corsi nelle edizioni precedenti, al fine di riprendere gli argomenti svolti e fornire un aggiornamento rispetto all'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di violenza di genere;
2. realizzare di **n. 1 percorso di formazione professionalizzante** contro la violenza sulle donne rivolti ad un numero max di 150 Avvocati, articolato in n. 8 moduli di n. 3 ore e n.1 modulo finale di 4 ore (per un totale di 28 ore). L'elenco degli avvocati che hanno proficuamente svolto i percorsi sarà attestato da Regione Lombardia;
3. aggiornare la **banca dati della giurisprudenza lombarda**, avviata con precedenti protocolli, funzionale alla raccolta di sentenze sul tema della violenza di genere e violenza domestica. Oltre al Tribunale di Milano (sezione V e IX penale, sezione IX civile, sezione GIP-GUP) verrà individuato un altro Tribunale. Nell'ambito di questa azione è previsto l'ampliamento e l'estensione della banca dati giurisprudenziale con la raccolta dei provvedimenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Verrà istituito un gruppo di lavoro composto da due avvocati referenti per il civile, cinque per il penale e uno per la CEDU. Oltre a due massimatori e a un fornitore per l'anonimizzazione delle sentenze e la raccolta;
4. organizzazione di un **convegno finale** (suddiviso in due sessioni mattino e pomeriggio presso il Palazzo di Giustizia) sulla forza della Rete e della diffusione di una cultura del rispetto e della diversità, a tutela delle donne, destinato agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza e case rifugio e a tutti gli operatori della rete che si occupano di violenza sulle donne;
5. programmazione e realizzazione di **percorsi di sensibilizzazione in 2 scuole** (una scuola media, classe seconda e un istituto superiore, classe terza) aventi ad oggetto la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto al fenomeno della violenza di genere e consistente in incontri formativi di n. 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore a classe;
6. attuare **l'estensione del patrocinio a spese dello stato** come da allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa;



Regione Lombardia



## Articolo 6 Contributi concedibili

Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di **€ 470.000,00** (quattrocentosettantamila) a copertura delle spese per la realizzazione delle attività, così suddivise:

- **€ 30.000,00** (trentamila) per la realizzazione delle azioni previste all'art. 5 nn. da 1 a 5 del presente protocollo;
- **€ 440.000,00** (quattrocentoquarantamila) destinate all'estensione del patrocinio a spese dello stato come da allegato A1;

## Articolo 7 Tempistica

I follow up e le altre attività indicate all'art. 5 nn. da 1 a 5 dovranno essere realizzati nel periodo **settembre 2025 – dicembre 2027**. Le spese dovranno essere rendicontate entro il **28 febbraio 2028**, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

Le azioni di cui all'allegato A1) si pongono in continuità con il protocollo precedente e potranno essere riconosciute laddove avviate a partire dal **12 maggio 2025** e dovranno essere rendicontate **ogni 30 giugno e 31 dicembre** come da articolo 11 dell'allegato stesso.

## Articolo 8 Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale riferito alle **attività di cui ai nn. da 1 a 5** dell'articolo 5 sarà erogato all'Ordine in due fasi successive:

1. il 50% all'atto di sottoscrizione del presente protocollo d'Intesa;
2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Con riferimento all'**estensione del gratuito patrocinio** dettagliato nell'allegato A1), il contributo verrà erogato in un'**unica soluzione** alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

## Articolo 9 Rendicontazione delle spese sostenute

Con riferimento alle attività di cui ai nn. da 1 a 5 dall'articolo 5 Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa della relazione finale delle attività e dei prodotti realizzati e a liquidare il saldo entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una **relazione finale** che evidenzia, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità



Regione Lombardia



riscontrate.

Alla relazione finale allegherà la documentazione predisposta la Regione Lombardia e, in particolare:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati;
4. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto
5. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto;
6. eventuale dichiarazione in caso di rinuncia del professionista all'incarico.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

Regione monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Con riferimento alle attività legate all'estensione del gratuito patrocinio si rinvia all'articolo 11 dell'allegato A1).

#### **Articolo 10 Revoche**

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione.

#### **Articolo 11 Trattamento dei dati personali**

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 12 Controversie**



Regione Lombardia

ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Articolo 13** **Disposizioni finali**

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per **Regione Lombardia**

Il Direttore Generale della Direzione Generale  
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

per **Ordine degli Avvocati di Milano**

Il Presidente

per **Unione Lombarda Ordini Forensi**

Il Presidente



Regione Lombardia



ALLEGATO A1

## ESTENSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

### TRA

**Regione Lombardia**, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

### E

**Ordine degli Avvocati di Milano**, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

### VISTA

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 la quale riconosce che la violenza di genere inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- la Legge 15.10.2013 n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere";
- la legge regionale 11/12 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"
- il D.P.R. 115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia 2019" e successive modifiche e aggiornamenti;

### CONSIDERATO

- Che Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;
- Che con D.G.R. n. 4555/2025 è stata destinata la somma totale di € 470.000,00 per il rinnovo e l'innovazione del protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di



Regione Lombardia



Milano e con l'U.L.O.F di cui la somma pari a **€ 440.000,00** si ritiene di destinare a fare fronte al sostegno per il patrocinio legale.

### RITENUTO

Di assicurare piena attuazione alla legge regionale, stabilendo la stipula del Protocollo di Intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, in quanto ordine distrettuale con funzioni di coordinamento degli ordini degli Avvocati del distretto di Corte di Appello di Milano e di Brescia, per la gestione del sostegno economico diretto a garantire la possibilità di assistenza legale per le donne che hanno subito violenza;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

### SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione e Ordine degli Avvocati di Milano per il perseguimento della gestione delle risorse destinate al sostegno del patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza o di atti persecutori.

#### Articolo 2 Risorse finanziarie

Regione quantifica le risorse finanziarie per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori in **€ 440.000,00** (quattrocentoquarantamila).

#### Articolo 3 Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è confermato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano in quanto ordine con funzioni di coordinamento, un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne – senza limiti di età – vittime di violenza o atti persecutori, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito elencati:

3A)

**IN AMBITO PENALE** possono accedere al fondo le vittime dei reati di seguito elencati:

56 e 575 cp tentato omicidio

584 cp omicidio preterintenzionale

570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare

581 cp percosse

582 cp lesioni volontarie

586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato

610 cp violenza privata



Regione Lombardia



612 cp minaccia  
614 cp violazione di domicilio  
615 bis cp interferenze illecite nella vita privata  
615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico  
388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia  
Art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione  
Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all'articolo 9 valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.

Abbiano un reddito personale **non superiore al triplo** di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all'articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115.

Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

3B)

**IN AMBITO CIVILE** possono accedere al gratuito patrocinio le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica.

A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti (cfr. punto 3A). La Commissione di cui all'art. 9, valutato il singolo caso, esprime parere di ammissibilità.

Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell'ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.

Abbiano scelto un avvocato patrocinante iscritto nell'Elenco costituito presso l'Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.

Abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

#### Articolo 4

##### **Elenco di avvocati patrocinanti esperti nel settore della violenza maschile contro le donne**

Le parti concordano sulla costituzione di un elenco di avvocati patrocinanti, professionalizzati in materia civile o penale aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Tale elenco è costituito dagli avvocati che hanno partecipato ai corsi professionalizzanti per gli avvocati lombardi di cui alle pubblicazioni sul BURL di Regione Lombardia.

Gli avvocati dell'elenco si impegnano ad indicare a titolo di compenso professionale i parametri forensi nell'importo minimo.

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato su base annuale.



Regione Lombardia



### **Articolo 5**

#### **Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'elenco**

Una efficace informazione presso gli altri Ordini degli Avvocati dell'Unione Lombardia Ordini Forensi sull'esistenza dell'Elenco e sulla possibilità di iscrizione dei professionisti che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4, è garantita dall'Ordine degli Avvocati di Milano anche attraverso appositi incontri informativi ed affissione di locandine presso i diversi Consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello di Milano e Brescia.

Le parti inoltre concordano che l'Elenco dei professionisti, individuato attraverso il concorso di tutti i consigli dell'ordine circondariali, ciascuno per il proprio territorio di riferimento e con il coordinamento del Consiglio dell'Ordine di Milano, sia portato a conoscenza dei portatori di interesse e pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione.

### **Articolo 6**

#### **Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti e delle iscritte**

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che gli avvocati dell'Elenco di cui al precedente articolo 4 siano oggetto di una attività di aggiornamento professionale costante e che garantisca l'approfondimento sulle modifiche normative che dovessero intervenire sulla violenza di genere.

Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e ULOF e con ricognizione presso i professionisti.

### **Articolo 7**

#### **Obblighi comuni delle parti**

Le parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo e per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, come di seguito specificato.

Obbligo comune delle parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

### **Articolo 8**

#### **Obblighi dell'ordine degli avvocati di Milano**

Per gli scopi del Protocollo, l'Ordine degli Avvocati di Milano provvede e si impegna:

- 1) A gestire le risorse pari ad **€ 440.000,00** alla data della sua deliberazione, per le finalità indicate dal presente Protocollo e dalle norme regionali;
- 2) A mantenere un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella di gestione ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- 3) A valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, i requisiti dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'elenco di cui al precedente articolo 4;



Regione Lombardia



- 4) A coordinare, attraverso un gruppo di lavoro composto da un delegato di ciascun Consiglio dell'ordine dei fori dei due distretti, le attività di promozione del presente protocollo con la finalità di darne diffusione nell'ambito territoriale di competenza dei rispettivi ordini professionali.

### Articolo 9

#### Commissione di valutazione delle istanze di patrocinio legale

Per la valutazione delle istanze per patrocinio legale, è istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano una Commissione di valutazione.

La commissione di valutazione è composta dai seguenti membri:

- **Tre avvocati** competenti in materia di violenza maschile contro le donne, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi;
- **Un** componente appartenente all'**Avvocatura della Regione**;
- **Un** componente appartenente alla **Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia**.

La commissione verrà convocata con due modalità: **ordinaria** e **straordinaria**.

La Commissione "**ordinaria**" si riunisce con cadenza mensile e valuta le istanze di accesso al fondo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 3 ed è formata dai tre avvocati competenti in materia di violenza di genere, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi.

La commissione "**straordinaria**" è composta dalla totalità dei membri richiamati e può essere convocata in due ipotesi:

- In caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di commissione "ordinaria";
- In caso di necessaria valutazione di istanza relativa ad un reato diverso da quelli elencati all'articolo 3.

La commissione "ordinaria" effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

L'ordine degli avvocati di Milano provvederà:

- A fornire a Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, i dati quantitativi sul numero di richieste esaminate, ammesse a contributo e respinte;
- Ad erogare i contributi, a valere sulle risorse del Fondo, a favore dei soggetti beneficiari, dandone comunicazione formale con cadenza quadrimestrale alla struttura regionale competente; ad utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste e gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa.



Regione Lombardia



- Al raccordo con gli Ordini degli avvocati circondariali dei due distretti per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché all'organizzazione di corsi di qualificazione degli Avvocati.

### Articolo 10 Obblighi di Regione Lombardia

Per gli scopi del Protocollo, Regione Lombardia provvede a:

- Trasferire in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, sul conto corrente dedicato all'Ordine degli avvocati le risorse pari a **€ 440.000,00**;
- Promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici a tale scopo indicati dalla Direzione generale di Regione Lombardia Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- Adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- Promuovere l'elenco dei professionisti e delle professioniste presso i Centri antiviolenza e le case rifugio.

### Articolo 11 Modalità di rendicontazione

L'ordine degli avvocati di Milano, entro il **30 giugno** e il **31 dicembre** di ciascun anno di attività fino ad esaurimento delle risorse, trasmette ai competenti uffici della Regione Lombardia la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

- Una **relazione** dettagliata sull'attività svolta con particolare riferimento alla selezione, alla creazione e all'aggiornamento dell'elenco, alle attività di qualificazione eventualmente organizzate ai fini dell'iscrizione dei professionisti e professioniste nell'Elenco stesso, ed alla formazione e coordinamento con gli Ordini circondariali dei due distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia;
- La **documentazione** sulle attività di promozione e divulgazione dell'elenco;
- Un **prospetto riepilogativo** delle spese sostenute, validato dal competente organo dell'Ordine con specifica indicazione degli eventuali recuperi in corso, anche in forma rateizzata;
- **Dati numerici** delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lombardia.

### Articolo 12 Durata del protocollo

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata annuale, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie destinate allo scopo e fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli avvocati di Milano, di tutte le



Regione Lombardia



procedure conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Al fine di garantire la continuità degli interventi rispetto al protocollo precedente sono coperte tutte le istanze presentate dal **12 maggio 2025**.

Fermo restando quanto indicato nel presente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo delle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della scadenza. Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

### **Articolo 13**

#### **Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

L'Ordine degli avvocati di Milano si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi disciplinati.

### **Articolo 14**

#### **Norme regolatrici**

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il protocollo potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione Lombardia qualora accerti che la gestione delle risorse erogate non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni a direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche.

### **Articolo 15**

#### **Treatmento dei dati personali**

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 16**

#### **Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Articolo 17**

#### **Disposizioni finali**

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi



Regione Lombardia

ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

### **Articolo 18** **Rinvio alle leggi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

per **Regione Lombardia**

Il Direttore Generale della Direzione Generale  
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

per **Ordine degli Avvocati di Milano**

Il Presidente

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4600**

**Deferminazioni in merito alle modalità di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate: approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'Ordine e delle forze armate e delle Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., le Aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. nonché i comuni affidanti i servizi di TPL con modello gross-cost e i comuni che svolgono in economia i servizi di trasporto pubblico locale**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico»;
- il d.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. n. 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del settore dei trasporti» ed in particolare l'art. 15 «Sistema di monitoraggio, comma 3» e l'art. 45 «Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale»;
- il r.r. n. 4 del 10 giugno 2014 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)»;

Richiamate le Delibere di Giunta Regionale aventi ad oggetto la disciplina delle agevolazioni tariffarie, in attuazione delle disposizioni normative sopra citate:

- la d.g.r. n. XI/7390 del 20 novembre 2017 «Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli artt. 44, 45 e 46 della l.r. n. 6/2012» e ss. mm. ii.;
- la d.g.r. n. XI/5134 del 2 agosto 2021 «Semplificazione del procedimento di rilascio, rinnovo e utilizzo delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del r.r. n. 4/2014 e disciplinate dalla d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all'allegato C»;
- la d.g.r. n. XII/1244 del 30 ottobre 2023 «Deferminazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014: approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali; aggiornamento del layout unico della tessera di riconoscimento riservata ai titolari di «lo Viaggio Agevolata» (art. 29);
- la d.g.r. n. XII/1245 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto «Attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross-cost, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. per l'anno 2023 approvato con d.g.r. n. 7451/2022» che rinvia a successivi provvedimenti di Giunta l'attivazione di interventi finalizzati alla tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo grazie alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024 «Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross-cost, i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'Ordine, delle associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V., A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord S.r.l. e navigazione lago d'Iseo s.r.l. per l'anno 2024»;
- la d.g.r. n. XII/1888 del 12 febbraio 2024 «Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei corpi delle Forze Armate e dell'azienda Trenord s.r.l. per l'anno 2024»;
- la d.g.r. n. XII/3736 del 30 dicembre 2024 «Deferminazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine

e delle Forze Armate: proroga dei Protocolli d'intesa approvati con d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024 e con d.g.r. n. XII/1888 del 12 febbraio 2024 - (di concerto con l'Assessore La Russa)» che ha prorogato la validità dei due Protocolli sopraccitati al 31 marzo 2025;

- la d.g.r. n. XII/4147 del 31 marzo 2025 «Deferminazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate: ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025, dei Protocolli d'intesa approvati con d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024 e con d.g.r. n. XII/1888 del 12 febbraio 2024 - (di concerto con l'Assessore La Russa)»;

Richiamata, altresì, la d.g.r. n. XII/4247 del 30 aprile 2025 «Prospetto di progetto di legge «revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (disciplina del settore dei trasporti)» - (di concerto con gli Assessori Lucente e Terzi)»;

Vista la Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l. per la gestione delle agevolazioni tariffarie Regionali «lo Viaggio Ovunque in Lombardia Agevolata» (di seguito IVOLA), con durata biennale e decorrenza dall'1 dicembre 2023;

Considerato che la d.g.r. n. XII/4147 del 31 marzo 2025 ha stabilito:

- di prorogare fino al 30 giugno 2025, in accordo con i soggetti firmatari, il periodo di validità dei Protocolli d'intesa in scadenza al 31 marzo 2025, di cui alla d.g.r. n. XII/1887 e alla d.g.r. n. XII/1888, facendo salve le restanti disposizioni;
- che l'importo riconosciuto a titolo di valorizzazione per gli ulteriori tre mesi di proroga dei Protocolli sia pari a quello definito con d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024, ricalcolato in proporzione ai mesi di efficacia della proroga, con oneri finanziari a carico della Regione Lombardia nell'esercizio 2025 per un importo pari a € 1.525.000,00 e ripartito per servizi secondo le modalità già previste dalla medesima delibera;
- di dare avvio, al fine di addivenire ad uno schema di protocollo condiviso in tempi coerenti con l'ulteriore proroga al 30 giugno 2025, ad una procedura di «prenotazione» dell'agevolazione a partire dal 1° aprile 2025 sino al 31 maggio 2025, affinché gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate - con funzioni di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale e con comando sito in Regione Lombardia - opzionassero l'agevolazione a fronte dell'impegno a rendere un servizio di sicurezza a bordo dei mezzi del TPL;
- che la suddetta prenotazione si configuri come obbligatoria ma non vincolante per accedere al successivo rilascio dell'agevolazione in relazione alla conseguente definizione dell'effettivo costo della stessa, ipotizzato pari a quello di «IVOLA» di 1^ Fascia;
- di prevedere, sulla base dei dati raccolti nella fase di prenotazione, la definizione di un nuovo schema di protocollo da approvare con successiva deliberazione che disciplini le modalità di rilascio dell'agevolazione opzionata dagli appartenenti delle FF.OO. - FF.AA. nel periodo 1° aprile 2025 - 31 maggio 2025;
- che, nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo con i soggetti firmatari dei protocolli vigenti, la prenotazione effettuata dagli aventi diritto venga ritenuta utile al riconoscimento di eventuali altre forme di agevolazioni tariffarie per le suddette categorie;

Dato atto che, per gli appartenenti alle Polizie Locali, sono in corso iniziative per individuare le forme di agevolazione adeguate al ruolo;

Dato atto che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 3 giugno 2025 con le Aziende del TPL e con le Associazioni, si è concordato - ai fini della continuità del servizio di sicurezza nel passaggio graduale dal regime di libera circolazione a quello di rilascio del titolo agevolato e alla luce dei dati raccolti nel periodo di prenotazione - il contenuto del nuovo protocollo che prevede due distinte fasi articolate temporalmente come di seguito indicato:

- «fase transitoria» intercorrente dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 nella quale:
  - le FF.OO. e la Polizia Locale potranno continuare a circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale in Lombardia alle medesime condizioni del Protocollo vigente di cui alla d.g.r. n. XII/1887/2024;
  - le FF.AA. potranno continuare a circolare gratuitamente a bordo dei treni del servizio ferroviario regionale alle me-

desime condizioni del Protocollo vigente di cui alla d.g.r. n. XII/1888/2024;

– le FF.OO. e le FF.AA., in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, potranno:

- continuare a prenotare la stessa agevolazione per tutto il 2025, laddove non abbiano già provveduto;
- confermare la prenotazione già effettuata nel corso del 2025, quale istanza per il rilascio del titolo agevolato, previsto a partire dal 1° gennaio 2026, a seguito della definizione del costo dell'agevolazione a loro riservata, stabilito con successiva delibera di revisione della disciplina «IVOLA», integrata con i contenuti dello schema di Protocollo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

– ai fini del consolidamento della successiva «fase a regime», le parti hanno concordato la valorizzazione per ogni agevolazione annuale rilasciata a partire dal 2026, nell'importo pari a € 300,00;

- «fase a regime» con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2026 nella quale si darà avvio all'emissione dei titoli di viaggio IVOLA per gli appartenenti alle FF.OO e FF.AA - con funzioni di Pubblica sicurezza, di stanza presso i comandi aventi sede in Regione Lombardia;

Vista la nota prof. K2.2025.0012595 del 17 giugno 2025 con la quale è stata trasmessa la bozza del Protocollo d'intesa, oggetto del presente atto, ai soggetti firmatari dello stesso;

Dato atto che sono stati acquisite:

- le adesioni alla sopraccitata comunicazione del 17 giugno 2025 dai Comuni, le Aziende TPL e le Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale;
- le condivisioni da parte dei rappresentanti delle FF.OO. e delle FF.AA. in occasione dell'incontro con gli stessi svoltosi in data 18 giugno 2025;

Ritenuto conseguentemente di stabilire che, nella «fase transitoria» intercorrente tra 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025:

- sono confermate le modalità di viaggio del personale appartenente alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle Forze Armate così come previste dai Protocolli vigenti di cui alla d.g.r. n. XII/1887/2024 e alla d.g.r. n. XII/1888/2024;
- in continuità con quanto previsto dalla d.g.r. n. XII/4147 del 31 marzo 2025 l'importo, riconosciuto a titolo di valorizzazione per il mantenimento delle modalità di viaggio di cui al punto precedente, sia pari a quello definito con la d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024, ricalcolato in proporzione al periodo suddetto e ripartito per tipologie di servizi secondo le modalità già previste dalla medesima delibera;
- gli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, sono corrispondenti, pertanto, a € 3.050.000,00 e trovano copertura, nell'esercizio 2025 del Bilancio pluriennale 2025 - 2027:

- sul capitolo 10.02.104.8021 per l'importo massimo pari a € 1.975.140,80;
- sul capitolo 10.02.103.8672 per l'importo massimo di € 1.074.859,20;

- con successiva delibera di Giunta si procederà alla revisione della disciplina riguardante l'agevolazione IVOLA, integrandola con i contenuti dello schema di protocollo, parte integrante e sostanziale del presente atto, in tempi adeguati all'avvio del procedimento di rilascio dell'agevolazione a partire dal 1° gennaio 2026;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, nella «fase a regime», a partire dal 1° gennaio 2026:

- si procederà all'emissione dei titoli di viaggio IVOLA per gli appartenenti alle FF.OO e FF.AA - con funzioni di Pubblica sicurezza, di stanza presso i comandi aventi sede in Regione Lombardia;
- le spese stimate nell'importo complessivo di € 1.500.000,00 a carico di Regione, sulla base delle prenotazioni raccolte e a seguito dell'emissione dei titoli di viaggio di cui al punto precedente, trovano copertura per l'annualità 2026 del Bilancio pluriennale 2025 - 2027, come di seguito specificato:
  - a valere sul capitolo 10.02.104.8021 per un importo stimato complessivo pari a € 750.000,00;
  - a valere sul capitolo 10.02.103.8672 per un importo stimato complessivo pari a € 750.000,00;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 e, in particolare, il Pilastro 1 «Lombardia Connessa», l'Ambito Strategico 1.1 «Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni» e gli Obiettivi strategici 1.1.2 «Sviluppare il Servizio Ferroviario Regionale» e 1.1.3 «Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato»;

Richiamata la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in tema materia di organizzazioni e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il con riferimento degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2025 - 2027;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio evidenziato in premessa, lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, con funzione di pubblica sicurezza e comando sito sul territorio della Regione Lombardia, le Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V.A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., le aziende Trenord S.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., nonché i Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross-cost e i Comuni che svolgono in economia i servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il suddetto protocollo stabilisce una «fase transitoria», intercorrente tra 01 luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, nella quale sono confermate le modalità di viaggio:

- del personale appartenente alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale così come previste dal Protocollo vigente di cui alla d.g.r. n. XII/1887/2024;
- del personale appartenente alle Forze Armate così come previste dal Protocollo vigente di cui alla d.g.r. n. XII/1888/2024;

3. di stabilire, in continuità con quanto previsto dalla d.g.r. n. XII/4147 del 31 marzo 2025, che l'importo riconosciuto a favore delle Aziende del TPL a titolo di valorizzazione per il mantenimento delle modalità di circolazione di cui al punto precedente, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 («fase transitoria»), è pari a quello definito con la d.g.r. n. XII/1887 del 12 febbraio 2024, ricalcolato in proporzione al periodo suddetto, ed è ripartito per tipologie di servizi secondo le modalità già previste dalla medesima delibera;

4. di prevedere che gli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, sono pari a € 3.050.000,00 e trovano copertura, nell'esercizio 2025 del Bilancio pluriennale 2025 - 2027:

- sul capitolo 10.02.104.8021 per l'importo massimo di € 1.975.140,80;
- sul capitolo 10.02.103.8672 per l'importo massimo di 1.074.859,20;

5. di prevedere che con successiva delibera di Giunta si procederà alla revisione della disciplina riguardante l'agevolazione IVOLA, integrandola con i contenuti dello schema di protocollo, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), in tempi adeguati all'avvio del procedimento di rilascio dell'agevolazione a partire dal 1° gennaio 2026;

6. di dare atto che lo schema di protocollo di cui all'Allegato A stabilisce una «fase a regime», con decorrenza a partire dal 01 gennaio 2026, che prevede l'avvio dell'emissione dei titoli di viaggio IVOLA per gli appartenenti alle FF.OO e FF.AA - con funzioni di Pubblica sicurezza, di stanza presso i comandi aventi sede in Regione Lombardia;

7. di dare atto che, per gli appartenenti alle Polizie Locali, sono in corso iniziative per individuare le forme di agevolazione adeguate al ruolo;

8. di prevedere che le spese stimate a carico di Regione, sulla base delle prenotazioni raccolte e a seguito dell'emissione dei titoli di viaggio a favore delle categorie di cui al punto precedente, trovano copertura per l'annualità 2026 del Bilancio pluriennale 2025 - 2027, come di seguito specificato:

- a valere sul capitolo 10.02.104.8021 per un importo stimato complessivo pari a € 750.000,00;
- a valere sul capitolo 10.02.103.8672 per un importo stimato complessivo pari a € 750.000,00;

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

9. di demandare ai Dirigenti della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile l'adozione dei provvedimenti amministrativi e contabili conseguenti al presente atto, in base alle proprie competenze;

10. di dare mandato all'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile e all'Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile in rappresentanza dei Corpi della Polizia Locale, alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1;

11. di comunicare il presente atto ai sottoscrittori del nuovo schema di Protocollo di cui all'Allegato A, affinché diano opportuna informativa alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle Forze Armate e al personale di bordo, sia con riferimento al periodo transitorio dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025 sia con riferimento all'avvio della fase a regime con l'emissione, a partire dal 01 gennaio 2026, dell'agevolazione «IVOLA» riservata alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate aventi diritto;

12. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al fine di favorire la più ampia diffusione del presente atto in quanto rivolto ad una pluralità non predeterminabile di soggetti;

13. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato A, sul sito di Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

14. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. n. 26 e 27 del d.lgs. 33/13 è avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. n. XII/3736 del 30 dicembre 2024 e della d.g.r. n. XII/4147 del 31 marzo 2025 e che, con la pubblicazione del presente atto, si provvede a modificare.

Il segretario: Giovanni Leo

— • —

**ALLEGATO A**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, I RAPPRESENTANTI DEI CORPI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLE FORZE ARMATE, CON FUNZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA E COMANDO SITO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, LE ASSOCIAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DELLA LOMBARDIA A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. E A.G.E.N.S., LE AZIENDE TRENORD S.R.L. E NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. NONCHÉ I COMUNI AFFIDANTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MODELLO GROSS COST E I COMUNI CHE SVOLGONO IN ECONOMIA I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

## Protocollo d'intesa

Tra

La Regione Lombardia con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente *Attilio Fontana* e dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, *Franco Lucente*

E

I Comuni di:

- 1) Milano con sede in Milano, ..... nella persona dell'Assessore.....;
- 2) Besana in Brianza con sede in Besana in Brianza, Via Roma, 1 nella persona del.....;
- 3) Bormio con sede in Bormio, \_\_, \_ nella persona del Sindaco - \_/;
- 4) Gorgonzola con sede in Gorgonzola, Via Italia n. 62, nella persona della Sindaca.....;
- 5) Monte Isola con sede in Monte Isola, \_\_, \_ nella persona del Sindaco - \_/;
- 6) Casargo con sede in Casargo, Via Roma n. 1/A nella persona del Sindaco.....

E

I rappresentanti dei Corpi delle **Forze dell'Ordine** indicati nell'art. 57 del codice di procedura penale (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco e Polizia Penitenziaria), in servizio di pubblica sicurezza secondo le norme vigenti e con Comando sito in Regione Lombardia:

- per il Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza - il Generale di Brigata, .....
- per il Comando Legione Carabinieri Lombardia - il Generale di Brigata, .....
- per la Polizia di Stato, Questura di Milano - .....
- per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - il Provveditore Regionale.....;
- per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Lombardia.....;
- per i Comandi di Polizia Locale - l'Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione civile.....

E

I rappresentanti dei Corpi delle **Forze Armate** (Esercito Italiano - Marina Militare - Aeronautica Militare) in servizio di pubblica sicurezza secondo le norme vigenti e con Comando sito in Regione Lombardia:

- per il Comando Militare Esercito Lombardia - il Colonnello .....
- per la Marina Militare - il Capo Ufficio Servizi di Presidio presso il Comando Interregionale Marittimo Nord - .....
- per l'Aeronautica Militare, Comando Prima Regione Aerea .....

## E

I rappresentanti delle Associazioni delle Aziende di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia:

- A.N.A.V. Lombardia - il Presidente.....;
- A.S.S.T.R.A. Lombardia - il Presidente.....;
- A.G.E.N.S. - il Coordinatore.....

e delle aziende:

- Trenord s.r.l. - l'Amministratore Delegato.....;
- Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. - il Presidente.....

**Premesso che:**

- l'art. 45 comma 3 della L.R. n. 6/2012, prevede che, sulla base di specifici accordi stipulati fra Regione, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine e delle Aziende o loro Associazioni, al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai Corpi delle Forze dell'Ordine possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale;
- ai sensi dell'art. 89 del D.L. n. 66/2010, i militari delle Forze Armate possono essere impiegati nelle operazioni di sicurezza e controllo del territorio, agendo con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza;
- con D.G.R. n. XII/1887 del 12/02/2024 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello Gross Cost, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord S.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. per l'anno 2024;
- con D.G.R. n. XII /1888 del 12/02/2024 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze Armate e dell'Azienda Trenord S.r.l. per l'anno 2024;
- a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, dovuti alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate sui mezzi pubblici e al fine di definirne le nuove modalità di viaggio in Lombardia, da attuarsi in sostituzione di quelle concordate con i Protocolli di cui ai punti precedenti, sono stati effettuati numerosi incontri tra le parti dai quali è emersa la necessità di dare avvio ad una fase "sperimentale", finalizzata alla transizione verso l'emissione di un titolo di viaggio riservato alle predette categorie (al momento su supporto elettronico), mediante la registrazione degli aventi diritto nel sistema di gestione dell'agevolazione regionale "Io Viaggio Ovunque in Lombardia Agevolata" (di seguito IVOLA);
- nelle more della definizione delle modalità di cui al punto precedente e per non interrompere il servizio di sicurezza a bordo dei mezzi, con D.G.R. n. XII/ 3637 del 30/12/2024 è stata prorogata la validità dei Protocolli vigenti sino al 31/03/2025, rinviando ad una successiva deliberazione la disciplina dei criteri per l'inserimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate - con comando sito in Regione e funzione di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale - nel sistema

di gestione "IVOLA", nonché per la definizione, quantificazione e ripartizione delle quote di valorizzazione dei titoli agevolati che saranno emessi, a favore delle Aziende del TPL e dei Comuni titolari dei servizi di trasporto pubblico;

- in occasione dell'incontro tenutosi in data 18/03/2025 con le Aziende del TPL, le Associazioni e alcuni Comuni, non essendo addivenuti ad una condivisione del nuovo schema di accordo con oggetto la definizione dei nuovi criteri per l'accesso all'agevolazione IVOLA, si è convenuto di prevedere un'ulteriore proroga sino al 30/06/2025 della validità dei Protocolli di cui alla D.G.R. n. XII/1887/2024 e alla D.G.R. n. XII/1888/2024 in scadenza al 31/03/2025, successivamente formalizzata con D.G.R. n. XII/4147 del 31/03/2025;
- con D.G.R. n. XII/4147/2025 si è altresì previsto l'avvio, dal 01/04/2025 sino al 31/05/2025, della "fase di prenotazione" dell'agevolazione, obbligatoria ma non vincolante, riservata agli aventi diritto appartenenti a ciascun corpo delle FF.OO. e delle FF.AA. affinché fosse quantificata l'adesione all'agevolazione a fronte dell'impegno a rendere un servizio di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto;
- in occasione dell'incontro tenutosi in data 03/06/2025 con le Aziende del TPL e le Associazioni, sulla base dei dati raccolti nel suddetto periodo di prenotazione, si è concordato di prevedere, mediante la sottoscrizione del presente Protocollo le fasi sotto riportate:
  - 1) **"fase transitoria" fino al 31/12/2025**, nella quale:
    - ✓ le FF.OO. e la Polizia Locale potranno continuare a circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale in Lombardia alle medesime condizioni del Protocollo 2024 (D.G.R. n. XII/1887/2024), condizioni richiamate all'art. 2.1 lett. a) del presente atto;
    - ✓ le FF.AA. potranno continuare a circolare gratuitamente a bordo dei treni del servizio ferroviario regionale alle medesime condizioni del Protocollo 2024 (D.G.R. n. XII/1888/2024), condizioni richiamate all'art. 2.1 lett. b) del presente atto;
    - ✓ le FF.OO. e le FF.AA., in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, potranno:
      - continuare a prenotarla per tutto il 2025 laddove non abbiano già provveduto;
      - confermare la prenotazione già effettuata nel corso del 2025, quale istanza per il rilascio del titolo agevolato (art. 2.2), previsto a partire dal 01/01/2026, a seguito della definizione del costo dell'agevolazione a loro riservata, stabilito con la delibera di revisione della disciplina "IVOLA" di cui all'art. 1.1;
    - ✓ Regione Lombardia darà avvio all'istruttoria per il rilascio dell'agevolazione a seguito del ricevimento delle istanze da parte delle FFOO-FFAA, in tempo utile ai fini dell'emissione dell'agevolazione a partire dal 01/01/2026;
  - 2) **"fase a regime" a partire dal 01/01/2026** nella quale si darà avvio all'emissione dei titoli di viaggio ai soggetti titolari e nelle modalità definite con il presente atto;
- quanto sopra è stato altresì oggetto di condivisione con i rappresentanti delle FF.OO. e delle FF.AA. in occasione di un incontro che si è svolto il 18/06/2025 durante il quale sono stati illustrati i contenuti del presente Protocollo.

**Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, garantendo la continuità del servizio di sicurezza nel passaggio graduale dal regime di libera circolazione a quello di rilascio del titolo agevolato, caricato su supporto elettronico, riservato alle FF.OO. e alle FF.AA. aventi i requisiti richiesti.

Il suddetto titolo darà diritto alla circolazione a tariffa agevolata sui servizi ferroviari regionali, automobilistici interurbani, urbani e metropolitani e di navigazione sul lago d'Iseo per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia, per il tramite dell'adesione al sistema "IVOLA" nell'ambito di specifica fascia (FASCIA 4). Tale adesione, se confermata, consente l'acquisizione del titolo di viaggio annuale agevolato IVOLA il cui costo - di importo coincidente con quello previsto, nel tempo, per l'IVOLA di FASCIA 1 - sarà a carico del richiedente e definito con successiva delibera di revisione della disciplina riguardante l'agevolazione.

2. L'attuazione del passaggio dalla libera circolazione a quella agevolata è prevista in due fasi, articolate temporalmente come di seguito indicato:

- **"fase transitoria" dal 01/07/2025 al 31/12/2025**

Nella "fase transitoria" le modalità di viaggio del personale appartenente alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle Forze Armate, nonché la valorizzazione delle quote spettanti alle Aziende, sono garantite secondo quanto esplicitato nei protocolli vigenti approvati con la D.G.R. n. XII/1887 e con la D.G.R. n. XII /1888 del 12/02/2024 e sinteticamente riportate all'art. 2 del presente atto;

- **"fase a regime" a partire dal 01/01/2026**

Nella "fase a regime" le modalità di viaggio del personale appartenente alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate - cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale e con Comando sito in Lombardia - nonché la valorizzazione per ogni agevolazione annuale rilasciata, sono definite all'art. 3 del presente atto.

**Art. 2  
Fase transitoria**

**2.1 Modalità di viaggio**

Nel periodo intercorrente tra il **01/07/2025 e il 31/12/2025**:

- a) gli appartenenti alle **Forze dell'Ordine** e gli appartenenti alla **Polizia Locale**, i cui Comandi sono siti in Regione Lombardia, potranno continuare a circolare gratuitamente, in continuità a quanto previsto nel Protocollo di cui alla D.G.R. n. XII/1887/2024 - a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale - presentandosi inderogabilmente, di propria iniziativa, al personale di bordo esibendo il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando la tratta percorsa

e l'ubicazione a bordo del mezzo.

È fatto obbligo di mostrare il tesserino di riconoscimento anche al personale di controlleria che ne faccia richiesta.

Gli appartenenti alle sopracitate categorie che non osservano le modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle sanzioni previste per legge;

- b) gli appartenenti alle **Forze Armate**, i cui Comandi sono siti in Regione Lombardia, potranno continuare a circolare gratuitamente, in continuità a quanto previsto nel protocollo di cui alla D.G.R. n. XII/1888/2024, sul servizio ferroviario regionale presentandosi inderogabilmente, di propria iniziativa al momento della salita su un treno, al personale di bordo esibendo il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo.

È fatto obbligo di mostrare il tesserino di riconoscimento anche al personale di controlleria che ne faccia richiesta.

Gli appartenenti alle Forze Armate che non osservano le modalità di accesso ai treni, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle sanzioni previste per legge.

## 2.2 Prenotazione dell'agevolazione IVOLA

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, con funzioni di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale e con Comando sito in Lombardia, che non hanno opzionato l'agevolazione nel periodo di prenotazione (01/04/2025 – 31/05/2025 stabilito con D.G.R. n. XII/4147 del 31/03/2025) potranno comunque effettuarla, accedendo al gestionale regionale in vista del rilascio programmato dell'agevolazione a partire dal 01/01/2026.

A seguito della definizione del costo dell'agevolazione, riservata ai soggetti di cui al punto precedente, stabilito con la delibera di revisione della disciplina "IVOLA" di cui all'art. 1.1, gli appartenenti alle FF.OO. – FF.AA. potranno confermare la prenotazione già effettuata nel corso del 2025, quale istanza per il rilascio del titolo agevolato, previsto a partire dal 01/01/2026.

## 2.3 Gli impegni delle parti

1. **Regione Lombardia** riconosce per il periodo 01/07/2025 al 31/12/2025, un importo di € 3.050.000,00, a titolo di valorizzazione economica alle Aziende che consentono la circolazione gratuita alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle Forze Armate, come previsto dai protocolli vigenti, secondo criteri, modalità, tempi e ripartizione per tipologia di servizio definiti con D.G.R. n. XII/1887/2024.
2. Le **Aziende** si impegnano ad ammettere la libera circolazione degli agenti e gli ufficiali in servizio di pubblica sicurezza delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale e per le Forze Armate limitatamente al servizio ferroviario.
3. Gli agenti e ufficiali delle **Forze dell'Ordine e delle Forze Armate**, a richiesta, devono fornire assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico.
4. Le parti si impegnano a concordare specifiche iniziative di comunicazione per la massima diffusione delle modalità di transizione dalla libera circolazione, fino al 31/12/2025, a quella agevolata, prevista dal presente atto per gli aventi titolo, a

decorrere dal 01/01/2026.

5. Regione si impegna a revisionare, con successiva deliberazione, la disciplina riguardante l'agevolazione IVOLA, integrandola con i contenuti del presente protocollo, in tempi adeguati all'avvio del procedimento di rilascio dell'agevolazione a partire dal 01/01/2026.

### **Art. 3** **Fase a regime**

#### **3.1 Principi**

- 3.1.1. L'agevolazione è riservata agli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA. con funzioni di Pubblica sicurezza, di stanza presso i comandi aventi sede in Regione Lombardia. Per gli appartenenti alle Polizie Locali le parti danno atto che sono in corso iniziative per individuare le forme di agevolazione adeguate al ruolo.
- 3.1.2 La forma di agevolazione prevista dal presente protocollo consiste nel consentire la registrazione degli aventi diritto in una specifica fascia (FASCIA 4) del sistema di gestione dell'agevolazione regionale IVOLA di cui alla D.G.R. n. X/7390 del 20/11/2017 e ss.mm.ii. Tale istanza, che consente l'acquisizione del titolo di viaggio annuale agevolato IVOLA, dà diritto al possessore di viaggiare a tariffa agevolata sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia (autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d'Isèo), come meglio specificato nella sopracitata delibera.  
L'agevolazione non ha validità sui collegamenti ferroviari aeroportuali in 1<sup>a</sup> classe se non in accompagnamento allo specifico supplemento.
- 3.1.3 Dato atto che il valore nominale del titolo di viaggio IVOLA FF.OO. – FF.AA. è pari all'attuale valorizzazione del titolo IVOLA annuale (€ 1.110,00), le parti convengono che, in virtù degli effetti positivi in tema di maggiore sicurezza dovuti alla presenza delle FF.OO. e delle FF.AA. sui mezzi pubblici, sia a carico di Regione Lombardia l'importo pari a € 300,00, per ogni agevolazione annuale rilasciata, mentre la restante parte sia a carico delle aziende, come stabilito e accettato dalle parti.
- 3.1.4 Le quote di ripartizione della valorizzazione tra le diverse tipologie di servizi saranno definite utilizzando gli esiti della nuova indagine che Regione sta conducendo in merito all'utilizzo dei titoli di viaggio IVOLA/IVOP.

#### **3.2 Le modalità di viaggio**

A partire dal **01/01/2026**:

- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate con funzioni di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale, i cui comandi sono siti in Regione Lombardia, potranno accedere alla tariffa agevolata regionale IVOLA, mediante abbonamento annuale il cui costo per l'utente sarà definito con la deliberazione di revisione della disciplina riguardante l'agevolazione di cui all'art. 1.1;
- al termine della fase transitoria (01/07/2025 - 31/12/2025) e fino al rilascio dell'agevolazione prevista secondo le modalità del presente articolo, l'utilizzo dei mezzi pubblici, da parte dei soggetti di cui al punto precedente, è soggetto all'acquisto di idoneo titolo di viaggio, in assenza del quale si applicano le sanzioni previste per legge;
- è fatto obbligo di esibire, al personale di controlleria che ne faccia richiesta, il titolo di viaggio agevolato o, nel periodo intercorrente tra il pagamento e il rilascio della

tessera, il modulo di "attestazione del pagamento" scaricabile dall'applicativo IVOLA online nell'area riservata all'utente.

### **3.3 Condizioni per il riconoscimento della circolazione a tariffa agevolata e modalità di pagamento dell'abbonamento annuale**

3.3.1 Il rilascio dell'agevolazione IVOLA, **a partire dal 01/01/2026**, per gli aventi diritto, avverrà secondo le seguenti indicazioni:

- a. **gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate** che hanno confermato la richiesta di agevolazione opzionata nel corso del 2025 riceveranno, a seguito di istruttoria con esito positivo, una comunicazione da casella di posta elettronica dedicata ([noreply\\_ivola@regione.lombardia.it](mailto:noreply_ivola@regione.lombardia.it)) riportante le indicazioni per il pagamento telematico (home banking, app delle Poste) dell'abbonamento annuale.

A seguito del pagamento i beneficiari riceveranno la tessera elettronica (di durata pari a 5 anni) già caricata con l'abbonamento annuale, da rinnovare di anno in anno al mantenimento dei medesimi requisiti.

Nella "fase a regime" non sarà più prevista la fase di prenotazione e l'accesso al sistema, con l'invio della domanda, costituirà istanza per il rilascio dell'agevolazione.

L'invio della tessera avverrà presso la sede del Comando di appartenenza indicato in fase di adesione.

La tessera elettronica, caricata con il titolo di viaggio associato ad apposito profilo, permetterà ai beneficiari di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico, come esplicitato all'art. 3.1.2.

In caso di istruttoria con esito negativo, per mancanza dei requisiti necessari al rilascio dell'agevolazione, ne verrà data comunicazione al richiedente come previsto dalla normativa vigente;

- b. **gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate** che non hanno opzionato e confermato l'agevolazione entro il 31/12/2025 potranno presentare istanza accedendo al servizio regionale per il rilascio dell'agevolazione.

3.3.2 Il layout delle tessere agevolate per gli appartenenti alle FF.OO. e alle FF.AA. è, in prima istanza, quello previsto per le altre categorie IVOLA con l'apposizione in chiaro dell'indicazione dell'appartenenza ai suddetti Corpi per consentire un più rapido riconoscimento, anche a beneficio delle Aziende di trasporto. Nuove e diverse modalità di configurazione del titolo di viaggio (es. diverso layout) potranno essere individuate con delibera di Giunta regionale, senza necessità di revisione del presente protocollo.

3.3.3 In considerazione delle difficoltà riscontrate nel presentarsi al personale di bordo al momento della salita sui mezzi, le Aziende del TPL possono sviluppare applicativi atti a consentire al personale delle FF.OO. e delle FF.AA. di segnalare la propria presenza a bordo. Nel momento in cui le Aziende di TPL ne disporranno, la segnalazione della presenza sul mezzo, tramite detti applicativi, diverrà obbligatoria e costituirà presupposto per la validità del titolo di viaggio. Regione Lombardia disciplinerà, con deliberazione, l'applicazione di una specifica misura in violazione di tale disposizione.

3.3.4 In assenza di specifici applicativi il personale delle FF.OO. e delle FF.AA. non è soggetto ad obblighi di presentazione.

3.3.5 Gli appartenenti alle FF.OO. e delle FF.AA. che non osservano le modalità di

accesso ai mezzi di trasporto di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle sanzioni previste per legge.

- 3.3.6 Gli utenti che viaggiano sui servizi dotati di Sistemi di bigliettazione elettronica devono attraversare i varchi delle stazioni con l'apposita tessera elettronica attivata, come da istruzioni presenti sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella pagina dedicata all'agevolazione IVOLA.

### 3.4 Gli impegni delle parti

Con riferimento alla circolazione degli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA. con funzioni di pubblica sicurezza sull'intero territorio regionale e appartenenti ai Comandi siti in Lombardia:

1. **Regione Lombardia**, si impegna con decorrenza dal 01/01/2026:
  - a riconoscere alle aziende del TPL la valorizzazione per ogni agevolazione annuale rilasciata IVOLA FF.OO./FF.AA. di cui al presente art. 3 per un importo pari a € 300,00, come accettato dalle parti. Tale valorizzazione sarà riconosciuta con deliberazione di Giunta, una volta definite le percentuali di riparto per tipologia di servizi ad esito dell'indagine IVOL/IVOP. La quantificazione delle quote per ciascuna Azienda è demandata ad atti specifici del dirigente competente all'erogazione delle risorse;
  - a rivalutare periodicamente, così come previsto per le altre categorie IVOLA, la valorizzazione per ogni agevolazione annuale rilasciata.
2. Le **Aziende di TPL** si impegnano:
  - ad ammettere i rappresentanti delle FF.OO. e FF.AA. – in possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione - a bordo dei mezzi di trasporto pubblico ferroviari regionali, automobilistici interurbani, urbani e metropolitani e di navigazione sul lago d'Iseo alle condizioni previste al presente art. 3;
  - ad attuare modalità atte ad informare i potenziali beneficiari dell'agevolazione che, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto al termine della "fase transitoria", è necessario dotarsi dell'agevolazione o di idoneo titolo di viaggio, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Gli appartenenti alle **FF.OO. e alle FF.AA.** forniranno la necessaria assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico.
4. I **Comandi** di appartenenza dei soggetti richiedenti l'agevolazione, in occasione dei controlli a campione effettuati da Regione, si impegnano a confermare la veridicità di quanto autocertificato dai beneficiari entro 30 giorni dalla richiesta.

### Art. 4

#### Periodo di validità e clausole di validità

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dal 01/07/2025 sino al 31/12/2026, rinnovabile annualmente, previo accordo tra le parti, in relazione ai contenuti riferiti alla "fase a regime".
2. Il rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d'Intesa saranno comunque oggetto di valutazione annuale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa.

3. In relazione alla "fase a regime" le parti concordano di effettuare una verifica rispetto al grado di adesione all'agevolazione da parte di FF.OO. e FF.AA. nel periodo di applicazione del protocollo, in funzione della quale, qualora venissero riscontrate problematiche, le parti si impegnano a negoziare in buona fede modifiche alla disciplina ivi prevista.

**Art. 5  
Efficacia**

Il presente Protocollo d'Intesa è giuridicamente vincolante per le parti a partire dalla sottoscrizione dello stesso, fermo restando quanto disposto all'art 4.

Milano,..... 2025

**Regione Lombardia**  
Il Presidente della Giunta Regionale

.....

**Assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile**

.....  
.....

Per i **Comandi di Polizia Locale, l'Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione civile**

.....

**Comune di Milano**  
L'Assessore a.....

.....

**Comune di Besana in Brianza**  
Il Sindaco.....

.....

**Comune di Bormio**  
Il Sindaco.....

.....

**Comune di Gorgonzola**  
La Sindaca.....

.....

**Comune di Monte Isola**

Il Sindaco.....

.....

**Comune di Casargo**

Il Sindaco .....

.....

**Comando Regionale Guardia di Finanza**

Il Generale di Brigata .....

.....

**Comando Legione Carabinieri Lombardia**

Il Generale di Brigata .....

.....

**Polizia di Stato - Questura Di Milano**

Il Primo Dirigente

.....

**Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria**

Il Provveditore Regionale .....

.....

**Corpo Nazionale Vigili del Fuoco**

Direzione Regionale Lombardia

Il Direttore Regionale.....

.....

**Esercito Italiano**

Comando Militare Esercito Lombardia, il Colonnello

.....

**Marina Militare**

Capo Ufficio Servizi di Presidio presso il Comando Interregionale Marittimo Nord, il .....

.....

**Aeronautica Militare**

Comando Prima Regione Aerea, il Colonnello.....

.....

**A.N.A.V. Lombardia**

il Presidente.....

.....

**A.S.S.T.R.A. Lombardia**

il Presidente.....

.....

**A.G.E.N.S.**

il Coordinatore.....

.....

**Trenord s.r.l.**

l'Amministratore Delegato.....

.....

**Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.**

il Presidente.....

.....

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4604**  
**Regolamento (UE) 2115/2021 - Settore dell'apicoltura -**  
**Modifica del sottoprogramma apistico di Regione Lombardia**  
**2023 - 2027**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il decreto ministeriale n. 614768 del 30 novembre 2022 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (PSP - Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura» così come modificato dal d.m. n. 0278467 del 30 maggio 2023;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849 final, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale con la quale è stata introdotta la possibilità di finanziare l'alimentazione di soccorso con l'intervento settoriale per l'apicoltura;

Visto il Piano strategico della PAC 2023/2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;

Vista la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» così come modificata dalla D.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;

Richiamata la d.g.r. n. XI/7688 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027 ai sensi del decreto ministeriale n. 614768 del 30 novembre 2022 che definisce, tra l'altro, gli interventi e le azioni finanziabili;

Dato atto che con decreto ministeriale n. 221775 del 19 maggio 2025 il MASAF ha nuovamente modificato il d.m. n. 614768/2022 inserendo nell'allegato II «Interventi e Azioni» l'azione B2.2 «Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP» tra quelle ammissibili a finanziamento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.m. n. 614768 del 30 novembre 2022 i sottoprogrammi regionali possono essere modificati entro il 30 giugno di ciascun anno antecedente a quello oggetto di modifica e le modifiche devono essere comunicate al Ministero e ad AGEA - Coordinamento;

Tenuto conto che il Sottoprogramma regionale viene elaborato in collaborazione con le forme associate del settore apistico rappresentative del territorio;

Sentite in data 9 giugno 2025 le associazioni apistiche lombarde che hanno palesato l'esigenza di attivare la nuova azione B.2.2 sul territorio lombardo come da verbale agli atti;

Ritenuto, di approvare l'allegato A bis, che modifica e sostituisce l'allegato A del «Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027» approvato con d.g.r. n. XI/7688 del 28 dicembre 2022, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare delle sezioni 3, 4 e 5, nonché il piano finanziario per l'annualità 2027, al fine di introdurre, per l'intervento B, l'azione B2.2 «Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP» tra quelle ammissibili a finanziamento sul territorio regionale;

Considerato che per la realizzazione dei sottoprogrammi, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, è previsto un contributo minimo unionale del 30% alla spesa connessa alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, e che verrà resa disponibile una quota pari al 70% di cofinanziamento nazionale, così come esplicitato nel Piano strategico PAC (PSP 2023-2027);

Vista, inoltre, la d.g.r. XII/2084 del 25 marzo 2024 «Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Giunta regionale della Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 2022/127 per la delega di alcune funzioni alla Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste per il periodo 2024/2029»;

Ritenuto di demandare al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento settoriale per l'apicoltura;

Considerato che l'erogazione del contributo sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, sul cui bilancio grava la spesa, tramite pagamenti a seguito dei controlli amministrativi ed in loco;

Visti l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare l'allegato A bis, che modifica e sostituisce l'allegato A «Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027» approvato con d.g.r. n. XI/7688 del 28 dicembre 2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare le sezioni 3, 4 e 5, nonché il piano finanziario per l'annualità 2027, al fine di introdurre, per l'intervento B, l'azione B2.2 «Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP» tra quelle ammissibili a finanziamento sul territorio regionale;

2. di demandare a successivi atti del dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande» per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento settoriale per l'apicoltura;

3. di dare atto che l'approvazione del Sottoprogramma suddetto non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che l'erogazione dei contributi per la realizzazione del Sottoprogramma relativo agli interventi previsti all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 compete all'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia;

5. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ad AGEA-Coordinamento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Giovanni Leo



**Regione Lombardia**

**Allegato Abis**

**SOTTOPROGRAMMA APISTICO**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**2023-2027**

---

**MODIFICA GIUGNO 2025**



## Regione Lombardia

### 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA

Il Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027 si applica su tutto il territorio regionale ed è volto alla realizzazione di azioni di sostegno al miglioramento delle produzioni ed alla commercializzazione del miele in Lombardia.

Non solo a livello regionale, l'allevamento apistico è oggetto di crescente attenzione, sia per le produzioni di riconosciuta qualità, che per l'attività impollinatrice delle api funzionale alle produzioni agricole e al mantenimento della biodiversità vegetale, nonché per la funzione di "sentinella biologica" riguardo all'impatto dell'attività antropica sull'ambiente.

Al 31.12.2021 Regione Lombardia contava circa 8.200 "pastori delle api", tra professionisti e hobbisti, e 158.341 alveari (fonte sezione riservata BDN) con tendenza all'aumento rispetto agli anni precedenti. Gli apicoltori professionisti, che si dedicano alla commercializzazione, sono poco più di 3.000, e detengono oltre 100.000 alveari.<sup>1</sup>

È da rilevare come annualmente si registrino episodi di morie e spopolamenti delle api correlabili ad avvelenamenti per uso improprio di prodotti fitosanitari, problematica purtroppo non ancora superata.

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti eventi meteorologici estremi che causano morie delle api, tanto da rendere necessarie azioni di contrasto quali l'alimentazione di soccorso; tali eventi condizionano conseguentemente la resa produttiva degli alveari.

#### Dati di produzione e commercializzazione rappresentativi del comparto

Pur rivestendo un carattere marginale rispetto all'economia agricola regionale, il comparto apistico lombardo assume una posizione di rilievo nel panorama nazionale, ponendosi ai primi posti in termini di patrimonio apistico e di valore complessivo della produzione.

In base ai dati dell'osservatorio nazionale miele riferiti all'anno 2020, riportati nella sottostante tabella, la Lombardia è la regione con:

- il maggior numero di apicoltori che rappresentano il 13,01 % del totale nazionale
- il maggior numero di apicoltori professionisti che rappresentano il 18,78% del totale nazionale

	APICOLTORI AUTOCONSUMO	APICOLTORI con P. IVA	TOTALE APICOLTORI
LOMBARDIA	5.047	3.894	8.941
TOTALE NAZIONALE	47.957	20.727	68.684

I dati di produzione degli ultimi anni mostrano un andamento altalenante dovuto principalmente alle condizioni meteorologiche che sempre più spesso si allontanano da quelle tipiche della stagione.


<sup>1</sup> Fonte: elaborazione su dati Anagrafe zootecnica nazionale



## Regione Lombardia

ANNO	PRODUZIONE KG		
	COMMERCIALIZZAZIONE	AUTOCONSUMO	TOTALE
2018	1.395.263	332.138	1.727.401
2019	708.062	191.087	899.149
2020	1.103.905	305.865	1.409.771
2021	646.188	219.319	865.507

Fonte: elaborazione dati osservatorio Nazionale Miele



Sul fronte del valore della produzione, a fronte di un costante aumento a livello nazionale, in Regione Lombardia si nota negli ultimi anni un andamento oscillante coerente con analoghe variazioni sulle quantità.

Il 2021 ha interrotto la serie in crescita con un drastico calo sia livello nazionale che regionale.

PPB Valore della produzione e prezzi correnti - Miele (migliaia di euro)	2017	2018	2019	2020	2021
Lombardia	5.486	7.165	6.074	7.560	4.460
Italia	50.347	61.560	62.839	70.237	27.587
% Lombardia/Italia valore prezzi correnti	10,9	11,6	9,7	10,8	16,2

Fonte: elaborazione su dati Istat

In Lombardia le produzioni di miele preponderanti sono di acacia, taglio, castagno e millefiori, anche di montagna. In proporzione minore si producono miele di tarassaco e rododendro.

### Associazionismo

In Lombardia sono attive le associazioni del settore di livello regionale sotto descritte:

#### A.A.L. - Associazione Apicoltori Lombardi con sede a Brescia

Associazione di secondo livello alla quale aderiscono 8 associazioni provinciali:

- Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia,
- Associazione Produttori Apistici Sebini e Valli Confluenti,



## Regione Lombardia

- Associazione Produttori Apistici della provincia di Varese,
- Associazione Produttori Apistici della provincia di Milano,
- Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio,
- Associazione Produttori Apistici delle province di Como e Lecco,
- Associazione per l'Apicoltura Brescia,
- Associazione Produttori Apistici Cremonesi

Dati censimento apistico 2021 considerati per l'istruttoria della campagna 2021/2022:  
286 soci 62.878 alveari

### Apilombardia con sede a Voghera (PV)

Associazione di primo livello, che associa direttamente i singoli apicoltori e collabora con Associazione Apicoltori Mantova e Associazione Produttori Apistici della Provincia di Bergamo

Dati censimento apistico 2021 considerati per l'istruttoria della campagna 2021/2022:  
262 soci 65.185 alveari

Sono inoltre attive in Lombardia 2 società cooperative con sede legale sul territorio: Apibrescia e ApiSondrio con circa 400 soci ciascuna ed oltre 12.000 alveari nel complesso.

### **Normativa di Settore regionale**

Il Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale - Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 contiene disposizioni in materia di apicoltura al titolo VI ter, ed in particolare istituisce il tavolo Apistico Regionale successivamente disciplinato dalla DGR n. 3334 del 6 luglio 2020.

Con D.d.u.o. n. 9528 del 13 luglio 2021 sono invece state definite le "Linee guida per il settore apistico" che danno indicazioni riguardo l'anagrafe apistica, le malattie delle api ed altre tematiche di carattere sanitario e definiscono un protocollo di intervento sugli spopolamenti di alveari, innovativo e unico sul territorio nazionale.

## 2 FABBISOGNI DEL SETTORE APISTICO

Il comparto ha beneficiato di risorse sulla passata programmazione con un considerevole aumento rispetto al triennio precedente (2017-2019), che ha visto un'assegnazione media di € 624.000,00/anno.

Anno	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Risorse assegnate dal Ministero a Regione Lombardia	€ 751.478,48	€ 1.236.279,90	€ 1.132.594,56

Buona parte di tali risorse, oltre il 70%, è stato assegnato alle associazioni per il mantenimento di una solida rete di assistenza tecnica finalizzata a razionalizzare le tecniche di lotta alle avversità, stimolando il confronto e il trasferimento di esperienze innovative, sempre in rapporto di proficua collaborazione con i servizi veterinari regionali

Sempre attraverso le associazioni, nell'ultima annualità è stata inoltre attivata la misura b.4 finalizzata all'acquisto di farmaci veterinari antivarroa ed alla sterilizzazione arnie e attrezzature.



## Regione Lombardia

Una seconda priorità è stata individuata nelle azioni a sostegno degli apicoltori singoli nell'esercizio dell'attività: l'acquisto di arnie con fondo a rete per la conta della varroa (b.3) e l'acquisto di attrezzature per la transumanza (c.2.2).

Oltre alla gestione di Misure che godono degli aiuti comunitari, Regione Lombardia svolge attività di salvaguardia del patrimonio apistico mediante monitoraggio e sorveglianza nei confronti delle nuove avversità del settore, in coordinamento tra la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e i Servizi Veterinari regionali.

Durante i tavoli di confronto con le forme associate del settore apistico sono emersi i seguenti fabbisogni:

- innovare e sviluppare la professionalità e l'imprenditorialità degli apicoltori;
- supportare la sorveglianza ed il contenimento delle avversità sanitarie;
- supportare il miglioramento della qualità delle produzioni e lo sviluppo del mercato del miele lombardo;
- sostenere gli investimenti aziendali anche finalizzati alla salvaguardia ed allo sviluppo del patrimonio apistico lombardo.

### 3 OBIETTIVI DEL SOTTOPROGRAMMA

La finalità generale del Sottoprogramma di Regione Lombardia è la crescita di livello del settore tramite l'aumento della professionalità degli operatori, il sostegno agli investimenti ed alla lotta alle malattie dell'alveare in sintonia con le finalità del regolamento.

Si intende inoltre incentivare l'acquisto di prodotti di qualità attraverso l'informazione del consumatore finale.

Tali finalità, che si intendono raggiungere mediante interventi e azioni articolati nei paragrafi successivi, contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di cui al par. 1 dell'art. 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Let. b) O.S.<sup>2</sup> 2:** migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione (Intervento A, azioni B1, B2 e B5);
- **Let. c) O.S. 3:** migliorare la posizione degli apicoltori nella catena del valore (intervento A, intervento B)
- **Let. f) O.S. 6:** contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Intervento A, azioni B3 e B4);
- **Let. h) O.S. 8:** promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (azione B5)
- **Let. i) O.S. 9:** migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti

<sup>2</sup> O.S. Obiettivo specifico.



## Regione Lombardia

in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche (Intervento F).

Pertanto, con il Sottoprogramma regionale si intende:

- sviluppare la rete di **assistenza tecnica** specialistica gestita da tecnici qualificati, in grado di supportare le aziende e gli apicoltori per gli aspetti produttivi, per l'adeguamento alle nuove normative, per gli aspetti riguardanti l'anagrafe apistica (denunce e nomadismo), per la difesa sanitaria, sempre in raccordo con i servizi veterinari regionali;
- favorire **l'uso corretto e razionale dei metodi di lotta e di controllo delle patologie delle api**, in particolare della varroasi, delle virosi ad essa collegate e dei nuovi invasori *Aethina Tumida* e *Vespa velutina* e migliorare le tecniche di conduzione degli alveari;
- creare e **sviluppare una rete tra gli attori del comparto** in modo da favorire lo scambio di buone pratiche e massimizzare i risultati delle esperienze positive realizzate localmente;
- promuovere progetti finalizzati all'**innovazione tecnologica** in ambito apistico;
- **incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere** attraverso il sostegno della pratica del nomadismo, con interventi diretti a favore delle aziende apistiche;
- sostenere **il ripristino o l'aumento del patrimonio apistico delle aziende**, comprendendo in questo ambito anche il sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità professionistiche;
- **contribuire al sostegno della vitalità dell'alveare** nei casi di eventi meteorologici avversi in particolari stadi fenologici delle piante che comportano un'insufficiente alimentazione naturale tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza rendendo necessaria l'alimentazione di soccorso;
- promuovere progetti, anche in partenariato con le Associazioni apistiche, finalizzati a:
  - **lotta alle malattie** e agli aggressori dell'alveare,
  - al **miglioramento qualitativo e alla valorizzazione dei prodotti** dell'apicoltura attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione dei consumatori finali,
  - al **monitoraggio ambientale e della biodiversità** e a progetti di filiera per l'abbattimento dei costi e sviluppo del settore produttivo.

#### 4 INTERVENTI DEL SOTTOPROGRAMMA

In coerenza con gli interventi di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 Regione Lombardia intende attivare gli interventi previsti dal Piano Strategico Nazionale della PAC con l'eccezione dell'intervento E "*collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura*" che sarà svolto esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del Sottoprogramma del Ministero.

Pertanto, nell'ambito del Sottoprogramma regionale verranno realizzati:

- **Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori.**



## Regione Lombardia

L'intervento contribuisce all'O.S. 2 in quanto finalizzato ad elevare le competenze ed il grado di professionalità di tutti gli apicoltori al fine di migliorare l'efficienza gestionale e la competitività degli allevamenti apistici attraverso il trasferimento e la circolazione delle conoscenze nonché lo scambio di buone pratiche per la gestione sostenibile degli alveari. Inoltre, contribuisce all'O.S. 3 in quanto promuove l'aggregazione degli operatori e il rafforzamento della filiera. L'intervento contribuisce all'O.S. 6 poiché mira a diffondere la conoscenza e l'applicazione di tecniche e strumenti finalizzati a preservare la fondamentale azione degli insetti pronubi a favore dell'ambiente.

- **Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.**

L'intervento mira a sostenere investimenti materiali e immateriali a beneficio delle aziende apistiche, favorendo la competitività e l'innovazione nel settore dell'apicoltura e altre azioni tra cui:

- 1) la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroa;
- 2) la prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici nonché al sostegno del benessere dell'alveare in caso di condizioni climatiche avverse accertate;
- 3) il ripopolamento del patrimonio apistico;
- 4) la razionalizzazione della transumanza;
- 5) il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione.

Le azioni 1) e 2) concorrono alla realizzazione dell'O.S. 2 poiché consentono di contrastare le cause di cali di produttività che impattano sulla redditività e competitività del settore.

Le azioni 3) e 4) concorrono alla realizzazione dell'O.S. 6 poiché favoriscono la resilienza degli sciami e la loro funzione pronuba nelle aree minacciate da perdita di biodiversità, oltre che a sopperire alla carenza di pascolo.

L'azione 5) contribuisce alla realizzazione dell'O.S. 2 laddove migliora la competitività e l'orientamento al mercato e all'O.S. 8 perché migliora le condizioni di sicurezza e benessere degli addetti nelle aziende apistiche.

Tutte le azioni concorrono all'O.S. 3 in quanto finalizzate a favorire l'aggregazione tra gli operatori in chiave di filiera.

- **Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura.**

Lo scopo di tale intervento è favorire la conoscenza economica e strutturale del settore e della filiera, approfondire la conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche e qualitative del miele e degli altri prodotti apistici, in particolare attraverso l'identificazione e la valutazione dei parametri importanti per le caratterizzazioni del miele e la commercializzazione, la promozione e la diffusione dei prodotti di qualità attraverso una maggiore sensibilizzazione dei consumatori.

### 5 AZIONI DEL SOTTOPROGRAMMA

Regione Lombardia intende attivare le Azioni previste dal Piano Strategico PAC Nazionale relative



## Regione Lombardia

agli interventi A e B ed F.

L'azione F2 non verrà realizzata in quanto non consente di effettuare indagini a carattere regionale.

**A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o sui canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.**

L'azione consente la formazione dei tecnici apistici, anche mediante la partecipazione a percorsi di aggiornamento anche di livello nazionale, per i quali si riconoscono le spese di iscrizione nonché quelle di viaggio/alloggio.

È riconosciuto l'abbonamento a riviste cartacee quale strumento didattico tradizionale di informazione.

**A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori<sup>3</sup>, con riferimento a:**

- interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni,
- introduzione di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione,
- temi della tutela e della conservazione della popolazione apistica nazionale, nonché al miglioramento genetico e del controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api.

L'assistenza tecnica viene inoltre realizzata mediante:

- visite aziendali,
- reperibilità dei tecnici apistici,
- prove di campo volte al miglioramento delle tecniche di conduzione degli alveari per incrementare l'efficienza gestionale e la competitività degli allevamenti apistici,
- monitoraggi ambientali e dello stato di salute dell'alveare,
- interventi volti a contrastare il fenomeno dello spopolamento degli alveari come da protocollo regionale di cui al D.d.u.o. n. 9528 del 13 luglio 2021,

In dettaglio, le priorità di intervento per le azioni di assistenza tecnica riguardano le questioni sanitarie, la prevenzione di danni da eventi climatici e da avvelenamenti. Per le attività di scambio di migliori pratiche, sono prioritarie le pratiche che riguardano la gestione sostenibile degli alveari e delle aziende.

Il sostegno sarà differenziato sulla base delle azioni. Al beneficiario dell'intervento è riconosciuto un sostegno per i costi effettivamente sostenuti:

- per le azioni **a.1 pari al 100%** delle spese ammissibili per corsi di aggiornamento e di formazione, i seminari e convegni, scambio di migliori pratiche. Ad esempio, potranno essere finanziate le spese relative ai compensi per le docenze, per l'affitto delle sale anche virtuali, la produzione di materiali didattici ecc.
- per le azioni **a.2, pari al 90%** delle spese ammissibili per assistenza tecnica e consulenza. Ad esempio, potranno essere finanziate le spese relative al compenso dei tecnici apistici, al materiale di consumo utilizzato esclusivamente durante le dimostrazioni in campo e le azioni formative, spese sostenute per monitoraggi e campionamenti, ecc.

<sup>3</sup> apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia



## Regione Lombardia

### **B1- lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroa;**

l'intervento è finalizzato al miglioramento della resistenza degli alveari contro gli aggressori mediante la riduzione dell'incidenza dei danni causati dalle patologie, in particolare la varroa. Prevede le seguenti sotto-azioni:

- **B1.1** acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti
- **B1.2** acquisto e distribuzione di prodotti veterinari formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

### **B2 – prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattativa a condizioni climatiche in evoluzione**

Considerato che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'alternarsi di eventi estremi, condizionano pesantemente la resa produttiva degli alveari, fino ad annullarla, quest'azione è finalizzata anche al contrasto alle cause di cali della produttività e alla mortalità delle api dovuta a eventi climatici avversi attraverso **l'innalzamento del livello tecnologico, l'introduzione di innovazioni nelle aziende apistiche in grado di monitorare e prevenire le situazioni di emergenza climatica, nonché attraverso il sostegno agli alveari con alimentazione di soccorso**. Prevede le seguenti sotto-azioni:

- **B2.1 prevenzione avversità climatiche**
  - B2.1a** acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api (quali ad esempio sistemi di alert, centraline e sistemi di monitoraggio agrometeorologico).
  - B2.1b** acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari in stati di rischio per la sopravvivenza della colonia legati a fattori sanitari e climatici. In tale contesto possono essere utilizzati e finanziati, ad esempio, sistemi di monitoraggio da remoto del peso degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare e attrezzature utili alla nutrizione di emergenza degli alveari (ad es. nutritori, pompe, miscelatori).  
È compresa la creazione di piattaforme di rilevazione di parametri utili all'allevamento delle api attraverso la messa in rete di sistemi di monitoraggio agrometeorologici e del peso degli alveari
- **B 2.2 alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP.**  
Acquisto di candito e sciroppi zuccherini reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari esclusivamente nei casi accertati di crisi climatica. La crisi climatica è accertata da ISMEA e approvata dal Masaf.

### **B3 – Ripopolamento patrimonio apistico**

L'azione è finalizzata a sostenere il ripristino o l'incremento del patrimonio apistico danneggiato da vari agenti biotici ed abiotici. In dettaglio le sotto-azioni previste sono le seguenti:

- **B3.1** acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (apis mellifera ligustica).
- **B3.2** acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

### **B4 – razionalizzazione della transumanza**



## Regione Lombardia

Questa azione favorisce la pratica del nomadismo con l'obiettivo di incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere anche nelle aree marginali, mediante interventi diretti a favore delle strutture aziendali. In dettaglio le sotto-azioni previste sono le seguenti:

- **B4.2** acquisto di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo
- **B4.3** noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.

L'acquisto delle arnie è già previsto nell'ambito della sotto-azione B1.1

### **B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione**

Questa azione è finalizzata all'acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio; in particolare potranno essere finanziati, ad esempio, gli acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione, conservazione, stoccaggio e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare; materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI).

I beneficiari di tutte le azioni dell'intervento B sono gli apicoltori singoli e le loro forme associate (Organizzazioni di produttori, Associazioni e loro unioni, Federazioni, Cooperative e Consorzi di tutela del settore apistico come definiti dal DM 25 marzo 2016 n. 2173) i cui soci risultino in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione ai sensi del DM 04/12/2009 (BDA).

Per tutte le azioni previste l'intensità del sostegno varia a seconda del beneficiario, per incentivare e rafforzare l'aggregazione del settore. Pertanto, è prevista una percentuale di contribuzione pari al 60% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in caso di apicoltore singolo e una percentuale del 75% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti nel caso in cui il beneficiario sia costituito da una forma associata come precedentemente individuata, così come previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del regolamento 2021/2115 del P.E. e del Consiglio. Solo per l'azione B2.2 la percentuale di contribuzione è pari al 50% dei costi ammissibili.

### **F1- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.**

Possono essere finanziati ad esempio la partecipazione a manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare; la produzione di materiali informativi rivolti ai consumatori, l'organizzazione di concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità (incluse le valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni), ecc. Sono escluse, pertanto, le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali.

Tale azione contribuisce all'O.S. 9 in ragione della capacità di incidere sulla comunicazione verso i cittadini in materia di alimentazione e salute, qualità, salubrità e sostenibilità.



## Regione Lombardia

I beneficiari dell'intervento sono forme associate di apicoltori, come definiti dal DM 25 marzo 2016 n. 2173 (Organizzazioni di Produttori del settore apistico, le Associazioni di apicoltori e loro Unioni, le Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico) e i cui soci siano in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione in BDA ai sensi del D.M. 4/12/09.

I requisiti di eleggibilità saranno basati su criteri di rappresentatività delle associazioni in termini, ad esempio, di numero di associati, numero di alveari censiti dagli associati, copertura territoriale, quantità di miele prodotta dagli associati ecc.

Al beneficiario dell'intervento è riconosciuto annualmente un sostegno per i costi effettivamente sostenuti, pari al 100% delle spese ammissibili.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

## 6 PIANO FINANZIARIO 2023/2027

ANNO: 2023							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	*TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
	A2	270.000,00	630.000,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
B	B1	75.000,00	175.000,00	166.666,67	250.000,00	416.666,67	1.166.666,67
	B2	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B3	9.000,00	21.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	B4	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B5	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	366.666,67	
F	F1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>		<b>540.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>566.666,67</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.366.666,67</b>	<b>2.366.666,67</b>

\*Il totale generale è calcolato sulla percentuale più bassa di contributo.

ANNO: 2024							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	*TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
	A2	270.000,00	630.000,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
B	B1	75.000,00	175.000,00	166.666,67	250.000,00	416.666,67	1.166.666,67
	B2	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B3	9.000,00	21.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	B4	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B5	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	366.666,67	
F	F1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>		<b>540.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>566.666,67</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.366.666,67</b>	<b>2.366.666,67</b>

\*Il totale generale è calcolato sulla percentuale più bassa di contributo.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

ANNO: 2025							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	*TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.155.555,56
	A2	285.000,00	665.000,00	105.555,56	950.000,00	1.055.555,56	
B	B1	75.000,00	175.000,00	166.666,67	250.000,00	416.666,67	1.216.666,67
	B2	39.000,00	91.000,00	86.666,67	130.000,00	216.666,67	
	B3	9.000,00	21.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	B4	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B5	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	366.666,67	
F	F1	36.000,00	84.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>		<b>570.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>592.222,22</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.492.222,22</b>	<b>2.492.222,22</b>

\*Il totale generale è calcolato sulla percentuale più bassa di contributo.

ANNO: 2026							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	*TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.155.555,56
	A2	285.000,00	665.000,00	105.555,56	950.000,00	1.055.555,56	
B	B1	75.000,00	175.000,00	166.666,67	250.000,00	416.666,67	1.216.666,67
	B2	39.000,00	91.000,00	86.666,67	130.000,00	216.666,67	
	B3	9.000,00	21.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	B4	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B5	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	366.666,67	
F	F1	36.000,00	84.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>		<b>570.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>592.222,22</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.492.222,22</b>	<b>2.492.222,22</b>

\*Il totale generale è calcolato sulla percentuale più bassa di contributo.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

ANNO: 2027							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	*TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.155.555,56
	A2	285.000,00	665.000,00	105.555,56	950.000,00	1.055.555,56	
B	B1	75.000,00	175.000,00	166.666,67	250.000,00	416.666,67	2.216.666,67
	B2.1	39.000,00	91.000,00	86.666,67	130.000,00	216.666,67	
	B2.2	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
	B3	9.000,00	21.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	B4	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	166.666,67	
	B5	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	366.666,67	
F	F1	36.000,00	84.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>		<b>720.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.092.222,22</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.492.222,22</b>	<b>3.492.222,22</b>

\*Il totale generale è calcolato sulla percentuale più bassa di contributo.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

## 7 COMPLEMENTARIETÀ E DEMARCAZIONE

### **Intervento A**

#### **Demarcazione con Fear - Akis**

L'erogazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza, formazione, attività dimostrative e di informazione per il settore dell'apicoltura sono realizzati esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale attivato ai sensi dell'art. 55 del paragrafo 1, lettera A del Regolamento (UE) 2021/2115.

Tali azioni, laddove riguardano il settore apistico, saranno finanziate esclusivamente in questo intervento ad eccezione delle azioni legate all'innovazione che invece troveranno spazio nell'intervento di Sviluppo rurale legato all'AKIS e ai Partenariati europei per l'innovazione. La demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC è assicurata, inoltre, dal meccanismo del No double funding.

### **Intervento B da i) a v)**

#### **Demarcazione con investimenti nello sviluppo rurale**

Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (p.e. costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziati con le pertinenti misure di sviluppo rurale.

#### **Demarcazione con L.R. 31/2008 art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane"**

Sono esclusi dal finanziamento mediante i fondi di cui all'art. 24 della L.R. 31/08 tutti gli investimenti, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115. Viceversa, le spese relative a beni immobili, non finanziabili nell'ambito del presente intervento settoriale, potranno essere riconosciute a valere sui fondi di cui alla Legge Regionale n.31/08.

#### **Demarcazione tra ACA18 e Intervento settoriale B iv)**

Regione Lombardia non intende attivare l'intervento ACA 18 per l'anno 2023. Qualora venisse attivato in un secondo momento, gli investimenti di cui al punto iv (razionalizzazione della transumanza - servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo) sono supportati dall'intervento settoriale se l'attività apistica è svolta in aree non comprese in ACA 18 - Impegni per l'apicoltura.

La demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC è assicurata, inoltre, dal meccanismo del No double funding.

### **Intervento F**

#### **Demarcazione con SRG10 Promozione dei regimi di qualità.**

Per le azioni ricomprese in F.1 le spese relative alle azioni di promozione, informazione, comunicazione e commercializzazione relative al settore apistico trovano finanziamento esclusivo nell'ambito dell'intervento settoriale art. 55 del paragrafo 1, lettera A del Regolamento (UE) 2021/2115. Come elemento di demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC, sarà utilizzato il criterio del no double funding.

### **Meccanismo del No double funding**



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Consiste nell'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), un codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La richiesta del CUP è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo".

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, (MGO) e per evitare doppi finanziamenti pubblici sui medesimi beni.

Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto. Basato sulla logica di associare in maniera biunivoca un codice a ciascun progetto d'investimento pubblico, tramite il suo corredo informativo, il CUP deve consentire di identificare puntualmente ciascun intervento e, una volta messo a regime il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), di rilevarne le fasi di avanzamento: si utilizza un'unità di rilevazione unica (il "progetto d'investimento pubblico") e una codifica unica, comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti.

## 8 DIFFUSIONE INFORMAZIONI ED OPPORTUNITÀ DEL SOTTOPROGRAMMA

Le informazioni riguardo le opportunità inerenti al Sottoprogramma apistico regionale verranno diffuse mediante la pubblicazione sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tali informazioni verranno veicolate agli apicoltori anche per tramite delle associazioni regionali.

## 9 CONFRONTO CON LE "FORME ASSOCIATE"

In Lombardia non sono presenti Organizzazioni di Produttori mentre sono attive due associazioni del settore apistico di livello regionale A.A.L. e Apilombardia, (vedi par. 1)

Vi è poi un consorzio – Consorzio Qualità Miele Varesino – che si occupa anche della DOP ma non ha ancora ottenuto il riconoscimento Ministeriale quale consorzio di tutela.

Seppur non molto diffusa in regione, la realtà cooperativa vede attive in Lombardia due società con sede legale sul territorio:

Apibrescia e ApiSondrio con circa 400 soci ciascuna ed oltre 12.000 alveari nel complesso.

Le cooperative si occupano di vendita di materiale apistico per gli apicoltori associati e forniscono loro alcuni servizi come il laboratorio di smielatura, di deumidificazione del miele, del candito e di lavorazione dei fogli cerei.

Un discorso a parte merita CONAPI Soc. Cooperativa Agricola che opera a livello nazionale ed è attivo in Lombardia con 20 soci e oltre 6.200 alveari attivi.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Per assicurare il confronto con le forme associate rappresentative del contesto regionale sono stati organizzati diversi incontri con le associazioni di apicoltori di rilevanza regionale ed altre forme associate/portatrici di interesse.

Non ultima si rimarca una fitta corrispondenza informale di aggiornamento e condivisione documenti con i soggetti di cui sopra.

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4609**  
**Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo «PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies - ID 101214506 - Presentato a valere sul programma LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2024-CET) - Autorizzazione della Direzione generale Ambiente e clima, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma Europeo LIFE istituito con il Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021;
- la call LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2024-CET) per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito del Programma LIFE, con scadenza 19 settembre 2024;
- la d.g.r. n. XI/7420 del 30 novembre 2022 «Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027», che, tra le altre cose, disciplina il Gruppo per la Progettazione Europea (GPE), deputato ad esprimere un parere sulle proposte progettuali da candidare all'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale accesso al cofinanziamento regionale;
- il decreto 12712 del 30 agosto 2023 di costituzione del GPE per la XII Legislatura, in attuazione della d.g.r. 7420/2022;
- il decreto 13030 del 4 settembre 2024 di proroga del GPE;

Preso atto che la DG Ambiente e Clima ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies» - nell'ambito del Programma LIFE, che vede Regione Lombardia in qualità di partner unitamente ai seguenti partner: EURAC Research, capofila (IT), Technische Universität Wien (AT), E-Think Energy Research (AT), Fedarene – European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment (BE), AURA Energy – Auvergne-Rhone-Alpes Energie Environment (FR), Alba Local Energy Agency (RO), AdEPORTO – Agencia de Energia do Porto (PT);

Dato atto che:

- il GPE ha espresso in data 17 settembre 2024 parere favorevole rispetto alla candidatura della proposta progettuale, con conseguente accantonamento della relativa quota di cofinanziamento regionale per un importo di € 3.656,94;
- il Capofila del progetto ha provveduto ad inoltrare la candidatura del progetto alla Commissione europea;

Rilevato che il budget complessivo del progetto candidato ammontava a € 1.841.892,65, così determinato:

- € 1.749.798,02, quale finanziamento a carico della Commissione Europea;
- € 92.094,63 quale cofinanziamento complessivo a carico dei soggetti proponenti;
- € 201.917,56, quale budget a carico di Regione Lombardia, di cui € 191.821,68 a valere sulle risorse europee del Programma LIFE e € 10.095,88 quale cofinanziamento di Regione Lombardia, di cui € 3.656,94 a valere sul cofinanziamento regionale per la partecipazione ai PGD e la quota restante coperta a valere sul contributo di funzionamento di ARIA s.p.a.;

Dato atto che la Commissione europea, in data 22 gennaio 2025, ha ammesso il progetto PLANtoACT alla fase di negoziazione e successiva contrattualizzazione nell'ambito del Programma LIFE;

Tenuto conto che la scheda di cui all'Allegato 1 individua sinteticamente i contenuti del progetto, così come approvati dal GPE in data 17 settembre 2024;

Dato atto che nell'ambito del progetto la società ARIA s.p.a. rivestirà un ruolo di supporto tecnico e di supporto all'attività di rendicontazione del progetto, come esplicitato nella scheda di cui all'Allegato 1 e come espressamente indicato nella proposta progettuale presentata;

Evidenziato che il cofinanziamento regionale, di importo massimo pari a € 3.656,94, trova copertura al capitolo 19.01.110.15101 relativo al cofinanziamento regionale la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea del Bilancio pluriennale 2025-2027

che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione per annualità:

- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2025;
- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2026;
- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2027;

Dato atto che è stato individuato quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della DG Ambiente e Clima e quale responsabile amministrativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Clima, Emissioni e Agenti Fisici;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla già citata d.g.r. n. XI/7420 del 30 novembre 2022, la DG potrà recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione europea che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

- Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
- A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare la partecipazione regionale al progetto europeo PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies, finanziato a valere sul Programma LIFE, così come descritto sinteticamente nella scheda allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che individua sinteticamente i contenuti del progetto, così come approvati dal Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) in data 17 settembre 2024;

2. di autorizzare la Direzione Generale Ambiente e Clima, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione, dando mandato al Dirigente della UO Clima, Emissioni e Agenti Fisici della DG Ambiente e Clima di mettere in atto gli adempimenti procedurali necessari all'avvio del progetto «PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies»;

3. di stabilire che la quota di cofinanziamento regionale, pari a un massimo di € 3.656,94, trova copertura sul capitolo 19.01.110.15101 relativo al cofinanziamento regionale per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea del Bilancio pluriennale 2025-27, che presenta la necessaria disponibilità con la ripartizione così prevista:

- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2025;
- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2026;
- € 1.218,98 sull'esercizio finanziario 2027;

4. di prevedere che la DG competente proceda all'istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all'attuazione del progetto PLANtoACT – Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies provvedendo altresì al trasferimento delle risorse di competenza di ARIA s.p.a.;

5. di individuare quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della DG Ambiente e Clima e quale responsabile amministrativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Clima, Emissioni e Agenti Fisici;

6. di autorizzare il Direttore a recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione europea che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Giovanni Leo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1 – SCHEDE SINTETICHE DELLA CANDIDATURA**

(i contenuti sono stati approvati dal Gruppo per la Progettazione Europea e sono conseguenti all'esito della negoziazione con la Commissione europea)

<b>1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO</b>	
<b>Titolo Progetto</b>	Bridging the Gap from Planning to Action: Capacity Building for Regions and Municipalities in Implementing Clean Energy Transition Strategies
<b>Acronimo</b>	PLANtoACT
<b>Programma specifico</b>	LIFE
<b>Sottoprogramma</b>	
<b>Denominazione della call for proposal</b>	call LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2024-CET)
<b>Scadenza per la presentazione della candidatura</b>	19 settembre 2024
<b>Durata del progetto</b>	36 mesi (1 ottobre 2025 – 30 settembre 2028)
<b>Programmazione regionale (RA PRS)</b>	5.1.1 Promuovere la neutralità carbonica per mitigare i cambiamenti climatici 5.1.2 Incentivare l'efficiamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche 5.1.5 Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni
<b>Motivazioni ed obiettivi del progetto</b>	- preparare il territorio all'attuazione della direttiva 2023/1791, che prevede la predisposizione di piani di riscaldamento e raffrescamento da parte delle Regioni e dei Comuni sopra i 45.000 abitanti; - sviluppare un modello per la pianificazione energetica integrato e spazialmente dettagliato - sviluppare il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di pianificazione; - migliorare la capacità delle autorità regionali e locali rispetto alla pianificazione ed alla gestione degli interventi, attraverso azioni di formazione/informazione su temi legali, tecnici e finanziari; - definire la struttura di governance per l'implementazione ed il monitoraggio dei piani; - disseminazione delle metodologie e dei risultati del progetto
<b>Attività e risultati attesi di Regione Lombardia</b>	- creazione di un data-base dei dati necessari al processo di pianificazione energetica regionale e locale; - definizione di un modello a supporto delle attività di pianificazione sul territorio lombardo; - coinvolgimento degli stakeholders nel processo di pianificazione; - definizione del processo di pianificazione e attuazione degli interventi nei tre enti pilota (Rho, Lecco e Lodi); - incremento delle capacità tecniche ed amministrative delle autorità regionali e locali coinvolte;
<b>Ruolo di Regione Lombardia</b>	Partner
<b>Partecipazione del SIREG</b>	ARIA Spa
<b>Ruolo del SIREG</b>	Supporto a Regione Lombardia

**LEGENDA:**

- *Partner associato: partecipa con attività direttamente collegate al progetto, ma senza implicazioni finanziarie.*
- *Co-finanziatore: sostiene con proprie risorse finanziarie l'attività di uno o più partner di progetto.*

<b>2. ANAGRAFICA DIREZIONE GENERALE PARTECIPANTE</b>	
<b>Direzione Generale</b>	Ambiente e Clima
<b>Unità Organizzativa</b>	Clima, Emissioni e Agenti Fisici
<b>Struttura</b>	

<b>3. ANAGRAFICA RESPONSABILI</b>	
<b>Responsabile legale</b>	Dario Fossati
<b>Dirigente responsabile</b>	Gian Luca Gurrieri
<b>Referente operativo</b>	Silvia Galante

4. PARTENARIATO DI PROGETTO		
Ruolo	Denominazione Ente/Organizzazione	Nazionalità
Capofila	EURAC Resarch	Italia
Partner	Technische Universitat Wien	Austria
Partner	E-Think Energy Research	Austria
Partner	Fedarene – European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment	Belgio
Partner	Aura Energy - Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement	Francia
Partner	Alba Local Energy Agency	Romania
Partner	AdEPORTO - agenzia per l'energia della città di Porto	Portogallo

5. PIANO FINANZIARIO DI REGIONE LOMBARDIA													
<b>Budget complessivo RL nel progetto</b>	€ 73'138,78 (budget RL totale) - € 69'481,84 a carico UE (95%) - € 3.656,94 a carico di Regione (5%)												
<b>Richiesta di accesso al cofinanziamento regionale</b>	<table border="1"> <tr> <td>Anno 2025 1.218,98 €</td> <td>Anno 2025 1.218,98 €</td> </tr> <tr> <td>Anno 2026 1.218,98 €</td> <td>Anno 2026 1.218,98 €</td> </tr> <tr> <td>Anno 2027 1.218,98 €</td> <td>Anno 2027 1.218,98 €</td> </tr> <tr> <td><b>Totale 3.656,94 €</b></td> <td><b>Totale 3.656,94 €</b></td> </tr> <tr> <td><i>di cui spese correnti (capitolo 19.01.110.15101)</i></td> <td><i>di cui spese in conto capitale (capitolo 19.01.205.15102)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-----</td> </tr> </table>	Anno 2025 1.218,98 €	Anno 2025 1.218,98 €	Anno 2026 1.218,98 €	Anno 2026 1.218,98 €	Anno 2027 1.218,98 €	Anno 2027 1.218,98 €	<b>Totale 3.656,94 €</b>	<b>Totale 3.656,94 €</b>	<i>di cui spese correnti (capitolo 19.01.110.15101)</i>	<i>di cui spese in conto capitale (capitolo 19.01.205.15102)</i>		-----
Anno 2025 1.218,98 €	Anno 2025 1.218,98 €												
Anno 2026 1.218,98 €	Anno 2026 1.218,98 €												
Anno 2027 1.218,98 €	Anno 2027 1.218,98 €												
<b>Totale 3.656,94 €</b>	<b>Totale 3.656,94 €</b>												
<i>di cui spese correnti (capitolo 19.01.110.15101)</i>	<i>di cui spese in conto capitale (capitolo 19.01.205.15102)</i>												
	-----												
<b>Eventuale cofinanziamento a carico della Direzione (a copertura delle spese di personale e delle spese generali che sono escluse, in base alla DGR n. XI / 7420 del 30/11/2022, dal cofinanziamento regionale)</b>	-												

6. PIANO FINANZIARIO DEGLI ENTI/SOCIETÀ/AGENZIE SIREG	
<b>Ente/Società/Agenzia SIREG</b>	ARIA Spa
<b>Ruolo del SIREG</b>	Supporto a Regione Lombardia
<b>Attività in capo al SIREG nel progetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto tecnico alle attività in carico a Regione:</li> <li>- creazione di un data-base dei dati necessari al processo di pianificazione energetica regionale e locale;</li> <li>- definizione di un modello a supporto delle attività di pianificazione sul territorio lombardo;</li> <li>- coinvolgimento degli stakeholders nel processo di pianificazione;</li> <li>- definizione del processo di pianificazione e attuazione degli interventi nei tre enti pilota (Rho, Lecco e Lodi);</li> <li>- incremento delle capacità tecniche ed amministrative delle autorità regionali e locali coinvolte;</li> <li>- supporto alle attività di rendicontazione del progetto</li> </ul>
<b>Budget complessivo SIREG nel progetto</b>	€ 128'778,78 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 122'339,84 € a carico dell'UE (95%)</li> <li>• € 6'438,94 € a carico di ARIA Spa (5%)</li> </ul>

<b>Richiesta di accesso al cofinanziamento regionale</b>	Anno... €		
	Anno... €		
	Anno... €		
	<b>Totale €</b>		
	<i>di cui spese correnti (capitolo 19.01.110.15101)</i>	Anno... €	
	Anno... €		
	Anno... €		
	<b>Totale €</b>		
	<i>di cui spese in conto capitale (capitolo 19.01.205.15102)</i>	Anno... €	
	Anno... €		
	Anno... €		
	<b>Totale €</b>		

**LEGENDA:**

- *Partner associato: partecipa con attività direttamente collegate al progetto, ma senza implicazioni finanziarie.*

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 26 giugno 2025 - n. 9137

**Approvazione Avviso per l'adesione dei comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025, a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027, Priorità 3 Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Viste:

- la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021;
- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Giuste radici per chi cresce del 28 marzo 2022, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata;

Richiamati gli atti di programmazione europea e in particolare:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale» (2016/2017 (INI)) che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;
- le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 155/02) in cui - fra l'altro - il Consiglio ribadisce il suo impegno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata lungo tutto l'arco della vita;
- la Comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, sancisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociale;
- la Comunicazione della Commissione europea del 5 marzo 2020 «Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» che definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire entro il 2025 in materia di parità tra uomini e donne, incluso il superamento del divario di genere nel mercato del lavoro nonché nell'assistenza familiare;
- la d.g.r. n. XI/1818 del 2 luglio 2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020», nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- il Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e

al documento Coesione Italia 2021-2027;

- il d.d.u.o. 6 settembre 2024 n. 13139 «Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE +2021-2027 - Modifica decreto n. 16593 del 26 ottobre 2023»;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2025, n. 7710 approvazione della revisione del Sistema di Gestione e Controllo (S.G.E.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 (versione n. 2.0);

Richiamate, inoltre:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e s.m.i., che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Dato atto che con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023 è stato approvato il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura» che adotta quale obiettivo ambito strategico il numero 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;

Richiamati:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFFPR008);
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, fra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- i criteri di selezione delle operazioni del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il decreto n. 13139 del 6 settembre 2024 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027»;

Vista la d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025 «Approvazione Misura Nidi Gratis Plus programmazione per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione Sociale, ESO4.11, Azione K.5)» con la quale:

- sono state definite le indicazioni strategiche e operative in un arco di tempo più ampio a favore di una programmazione più efficace ed efficiente, pertanto valide per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione nazionale e/o regionale;
- è stata istituita la misura «Nidi Gratis Plus» per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, in favore dei nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro, come declinata all'allegato A parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

- è stata approvata la dotazione finanziaria per l'attuazione della misura «Nidi Gratis Plus» per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 risorse pari ad euro 60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 per ciascun anno educativo, che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale esercizi 2026, 2027 e 2028, subordinatamente all'approvazione del p.d.l. di Assestamento del bilancio 2025 - 2027 da parte del Consiglio regionale, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;
- sono stati demandati alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni per ciascuna annualità e dell'Avviso per l'adesione da parte delle famiglie, per ciascuna annualità;
- è stato adottato per l'edizione 2025-2026 un criterio per l'assegnazione delle risorse finanziarie a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS per ciascun nucleo familiare, fino a concorrenza della dotazione prevista per ciascun anno educativo dalla misura pari ad euro 20.000.000,00 utilizzando i seguenti parametri:
  - per le famiglie con ISEE minorenni 0 - 20.000,00 euro un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11, come già previsto per la misura nazionale, e il valore della retta media confermata eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla base delle informazioni relative ai dati consolidati delle misure precedenti e tenuto conto del potenziale incremento delle rette come esplicitato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 - 25.000,00 euro un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11 e un valore massimo della retta eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale fino a 100,00 euro mensili;
- è stato infine previsto di erogare per ciascuna edizione una quota di anticipo ai Comuni, fino a un massimo del 30% del contributo erogabile sulla base dei dati storici delle precedenti edizioni;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell'obiettivo ESO4.11 consente di attuare una programmazione triennale della Misura «Nidi Gratis Plus», come meglio specificato più sopra, anche alla luce delle economie sulle dotazioni finanziarie della misura «Sprint! Lombardia Insieme» e della misura «Nidi Gratis - Bonus 2023/2024»;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata d.g.r. n. 4593/2025 l'Avviso per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato che il presente intervento si configura come sostegno alle persone e che gli operatori sono soggetti pubblici e privati autorizzati, convenzionati con i Comuni, ricompresi all'interno del sistema integrato di educazione e di istruzione di potestà statale istituito dal d.lgs. n. 65/2017 e che, pertanto, svolgono un'attività di carattere non economico per la parte di posti convenzionati e per i quali dovranno tenere una contabilità separata, che non rileva rispetto alla nozione di impresa e quella di attività economica riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività economica» e dunque l'intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato, come da parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B) della d.g.r. n. 2340/2024 e di cui al d.s.g. n.

8804/2024 acquisito nella seduta del 17/6/25 relativamente alla d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025;

Attestato che il presente provvedimento è coerente dal punto di vista sostanziale e formale rispetto alla d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025 istitutiva dell'aiuto regionale e che non introduce alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata o ai fini degli elementi di cui all'art. 107.1 TFUE; pertanto, non è necessario il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ai sensi dell'Allegato 2 al d.s.g. n. 8804/2024;

Dato atto che la Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 è stata presentata ad ANCI in data 5 giugno 2025;

Visto, altresì, il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ di Regione Lombardia (prof. reg. n. E1.2025.0618880 del 18 giugno 2025);

Vista l'informativa del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 11 giugno 2025;

Vista la comunicazione del 25 giugno 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in particolare, la d.g.r. n. 3547 del 9 dicembre 2024 «XIX Provvedimento Organizzativo 2024» che ha conferito al dott. Roberto Daffonchio l'incarico di Dirigente della U.O. Famiglia, Pari opportunità, Volontariato e Terzo settore presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

## DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, come da Allegato A, e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione dell'Avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A1\_Facsimile Scheda riassuntiva Adesione;
- Allegato A2\_Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato A3\_Facsimile Atto per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali;

2. di dare atto che ai sensi della d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025 per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 è stata prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 20.000.000,00 come specificato in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Roberto Daffonchio

----- • -----



## Allegato A

**PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5**

**AVVISO PER L'ADESIONE DA PARTE DEI COMUNI  
ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026**

**INDICE**

A.1 Finalità e obiettivi .....	3
A.2 Riferimenti normativi.....	4
A.3 Soggetti beneficiari .....	6
A.4 Soggetti destinatari dell'avviso .....	7
A.5 Soggetti destinatari della misura .....	8
A.6 Dotazione finanziaria.....	9
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione .....	9
C.1 Presentazione delle domande .....	11
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	15
C.3 Istruttoria .....	15
C3.a Modalità e tempi del processo .....	15
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	15
C3.c Integrazione documentale .....	15
C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	15
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione .....	16
C4.a Adempimenti post concessione.....	16
C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione .....	16
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	17
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	18
D.3 Proroghe dei termini.....	19
D.4 Ispezioni e controlli.....	19
D.5 Monitoraggio dei risultati .....	19
D.6 Responsabile del procedimento .....	20
D.7 Trattamento dati personali .....	20
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti .....	20
D.9 Definizioni e glossario.....	22
D.10 Allegati/Informative e istruzioni .....	22

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia nell'ambito della Priorità 3 "Inclusione sociale" del Programma FSE+ 2021-2027, obiettivo specifico ESO4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" - Azione k.5 "Sostegno all'accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura" promuove la misura "Nidi Gratis Plus - 2025/2026", in continuità rispetto alle iniziative precedenti così come previsto dalla D.G.R. n. 4593 del 23/06/2025.

Regione Lombardia ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle madri, e di contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici o in posti in nidi e micro-nidi privati autorizzati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali.

Data la necessità di favorire una più ampia integrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno alla famiglia e alla conciliazione, la presente misura regionale viene realizzata in sinergia con la misura c.d. "Bonus nido nazionale", che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell'ISEE. Con riferimento alla misura nazionale, infatti, con l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni sono state introdotte nuove modalità di erogazione della prestazione, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile erogato da INPS, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola retta, nel limite di importo massimo mensile, di 272,73 euro per 10 mensilità e 272,70 per l'undicesima riferito alla prima fascia ISEE 0-25.000,00 euro e, ai sensi delle modifiche recate dalla citata legge di Bilancio, nel limite di 327,27 euro per 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima, in favore dei nuclei familiari con nuovi nati dal 1° gennaio 2024 che frequentano il nido.

Inoltre, dapprima la legge n. 213 del 30/12/2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", ha previsto l'incremento del contributo mensile erogato da INPS fino a € 327,27 per 11 mensilità, per i nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e con ISEE inferiore a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e successivamente la legge n. 207 del 30/12/2024 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, all'articolo 1, comma 210 ha disposto: "All'articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,» sono soppresse.".

Si è pertanto ritenuto di proseguire come per le annualità precedenti con la rimodulazione dell'intervento regionale per garantire l'abbattimento, in favore dei nuclei familiari con ISEE Minorenni fino a 25.000 euro, delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati autorizzati convenzionati, mediante un contributo a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da

INPS, da erogare direttamente ai Comuni. In aggiunta, si è valutato di confermare per l'edizione 2025/2026 quanto già disposto nell'edizione 2024/2025 prevedendo per le famiglie con ISEE 20.000,01 - 25.000,00 un contributo massimo eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale pari a 100,00 euro mensili.

In attuazione della D.G.R. n. n. 4593 del 23/06/2025 e in linea con la scelta di *governance* della Misura di operare in stretta sinergia e sintonia con i Comuni per l'attuazione della Misura, con il presente Avviso, Regione Lombardia individua i requisiti per la partecipazione dei Comuni interessati, al fine di definire, con successivo atto, l'elenco dei Comuni e delle relative strutture pubbliche e/o private autorizzate e convenzionate con i Comuni (asili nido e micro-nidi).

I nuclei familiari (coppie o monogenitori), per accedere al beneficio dell'abbattimento dei costi della retta previsto dalla Misura "Nidi Gratis Plus - 2025/2026", devono usufruire del servizio nido o micro-nido in una delle strutture indicate dai Comuni e ammesse in fase di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus - 2025/2026.

## A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 155/02) in cui – fra l'altro – il Consiglio ribadisce il suo impegno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata lungo tutto l'arco della vita.
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale" (2016/2017(INI)) che sottolinea come "la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri".
- Comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2017 "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, sancisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociale.
- Comunicazione della Commissione europea del 5 marzo 2020 "Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" che definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire entro il 2025 in materia di parità tra uomini e donne, incluso il superamento del divario di genere nel mercato del lavoro nonché nell'assistenza familiare.
- Raccomandazione (UE) n. 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una Garanzia europea per l'infanzia.

- Decisione di esecuzione della Commissione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022 che approva il Programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia.
- Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi.
- D.G.R. n. XI/1818 del 02/07/2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia.
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese.
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021- 2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022.
- D.G.R. n. XI/6884 del 05 settembre 22 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea.
- D.D.U.O. n. 16593 del 26/10/2023 "Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027- modifica decreto n. 12942 del 13/09/2022"
- Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022.
- Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027.
- L.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. "Politiche regionali per la famiglia" che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie.
- L.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione.
- L.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro.
- D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e ss.mm.ii.
- Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) *Giuste radici per chi cresce* del 28 marzo 2022, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021.
- Misura nazionale di agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, della legge 27

dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2021, n. 238), c.d. "Bonus nido nazionale".

- Legge n. 213 del 30/12/2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, all'articolo 1, comma 177, lettera b), che ha disposto: "con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro".
- Legge n. 207 del 30/12/2024 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, all'articolo 1, comma 210 ha disposto: "All'articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,» sono soppresse".
- D.G.R. n. 262 del 11 maggio 2023 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale", con la quale è stata approvata la proposta di Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura che prevede, tra l'altro, il potenziamento del "Sistema Famiglia Lombardo", quale offerta integrata di interventi a sostegno della famiglia con una particolare attenzione al benessere e allo sviluppo socio-emotivo e cognitivo dei minori;
- D.G.R. n. X/6716 del 14 Giugno 2017 "Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018" che approvava la misura per l'annualità 2017-18 con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità economica e sociale attraverso il consolidamento dei posti di lavoro e l'uscita dallo stato di inattività.
- D.G.R. n. XI/4 del 4 Aprile 2018 "AMPLIAMENTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS 2018-2019" che approva la Misura per l'annualità 2018-19 in continuità e ampliamento rispetto all'edizione 2017-18.
- D.G.R. n. XI/1668 del 27 Maggio 2019 "APPROVAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2019-2020 – POR FSE 2014/2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)", che approva la Misura per l'annualità 2019-20 in continuità e ampliamento rispetto all'edizione 2018-19.
- D.G.R. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 "APPROVAZIONE NIDI GRATIS – BONUS 2020/2021 – POR FSE 2014/2020 – ASSE II – AZIONE 9.3.3)", che approva la Misura per l'annualità 2020-21.
- D.G.R. n. XI/4929 del 21/06/2021 "APPROVAZIONE NIDI GRATIS – BONUS 2021/2022 – POR FSE 2014/2020 – ASSE II – AZIONE 9.3.3)", che approva la Misura per l'annualità 2021-22.
- D.G.R. n. XI/6617 del 04/07/2022 "APPROVAZIONE NIDI GRATIS – BONUS 2022/2023", che approva la Misura per l'annualità 2022-23.
- D.G.R. n. XII/405 del 05/06/2023 "APPROVAZIONE NIDI GRATIS – BONUS 2023/2024", che approva la Misura per l'annualità 2023-24.
- D.G.R. n. 2744 del 15/07/2024 "APPROVAZIONE NIDI GRATIS PLUS 2024/2025", che approva la Misura per l'annualità 2024-25.
- D.G.R. n. 4593 del 23/06/2025. "APPROVAZIONE DELLA MISURA "NIDI GRATIS PLUS" - PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5)".

### A.3 Soggetti beneficiari

Soggetto beneficiario, ai sensi delle regole dei fondi europei, è Regione Lombardia, Ente pubblico locale conformemente alla classificazione ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche di cui alla Gazzetta Ufficiale

del 30.9.2015), che contiene l'elenco delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001, art.1, comma 2, con una suddivisione tra Amministrazioni centrali e locali che indica tra queste ultime anche le Amministrazioni Regionali.

#### **A.4 Soggetti destinatari dell'avviso**

Possono partecipare al presente Avviso i Comuni in forma singola o associata (ad esempio i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane).

Nel caso di presentazione in forma di Ufficio di Piano, l'Ente Capofila presenta la domanda assumendo la funzione di referente unico per tutti i Comuni aderenti all'Ambito; pertanto, tutti gli adempimenti relativi alla Misura sono in capo all'ente capofila ed è inibita la presentazione della domanda da parte del singolo Comune.

I requisiti che devono possedere i Comuni sono i seguenti:

##### **1. Compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi)**

Per "compartecipazione alla spesa" si intende ogni risorsa attivata dal Comune per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, migliorarne la qualità/capacità di risposta ai bisogni delle famiglie o favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie. Nello specifico:

- nel caso siano presenti strutture comunali: la compartecipazione è garantita dal fatto che il Comune abbia attivato delle risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (es. attraverso la messa a disposizione degli spazi utilizzati);
- nel caso di strutture private autorizzate convenzionate: il Comune deve partecipare al costo del servizio integrando con un'agevolazione la retta per la frequenza dell'utente a carico delle famiglie, in relazione alle fasce ISEE adottate, o garantire altre forme di compartecipazione opportunamente attestate tramite documentazione idonea da presentare in fase di adesione, che verrà valutata in sede istruttoria.

Non è prevista una quota minima di compartecipazione da parte del Comune per l'accesso alla Misura.

##### **2. Adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi a titolarità pubblica o privati autorizzati)**

In relazione a tale requisito, si specifica che i Comuni con asili nido/micro-nidi, che al momento della pubblicazione del presente Avviso non si siano già dotati di Deliberazione di approvazione delle Tariffe o Documento equivalente, dovranno necessariamente adottarlo prima della presentazione della domanda di adesione alla Misura.

Inoltre, in relazione a tale requisito i Comuni dovranno indicare se l'adozione di agevolazioni tariffarie differenziate su base ISEE si applica esclusivamente a residenti, oppure anche a:

- non residenti, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale, Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente;
- residenti in Comuni con i quali sussistono specifici rapporti di convenzioni, da evidenziare allegando apposita documentazione a sistema;
- altre fattispecie previste dal Regolamento comunale.

**3. Essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2025-2026 per l'acquisto di posti in convenzione con asili nido e/o micro-nidi privati autorizzati**

In relazione a tale requisito, si specifica che i Comuni con asili nido/micro-nidi privati autorizzati, che al momento della pubblicazione del presente Avviso non si siano già dotati di convenzione per l'acquisto dei relativi posti per l'annualità 2025-2026 dovranno necessariamente perfezionarla prima della presentazione della domanda di adesione alla Misura. La convenzione deve prevedere la copertura dell'intero anno educativo 2025-2026. Qualora la convenzione scada successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione e prima del 31 luglio 2026, il Comune dovrà impegnarsi in fase di adesione a sottoscrivere alla scadenza della stessa una nuova convenzione, a copertura dell'anno educativo e alle medesime condizioni della convenzione in essere alla data di presentazione della domanda.

La convenzione **deve essere sottoscritta da entrambe le parti** e contenere chiaramente l'indicazione relativa al numero dei posti acquistati che dovranno corrispondere a quanto dichiarato a sistema.

Inoltre, anche per le strutture comunali o comunali date in concessione a privati **localizzate nel territorio di un Comune differente da quello che sta presentando domanda**, sarà necessario allegare documentazione che indichi un accordo tra i Comuni interessati.

**4. Per i Comuni che hanno già partecipato alla edizione della misura 2024-2025, non aver applicato per le famiglie con ISEE 0-20.000,00 euro e per le famiglie con ISEE compreso tra 20.000,01 e 25.000 euro per l'annualità 2025-2026 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2024-2025, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%.**

Nel caso di aumenti della quota di retta a carico della famiglia riconducibili, per espressa dichiarazione da parte del Comune, a cambio di gestione del servizio (per esempio, da pubblico a privato o viceversa) oppure a cambio delle modalità di calcolo delle rette (per esempio, da scaglioni ISEE a funzione lineare) che eccedano la percentuale consentita, Regione Lombardia si riserva di effettuare specifiche valutazioni in fase di istruttoria.

### **A.5 Soggetti destinatari della misura**

I soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie ammessi alla misura. I bambini dovranno frequentare nidi e micronidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (Comune in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate, relativi a strutture ammesse in fase di adesione alla misura.

La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale di funzionamento del nido o Carta dei Servizi/Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente in relazione al proprio ISEE.

**La quota parte della retta a carico dei genitori coperta dalla misura è calcolata al netto dell'importo rimborsabile da INPS.**

I nuclei familiari (coppie o monogenitori) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) **figli di età compresa 0-3 anni** iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati autorizzati, relativi a strutture ammesse alla misura;
- b) indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità – sulla base della normativa **ISEE inferiore o uguale a € 25.000** (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159).  
Nello specifico, come previsto all'art. 7 del DPCM 159/2013 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, **il nucleo familiare deve essere in possesso dell'attestazione ISEE minorenni**, secondo le modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare, e salvo presentazione di attestazione ISEE differente secondo i casi previsti dalla normativa; nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia la domanda non sarà accolta;
- c) **retta mensile a carico dei genitori superiore all'importo rimborsabile da INPS**, pari a 272,73 euro per 10 mensilità e 272,70 per l'undicesima, e ai sensi delle modifiche recate dalla citata legge di Bilancio, nel limite di 327,27 euro per 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima, nei casi previsti dalla misura nazionale (nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 che frequentano il nido).  
Si precisa che le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario; rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "Bonus Inps".

## A.6 Dotazione finanziaria

Per l'abbattimento dei costi delle rette in favore delle famiglie destinatarie della Misura saranno previste, con successivo Avviso di prossima pubblicazione rivolto alle Famiglie (coppie o monogenitoriali), risorse complessive pari ad Euro 20.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione del PdL di Assestamento del bilancio 2025 – 2027 da parte del Consiglio regionale, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di "buoni servizio" ai soggetti destinatari di cui al punto A.5, con modalità indiretta di erogazione – all'operatore in nome e per conto del destinatario. Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni contribuendo all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori in possesso dei requisiti di cui al punto A.5 **per la frequenza del proprio figlio/a presso i nidi e micro-nidi ammessi alla Misura**, determinata nel rispetto del regolamento comunale/Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente, **e differenziata in base alle fasce ISEE, con esclusivo riferimento alla quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS**. L'abbattimento dei costi della retta **non**

**può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa, etc.), se non compresi all'interno della retta.**

Il contributo regionale a copertura parziale della retta transita direttamente dalla Regione Lombardia ai Comuni.

**Non sono previsti contributi erogati direttamente alle famiglie ammesse alla misura.**

**La misura esclude espressamente il pagamento da parte delle famiglie per la frequenza dei nidi e micro-nidi della quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS:**

- per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva
- per le famiglie con ISEE 20.000,01- 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili.

**I Comuni non devono richiedere il pagamento**, delle quote di rette che ricadano sul contributo di Regione Lombardia, **alle famiglie che hanno partecipato alla misura Nidi Gratis Plus o che vi abbiano intenzione di partecipare**, a partire dalla retta di settembre 2025.

**La quota di retta può essere richiesta esclusivamente nel caso in cui la domanda della famiglia sia dichiarata non ammessa.**

**I Comuni non potranno rendicontare a Regione il costo delle rette qualora queste fossero già state pagate, parzialmente o totalmente, dalle famiglie, neppure se successivamente ad esse rimborsate.**

**I Comuni devono vigilare affinché detta prescrizione sia rispettata anche dalle strutture nido private convenzionate.**

Si riportano, a titolo di esempio meramente illustrativo, alcune possibili casistiche di rimborso riscontrabili nella Misura:

- a. **Famiglia con un solo minore, nato in anni *diversi* dal 2024 o 2025, ISEE minorenni pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27.
- b. **Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 che frequenta il nido e ISEE minorenni pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73.
- c. **Famiglia con un solo minore, nato in anni *diversi* dal 2024 o 2025, ISEE minorenni pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27 di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e € 427,27 a carico della famiglia.

d. **Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 che frequenta il nido e ISEE minorenni pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73, di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e 372,73 a carico della famiglia.

La misura si configura come un'agevolazione a fondo perduto a parziale copertura della retta prevista per la frequenza degli asili nido/micro nidi da parte delle famiglie e gli operatori sono soggetti pubblici e privati autorizzati convenzionati con i Comuni, che sono ricompresi all'interno del sistema integrato di educazione e di istruzione di potestà statale istituito dal D. Lgs. N. 65/2017, e che, pertanto svolgono un'attività di carattere non economico per la parte di posti convenzionati e **per i quali dovranno tenere una contabilità separata**, che non rileva rispetto alla nozione di impresa e quella di attività economica riportata al punto 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 e dunque l'intervento non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- Registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi;
- Provvedere sulla predetta piattaforma alla fase di profilazione del Soggetto richiedente che consiste nel:
  - compilare le informazioni anagrafiche dell'Ente;
  - allegare il Documento d'Identità in corso di validità del legale rappresentante.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo (in particolare dei contatti personali per ricevere informazioni sullo stato della pratica) è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), a partire:

- dal 1 luglio 2025 alle ore 12.00 fino al 31 luglio 2025 alle ore 12.00;
- dal 26 agosto 2025 alle ore 12.00 fino al 10 settembre 2025 alle ore 12.00.

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi e Servizi attraverso:

- SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

oppure

- CNS - Carta Nazionale dei Servizi/CRS - Carta Regionale dei Servizi e PIN per la richiesta del codice PIN:  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>

oppure

- CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento:  
<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi e Servizi diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Bandi e Servizi genera automaticamente la domanda di adesione, previamente compilata in tutti i suoi campi, come da facsimile Allegato A1 al presente Avviso, che va scaricata, firmata elettronicamente e ricaricata a sistema.

**I Comuni che hanno già aderito** alla misura 2024/2025 troveranno pre-caricate tutte le informazioni dell'anagrafica, le modalità di partecipazione (forma singola o associata), il dettaglio delle strutture inserite nella misura precedente, e le tariffe approvate nell'ambito dell'istruttoria regionale effettuata per l'annualità 2024/2025 per la fascia ISEE 0-20.000,00 e per la fascia Isee tra 20.000,01 e 25.000 a condizione che il codice struttura risulti presente nella banca dati AFAM\_UDOS relativa alle sole strutture che risultano attive, con l'esclusione delle strutture che presentano stato attività cessato, revocato o sospeso.

I Comuni, verificato di non dover apportare alcuna modifica rispetto alle informazioni pre-caricate relative alla modalità di partecipazione, alle strutture e alle tariffe confermate per l'annualità 2024/2025, dovranno dichiarare che tali condizioni di partecipazione rimangono invariate anche per l'annualità 2025/2026 e potranno proseguire con la presentazione della domanda.

**I Comuni che non hanno aderito** alla Misura 2024/2025 oppure che vi hanno aderito **ma necessitano di modificare le informazioni pre-caricate**, in sede di presentazione della domanda, dovranno:

- indicare le strutture nido/micro-nido che saranno coinvolte nella Misura, distinguendo fra strutture a titolarità pubblica e strutture private autorizzate. A questo proposito, si specifica che il Comune, prima della presentazione della domanda di adesione, è tenuto a verificare che le strutture nido/micro-nido con le quali intende aderire alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 siano presenti nella banca dati AFAM\_UDOS pre-caricata a sistema (Anagrafica delle Unità di Offerta Sociali relativa alle sole strutture che risultano attive, con l'esclusione delle strutture che presentano stato attività cessato, revocato o sospeso), verificando altresì la relativa classificazione e la correttezza dei dati riportati dal sistema. **Qualora risultasse necessario un aggiornamento della banca dati, il Comune deve provvedere a richiederlo agli Uffici di Piano prima di presentare la domanda di adesione e al contempo segnalare tale necessità a Regione Lombardia;**
- fornire, qualora l'ente si presenti in forma diversa da quella singola, l'elenco dei Comuni associati/aggregati/consorziati;

- specificare l'eventuale applicazione di tariffe differenziate su base ISEE:
  - per i non residenti, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale, Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente;
  - per i residenti in Comuni con i quali sussistono specifici rapporti di convenzioni;
  - per altre fattispecie previste dal Regolamento comunale.

In entrambi i casi, successivamente alla presentazione della domanda, non è possibile per il Comune variare le strutture indicate per l'intera durata della Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, salvo per circostanze eccezionali o di forza maggiore e previa comunicazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

Oltre alle informazioni fornite attraverso la compilazione della domanda, a tutti i Comuni, anche qualora abbiano dichiarato condizioni invariate rispetto alle informazioni pre-caricate relative alla modalità di partecipazione, alle strutture e alle tariffe confermate per l'annualità 2024/2025, ai fini del perfezionamento dell'istanza sarà richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui al punto A.4 del presente Avviso e il caricamento sul sistema informativo Bandi e Servizi dei seguenti documenti:

1. la **Delibera di Giunta Comunale** che manifesta la volontà dell'Ente di partecipare alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla D.G.R. n. 4593 del 23/06/2025 e dal presente Avviso;
2. **le convenzioni in essere con strutture diverse da quelle a titolarità pubblica debitamente sottoscritte da entrambi le parti**, avere una **durata che copra l'intero anno educativo** (o che se ne preveda il rinnovo) e dichiarare esplicitamente **il numero dei posti acquistati in convenzione**;
3. la **Deliberazione di approvazione delle Tariffe o Documento equivalente**, con evidenze delle tariffe al netto del contributo comunale e differenziate su base ISEE: nella delibera devono essere indicate chiaramente le rette dovute dalle famiglie (al netto del contributo comunale) differenziate sulla base dell'Isee (differenziazione per fasce oppure per progressione lineare; in questo caso, specificare la formula per il calcolo).

In fase di adesione, dovranno essere indicate per ogni struttura candidata, rispettivamente:

- a) **per un Isee pari a 20.000:**
  - la retta complessiva prevista;
  - la retta a carico della famiglia, comprensiva del Bonus Inps e al netto dell'eventuale contributo comunale;
  - la quota di retta a carico del Comune, obbligatoria per le sole strutture convenzionate private, eventuale per le strutture comunali e per le strutture comunali in concessione.
- b) **per un Isee pari a 25.000:**
  - la retta complessiva prevista;
  - la retta a carico della famiglia, comprensiva del Bonus Inps e al netto dell'eventuale contributo comunale;
  - la quota di retta a carico del Comune, obbligatoria per le sole strutture convenzionate private, eventuale per le strutture comunali e per le strutture comunali in concessione.

Si raccomanda di **prestare particolare attenzione alle rette indicate per le diverse modalità orarie** (part time, tempo pieno, tempo prolungato...).

**Gli importi dichiarati a sistema devono essere riferiti esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al nido e non possono includere eventuali costi aggiuntivi (pre-iscrizione, iscrizione, mensa etc) se non ricompresi all'interno della retta.**

**Tutti gli importi indicati devono trovare effettiva corrispondenza nella documentazione allegata a sistema.**

4. la **copia del Regolamento comunale di funzionamento del nido o Carta dei Servizi** o altro documento analogo;
5. **l'atto per la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali**, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato elettronicamente dal legale rappresentante o suo delegato, Allegato A3 al presente Avviso (scaricabile, inoltre, dal sito [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) alla voce Nidi Gratis Plus 2025/2026 o all'interno della stessa procedura di adesione); NB: in caso di impossibilità a procedere con la firma elettronica, sarà accettata la firma autografa solo se corredato da documento di identità del firmatario;
6. **eventuale delega del rappresentante legale** a soggetto delegato per tutte le fasi relative alla misura Nidi Gratis Plus 2025-2026, unitamente ai documenti di identità di delegato e delegante.

**Si specifica che i documenti di cui sono sopra sono obbligatori, pena la non ammissibilità della domanda presentata.**

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

Si evidenzia, che in mancanza di questa fase della procedura, l'invio della domanda non sarà perfezionato.

La domanda una volta inviata al protocollo non potrà più essere modificata.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. **L'avvenuta ricezione telematica della domanda, che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale, è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente.**

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del art. 8 All. B del DPR n. 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), **la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.** È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a

quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

**La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.**

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

Per l'ammissione dei Comuni (in forma singola o associata) alla Misura è prevista una istruttoria di ammissibilità delle candidature in base ai requisiti stabiliti al punto A.4 a cura della Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore.

Con successivo Avviso, Regione Lombardia individuerà i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari in coerenza con quanto previsto nella D.G.R. n. 4593 del 23/06/2025.

## **C.3 Istruttoria**

### C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande prevede la verifica dei requisiti di ammissibilità e si concluderà entro 60 giorni di calendario decorrenti **dalla data di chiusura** della finestra di presentazione on line della domanda, salvo eventuali richieste di integrazione documentale.

### C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle previste al punto C.1 del presente Avviso o incomplete della documentazione obbligatoria. L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.4.

### C3.c Integrazione documentale

Nel corso dell'attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi, qualora si rendessero necessari, indicando i termini di presentazione degli stessi.

### C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Gli esiti finali delle istruttorie indicheranno i Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, unitamente alle relative strutture (asili nido e micro-nidi) ammesse.

Gli esiti saranno:

- approvati con decreto del Dirigente della Unità Organizzativa competente;
- pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);
- comunicati ai soggetti interessati per via telematica mediante Bandi e Servizi.

## C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

La gestione **degli anticipi** e delle tranche di pagamento avverrà secondo le modalità di cui ai punti C.4.a e C.4.b.

### C4.a Adempimenti post concessione

Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione periodica da parte del Comune, secondo quanto descritto di seguito, procede al pagamento dell'importo riconosciuto in esito ai controlli effettuati.

### C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Sono rendicontabili in base all'effettiva frequenza dei servizi, e nel rispetto dei regolamenti comunali, le rette maturate, **non pagate** alle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, per bambini ammessi alla Misura e secondo i massimali previsti. Si specifica che potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2025 a luglio 2026 compreso.

La Misura esclude espressamente il pagamento da parte delle famiglie per la frequenza dei nidi e micro-nidi della quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS. In particolare: per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva; per le famiglie con ISEE 20.000,01- 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili.

Il contributo regionale a copertura parziale delle rette previste per la frequenza dei nidi e micro-nidi transita direttamente dalla Regione ai Comuni. I Comuni dovranno presentare in nome e per conto della famiglia, un dettaglio di rendicontazione periodica con evidenza delle famiglie destinatarie, delle Strutture presso i quali sono iscritti i bambini, dei mesi di cui si richiede il rimborso, dell'evidenza della fruizione dei servizi.

In fase di rendicontazione della Misura, i Comuni dovranno inserire il valore complessivo della retta prevista a carico delle famiglie per la frequenza di nidi e micro-nidi, comprensivo dell'importo rimborsabile da INPS; il sistema informativo automaticamente calcolerà la quota eccedente il valore del contributo rimborsabile da INPS, pari a € 272,73 (o 272,70 per l'undicesima mensilità) oppure a euro 327,27 (o 327,30 per l'undicesima mensilità) nei casi previsti dalla misura nazionale.

La rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi. Nell'apposita sezione del sito [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) saranno disponibili le modalità per procedere con la rendicontazione dei buoni servizio per l'abbattimento dei costi delle rette.

Le modalità e le tempistiche della rendicontazione da parte dei Comuni saranno definite da Regione Lombardia con successivo atto.

Si precisa che per ogni rendicontazione presentata, il sistema calcolerà automaticamente il valore dell'importo riconoscibile anche sulla base dell'eventuale anticipo già erogato.

Sulla base dei dati di rendicontazione inseriti, il sistema informatico genererà automaticamente:

- il documento contabile, contenente l'elenco dettagliato dei buoni servizio da rimborsare in nome e per conto delle famiglie;

- la richiesta di liquidazione.

Entrambi i documenti di cui sopra andranno firmati digitalmente, caricati a sistema e trasmessi a Regione Lombardia.

Nel caso in cui:

- la domanda di liquidazione, unitamente all'ulteriore documentazione prevista, non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione (con interruzione dei termini regolamentari per la liquidazione del contributo) ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere l'importo corrispondente alla condizione non rispettata, riducendo l'importo da erogare;
- ulteriori verifiche, anche in loco, accertino l'esistenza di irregolarità, Regione Lombardia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione, quali tempistiche e modalità operative, comprese le modalità di erogazione di eventuali anticipi ai Comuni, saranno fornite nell'ambito delle "Linee Guida di rendicontazione", che Regione Lombardia procederà ad adottare con successivo provvedimento.

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

In fase di adesione il Comune che presenta domanda si impegna a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso e, in particolare, qualora siano presenti posti acquistati presso strutture autorizzate convenzionate, ad avere convenzioni in essere a copertura dell'intero anno educativo 2025-2026 e tenere una contabilità separata per la parte di posti convenzionati;
- cooperare con Regione Lombardia in relazione alla Misura Nidi Plus 2025/2026 in ottica di leale collaborazione;
- fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste da Regione Lombardia nei tempi indicati;
- adottare le idonee procedure per assicurare, poiché la misura esclude espressamente pagamenti da parte delle famiglie anche nel periodo precedente l'esito dell'istruttoria della domanda presentata, nelle more della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità in capo a Regione Lombardia, la piena fruizione del beneficio da parte delle famiglie prevedendo:
  - per le famiglie con ISEE minorenni 0 – 20.000,00: la temporanea sospensione del pagamento dell'intera quota mensile della retta eccedente euro 272,73 rimborsabile da INPS, oppure euro 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale;
  - per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 – 25.000,00: la temporanea sospensione del pagamento della quota mensile della retta pari a massimo euro 100 che eccede l'importo rimborsabile da INPS (euro 272,73 o 327,27);

**e verificare la corretta applicazione di tale previsione da parte di tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ammesse alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 di propria competenza;**

- verificare l'esito della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle famiglie per comunicare senza ritardo alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento;
- assicurare che le strutture comunichino chiaramente alla famiglia le modalità di pagamento della retta mensile lungo tutto l'arco della misura, anche in relazione alle diverse previsioni definite per le famiglie con ISEE minorenni 0 – 20.000,00 e per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 – 25.000,00, sia per quanto riguarda la quota rimborsabile da INPS che l'eventuale quota mensile eccedente qualora la famiglia non risulti ammissibile alla misura;
- **non richiedere a Regione Lombardia il rimborso della quota delle rette pagata dalle famiglie: se la famiglia ha pagato quote di retta che avrebbero potute essere coperte dalla misura Nidi Gratis Plus, il Comune/Unione di Comuni non potrà rendicontarne il relativo costo a Regione neppure se ha proceduto ad un successivo rimborso alla famiglia della quota pagata;**
- comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda di adesione;
- dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli adempimenti amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, in particolare con riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione da parte delle famiglie;
- confermare, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, che le pratiche presentate dalle famiglie associate al Comune siano riferite a bambini iscritti presso Nidi/Micro-nidi ammessi e occupanti un posto per il quale il Comune compartecipa alla spesa e applica tariffe commisurate all'ISEE, secondo la normativa vigente (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159);
- dare opportuna e tempestiva informazione circa eventuali variazioni relative all'accesso e fruizione da parte delle famiglie al servizio rilevanti ai fini della gestione della Misura;
- assicurare che sia tenuta traccia, per ciascuna struttura ammessa alla Misura, della frequenza (presenze e assenze) dei bambini, della tipologia di servizi fruiti e di ogni altro aspetto che concorre alla determinazione del valore delle rette maturate;
- richiedere il rimborso a Regione Lombardia delle rette dovute dalle famiglie ammesse alla Misura per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS entro i massimali riconosciuti nell'ambito della Misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026", in relazione all'effettiva frequenza e alla tipologia di servizi fruiti, secondo le modalità e le tempistiche indicate da Regione Lombardia;
- assicurare alle strutture ammesse a proprio carico, il rimborso degli importi dovuti in ottemperanza alle disposizioni regionali;
- consentire e facilitare approfondimenti e controlli che Regione Lombardia e le altre Autorità competenti dovessero svolgere, anche in loco, in relazione alla Misura, producendo le informazioni e la documentazione richiesta;
- assicurare che la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione e fruizione dei servizi sia conservata e archiviata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 presso le strutture (Nidi e Micro-nidi);
- collaborare con Regione Lombardia nelle azioni di informazione volte ad assicurare che i destinatari dell'iniziativa "Nidi Gratis Plus 2025/2026" siano informati dell'iniziativa promossa con il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus.

## D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni, e di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il rimborso dovuto in nome

e per conto delle famiglie oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero, compensazione delle somme indebitamente percepite.

### D.3 Proroghe dei termini

Eventuali proroghe dei termini previsti dal presente Avviso saranno approvate con apposito Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore.

### D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di:

- verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso;
- verificare l'effettiva erogazione dei servizi, riservandosi la possibilità di effettuare – anche – controlli in loco presso le strutture;
- verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite ai fini della liquidazione del sostegno per la parziale copertura della retta ai Comuni in nome e per conto delle famiglie.

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, Regione Lombardia potrà procedere al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi della retta.

È altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate. Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito al non riconoscimento del sostegno per l'abbattimento dei costi delle rette.

Ove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i Comuni sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dagli Uffici regionali indipendenti.

### D.5 Monitoraggio dei risultati

Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che la Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 produrrà sul territorio regionale, i Comuni si impegnano a fornire le informazioni richieste e/o partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Nuclei familiari (numero);
- Numero di partecipanti che dichiara un miglioramento nell'accessibilità, qualità e/o efficacia dei servizi alla fine della loro partecipazione all'intervento (numero di persone).

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore.

## D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

## D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it)

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica [nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it](mailto:nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it). Il presente Avviso, eventuali FAQ ed altre informazioni utili sono disponibili sulla sezione apposita del sito ufficiale di Regione Lombardia: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	<b>Approvazione dell'Avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026</b>
DI COSA SI TRATTA	<p>Regione Lombardia nell'ambito della Priorità 3 "Inclusione Sociale" del PR FSE+ 2021-2027, obiettivo specifico ESO4.11, azione k.5 promuove la misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026", in continuità rispetto alle iniziative precedenti.</p> <p>La misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026" ha l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;</li> <li>- contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici o in posti in nidi e micro-nidi privati autorizzati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali.</li> </ul> <p>L'intervento regionale è a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS (pari a €272,73 per le prime 10 mensilità e 272,70 per l'undicesima oppure a €327,27 per le prime 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima, nei casi previsti dalla misura nazionale), per la fascia ISEE fino ad euro 25.000,00 secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le famiglie con ISEE minorenni 0 - 20.000,00 l'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS;</li> <li>- per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 - 25.000,00 l'intervento regionale copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili.</li> </ul> <p>Con il presente Avviso, Regione Lombardia individua i requisiti per la partecipazione dei Comuni interessati, al fine della definizione di un elenco dei Comuni e delle relative strutture (asili nido e micro-nidi) presso le quali le famiglie potranno avere accesso al beneficio dell'abbattimento dei costi della retta.</p>

CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono partecipare al presente Avviso i Comuni in forma singola o associata (ad esempio i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane).</p> <p>I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi);</li> <li>2. adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi);</li> <li>3. essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2025-2026 per l'acquisto di posti in convenzione con asili nido e/o micro-nidi privati autorizzati;</li> <li>4. non aver applicato per l'annualità 2025-2026 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2024-2025, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%.</li> </ol>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Con successivo Avviso di prossima pubblicazione rivolto alle Famiglie (coppie o monogenitoriali), saranno previste risorse complessive pari ad euro 20.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione del PdL di Assestamento del bilancio 2025 - 2027 da parte del Consiglio regionale, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili.</p>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di "buoni servizio" ai soggetti destinatari dell'Avviso rivolto alle famiglie, con modalità indiretta di erogazione - all'operatore in nome e per conto del destinatario.</p>
REGIME AIUTI DI STATO	<p>Il presente intervento si configura come un sostegno diretto alle persone e gli operatori sono soggetti pubblici e privati autorizzati convenzionati con i Comuni, che sono ricompresi all'interno del sistema integrato di educazione e di istruzione di potestà statale istituito dal D. Lgs. N. 65/2017, e che, pertanto svolgono un'attività di carattere non economico per la parte di posti convenzionati e per i quali tengono una contabilità separata, che non rileva rispetto alla nozione di impresa e quella di attività economica riportata al punto 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 e dunque l'intervento non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Avviso per l'individuazione dei Comuni e delle relative strutture presso cui le famiglie potranno accedere all'agevolazione prevista dalla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026.</p> <p>Per l'ammissione dei Comuni, in forma singola o associata, è prevista una procedura a sportello, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con la valutazione di ammissibilità delle candidature a cura della Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.</p> <p>Con successivo Avviso Regione Lombardia individuerà i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari.</p>
DATE APERTURA E CHIUSURA	<p>Le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato a partire:</p> <p>dal 1 luglio 2025 alle ore 12.00 fino al 31 luglio 2025 alle ore 12.00;</p> <p>dal 26 agosto 2025 alle ore 12.00 fino al 10 settembre 2025 alle ore 12.00.</p>
COME PARTECIPARE	<p>I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a></p>
CONTATTI	<p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi, potrà essere richiesta all'indirizzo: <a href="mailto:nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it">nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it</a>.</p>

	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center di bandi on-line al numero verde 800.131.151, oppure inviare una e-mail a: bandi@regione.lombardia.it.
--	--

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

## D.9 Definizioni e glossario

- **ISEE corrente:** ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi, in tal caso i redditi saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all'intero anno, se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
- **ISEE minorenni:** con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, prende in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

## D.10 Allegati/Informative e istruzioni

Allegato A1 \_Facsimile Scheda riassuntiva Adesione

Allegato A2 \_Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato A3 \_ Facsimile Atto per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

## Allegato A1



Dati Generali	
<b>Id Domanda</b>	XXXXXX
<b>Nome Bando</b>	Avviso per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus – 2025/2026
<b>Descrizione Bando</b>	Manifestazione di Interesse da parte dei Comuni e indicazione delle relative strutture presso cui le famiglie potranno accedere all'agevolazione prevista dalla Misura Nidi Gratis Plus - 2025/2026
<b>Fase</b>	Adesione

Adesione 1-4 Requisiti di Accesso	
Dati generali dell'Ente Richiedente	
<b>ID Domanda</b>	XXXXXX
<b>Titolo Domanda</b>	XXXXXX - Comune di XXXXXX
<b>Natura Giuridica</b>	Comune
<b>Denominazione</b>	Comune di XXXXXX
<b>Codice Fiscale</b>	XXXXXXXXXXXX

Dati della Sede legale	
<b>Indirizzo</b>	VIA XXX
<b>CAP</b>	XXXXXX
<b>Provincia</b>	XXX
<b>Comune</b>	XXXX

Contatti dell'Ente Richiedente	
<b>Indirizzo email (che Regione Lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto)</b>	mail@XXX.XXX

<b>Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)</b>	pec@XXX.XXX
<b>Confermi di aver inserito correttamente l'indirizzo pec?</b>	Si
<b>Denominazione Ufficio</b>	XXXXXX

### Dichiarazioni e obblighi del Comune per l'adesione alla Misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026"

<p><b>Il Comune, ritenuta la misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026" coerente con le proprie funzioni istituzionali, si è reso disponibile a garantire a Regione Lombardia il necessario supporto e ha deliberato l'adesione alla Misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026".</b></p>		
<p><b>Comunicare tempestivamente a Regione Lombardia qualsiasi variazione rispetto a quanto deliberato e dichiarato nella presente domanda di adesione.</b></p>	Si	
<p><b>Cooperare con Regione Lombardia in relazione alla Misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026" in ottica di leale collaborazione, fornendo il necessario supporto per gli adempimenti amministrativi ed in particolare rispettare le scadenze per le attività di rendicontazione e controllo.</b></p>	Si	
<p><b>Dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli adempimenti amministrativi e formali della Misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026", per la presentazione della domanda di partecipazione.</b></p>	Si	
<p><b>Confermare, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, che le domande presentate dalle Famiglie associate al Comune siano riferite a bambini iscritti presso Nidi/Micro-nidi ammessi e occupanti un posto per il quale il Comune compartecipa alla spesa e applica tariffe commisurate all'ISEE, secondo la normativa vigente (d.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159).</b></p>	Si	
<p><b>Non richiedere alcun pagamento alle famiglie interessate alla presentazione della domanda alla Misura per la quota</b></p>	Si	

<p>di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, entro i massimali riconosciuti nell'ambito della Misura "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026", fino al completamento dell'istruttoria, in quanto le rette relative alle domande delle famiglie ammesse e finanziate per tale quota aggiuntiva saranno rimborsate da Regione Lombardia e verificare la corretta applicazione di tale previsione da parte di tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ammesse alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 di propria competenza.</p>	
<p>Verificare l'esito della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle famiglie per comunicare senza ritardo alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento.</p>	Si
<p>Assicurarsi che i singoli Asili Nido e MicroNidi ammessi alla misura adottino strumenti per tracciare le presenze e le assenze dei bambini.</p>	Si
<p>Fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste da Regione Lombardia nei tempi indicati.</p>	Si
<p>Assicurarsi che la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione e fruizione dei servizi sia conservata e archiviata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 presso le strutture (Nidi e Micro-nidi)".</p>	Si
<p>Consentire e facilitare approfondimenti e controlli che Regione Lombardia e le altre Autorità competenti dovessero svolgere, in modalità documentale e/o in loco, in relazione alla Misura, producendo le informazioni e la documentazione richiesta.</p>	Si
<p>Collaborare con Regione Lombardia nelle azioni di informazione volte ad assicurare che i destinatari dell'iniziativa "NIDI GRATIS PLUS 2025/2026" siano informati dell'iniziativa promossa con il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus.</p>	Si
<p>Collaborare con Regione Lombardia nell'evidenziare, in tutte le eventuali</p>	Si

<p>forme di pubblicizzazione in relazione alla Misura “NIDI GRATIS PLUS 2025/2026” (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che essa è realizzata con il concorso di risorse di Regione Lombardia.</p>	
<p>Richiedere il rimborso a Regione Lombardia delle rette maturate dalle famiglie ammesse alla Misura per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all’importo rimborsabile da INPS entro i massimali riconosciuti nell’ambito della Misura “NIDI GRATIS PLUS 2025/2026”, in relazione all’effettiva frequenza e alla tipologia di servizi fruiti, secondo le modalità e le tempistiche indicate da Regione Lombardia per la fase di rendicontazione.</p>	Si
<p>Dare opportuna e tempestiva informazione circa eventuali variazioni relative all’accesso e fruizione da parte delle famiglie al servizio rilevanti ai fini della gestione della Misura.</p>	Si
<p>Non richiedere a Regione Lombardia il rimborso della quota delle rette pagata dalle famiglie neppure se ha proceduto ad un successivo rimborso alla famiglia della quota pagata.</p>	Si
<p>Non modificare quanto deliberato e quanto precedentemente dichiarato.</p>	Si
<p>Data della Delibera</p>	XX/XX/XXXX
<p>Numero della Delibera</p>	XXXXX

**Adesione 2-4 Dati della Domanda**

**Contatti utili del Referente Domanda**

Cognome	XXXXX
Nome	XXXXX
Telefono	XXX
Email	mail@XXX.XXX

**Dati anagrafici - Rappresentante Legale**

Codice Fiscale	XXXXXXXXXXY
----------------	-------------

Dati Riassuntivi - Conformi all'originale informatico - Generati in Data 22/05/2025 15:49:52

<b>Cognome</b>	XXX
<b>Nome</b>	XXX
<b>Il firmatario coincide col rappresentante legale?</b>	No

**Firmatario**

<b>Codice Fiscale</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Cognome</b>	XXXXXX
<b>Nome</b>	XXXXXX
<b>Data di nascita</b>	XXXXXX
<b>Provincia di nascita (EE per Stato estero)</b>	XXX
<b>Comune/stato estero di nascita</b>	XXX

**Adesione 3-4 Dati del Progetto**

**Il sistema riporta a video precompilati i riferimenti delle strutture Comunali e Convenzionate private inserite nella annualità precedente (2024-2025)'. Occorre verificare che l'elenco delle strutture non abbia subito variazioni/aggiornamenti e compilare i campi richiesti**

**Dichiarazioni sulla natura dell'ente**

<p>Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, dichiara che le seguenti dichiarazioni sono conformi al vero</p>	
<p><b>È titolare di asili nido o micronidi pubblici e/o ha sottoscritto convenzioni per l'utilizzo di posti in strutture private in forma Singola o Associata</b></p>	<p>Forma Associata</p>
<p><b>Compartecipa alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi), attivando risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, e/o migliorarne la qualità/capacità di risposta ai bisogni delle famiglie e/o favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie</b></p>	<p>Si</p>

Dati Riassuntivi - Conformi all'originale informatico - Generati in Data 22/05/2025 15:49:52

Adotta agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie residenti, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi)	Si
Adotta agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (Asili nido/Micronido) in favore di FAMIGLIE NON RESIDENTI in coerenza con lo statuto e/o regolamento comunale	Si - In tutta la Regione Si - Solo in alcuni Comuni Si - Per particolari casistiche (ad esempio minori in affido)
Specificare le particolari casistiche per cui si adottano agevolazioni tariffarie	tariffe di test
Il comune ha convenzioni con altri comuni che prevedono la possibilità di applicare anche ai non residenti le fasce ISEE?	Si
<b>Comuni in forma associata</b>	
<b>1 Comuni in forma associata - XXX</b>	
Elenco Province	XXX
Comuni	XXX
Note	xxxxx
<b>1 Comuni in forma associata - XXX</b>	
Elenco Province	XXX
Comuni	XXX
Note	xxxxx
<b>2 Comuni in forma associata - XXX</b>	
Elenco Province	XXX
Comuni	XXX
Note	XXX
<b>2 Comuni in forma associata - XXX</b>	
Elenco Province	XXX
Comuni	XXX
Note	XXX
<b>Comuni con agevolazioni tariffarie</b>	

Dati Riassuntivi - Conformi all'originale informatico - Generati in Data 22/05/2025 15:49:52

<b>1</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>1</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>2</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>2</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>Comuni In Convenzione</b>		
<b>1</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>1</b>	<b>Elenco Comuni - XXX</b>	
	Provincia	XXX
	Comune	XXX
<b>Calcolo Retta 2025</b>		
Di calcolare le rette per la fruizione di servizi socio-educativi per la prima infanzia	<i>Su base di Fasce</i>	
Le tariffe relative alla fascia ISEE entro i 20 mila euro e le tariffe relative alla fascia ISEE entro i 25 mila euro hanno subito variazioni in aumento rispetto all'annualità 2024-2025	<i>Si</i>	
La variazione delle rette per la fascia ISEE entro i 20 mila euro e per la fascia ISEE entro i 25 mila euro a quale fattispecie prevista dall'Avviso è riconducibile?	<i>cambio delle modalità di gestione del servizio o cambio di modalità di calcolo delle rette (per esempio, da scaglioni ISEE a funzione lineare) adeguamento entro il 7%</i>	

Dati Riassuntivi - Conformi all'originale informatico - Generati in Data 22/05/2025 15:49:52

Il Comune dichiara di essere titolare dei servizi per i seguenti asili nido e micronidi:	
Strutture Comunali	
1	Strutture Comunali - XXX
Asilo Nido e Micronido	XXXXXXXXXXXXX - XXXXX
Numero Posti Autorizzati	
Importo della retta complessiva (retta a carico della famiglia comprensiva del Bonus INPS + eventuale contributo comunale) per un ISEE pari a 20.000,00 euro	€
Importo della retta complessiva (retta a carico della famiglia comprensiva del Bonus INPS + eventuale contributo comunale) per un ISEE pari a 25.000,00 euro	€
Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 20.000,00 euro a carico della famiglia (comprensivo del Bonus INPS e al netto dell'eventuale contributo comunale)	€
Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 25.000,00 a carico della famiglia (comprensivo del Bonus INPS e al netto dell'eventuale contributo comunale)	€
Eventuale importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 20.000,00 euro a carico del Comune	€
Eventuale importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 25.000,00 a carico del Comune	€
Numero Posti Utilizzati	XXX
Nome Struttura	XXX
Indirizzo Struttura	VIA XXX
Comune Struttura	XXX
Cap Struttura	XXXXX
Provincia Struttura	XXX
Il Comune dichiara di essere titolare dei servizi per i seguenti asili nido e micronidi:	

Dati Riassuntivi - Conformi all'originale informatico - Generati in Data 22/05/2025 15:49:52

## Strutture Convenzionate Private

# 1

### Strutture private in convenzione - XXX

<b>Asilo Nido e Micronido privati</b>	XXXXXXXXXXXXX - XXXXX
<b>Si tratta di una struttura comunale in concessione a privati?</b>	Si
<b>Numero Posti Autorizzati</b>	
<b>Nome Struttura</b>	XXX
<b>Indirizzo Struttura</b>	VIA XXX
<b>Comune Struttura</b>	XXX
<b>Cap Struttura</b>	XXXXX
<b>Provincia Struttura</b>	XXX
<b>Protocollo Convenzione</b>	protocollo XXXX
<b>Data Scadenza della Convenzione</b>	XX/XX/XXXX
<b>n. Posti convenzionati anno 2025/2026</b>	
<b>È previsto il rinnovo in grado di garantire la copertura dell'anno 2025/2026?</b>	Si
<b>Importo della retta complessiva (retta a carico della famiglia comprensiva del Bonus INPS + contributo comunale) per un ISEE pari a 20.000,00 euro</b>	€
<b>Importo della retta complessiva (retta a carico della famiglia comprensiva del Bonus INPS + contributo comunale) per un ISEE pari a 25.000,00 euro</b>	€
<b>Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 20.000,00 euro a carico della famiglia (comprensivo del Bonus INPS e al netto del contributo comunale)</b>	€
<b>Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 25.000,00 a carico della famiglia (comprensivo del Bonus INPS e al netto del contributo comunale)</b>	€
<b>Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 20.000,00 euro a carico del Comune</b>	€
<b>Importo della retta corrispondente alla fascia ISEE pari a 25.000,00 a carico del Comune</b>	€



## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026 - ADESIONE COMUNI”

AI SENSI DELLA D.G.R. N 4593/2025

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

### 1. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

### 2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentirLe l'accesso alla partecipazione alla MISURA NIDI GRATIS PLUS - 2025/2026 - ADESIONE COMUNI</p>	<p>Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy.</p> <p>Il trattamento è necessario, inoltre per fini amministrativi correlati all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici così come definiti dalla legge regionale 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia”, dalla legge regionale 34/2004 “Politiche regionali per i minori” nonché sulla base della DGR n. 4593/2025.</p>	<p>Verranno trattati dati comuni: anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) dell'incaricato del Comune che presenta la domanda.</p>

### **3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### **4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa, fra cui ARIA SpA (per la gestione e manutenzione della piattaforma Bandi e Servizi).

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

### **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **7. Tempi di conservazione.**

Si individua il tempo di conservazione in dieci anni dalla data di presentazione della domanda, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare l'iniziativa, e anche in osservanza della procedura relativa ai controlli previsti per i bandi a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus.

### **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

[famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano. Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

### **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della protezione dei dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it)

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

*Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025*



## Allegato A3

PR FSE+ 2021-2027

PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5

MISURA "NIDI GRATIS PLUS"

**ATTO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E  
DELL'ART. 2 – QUATERDECIES DEL DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 COME  
MODIFICATO DAL DLGS 10 AGOSTO 2018, N. 101)**

**Regione Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente competente, dott. Roberto Daffonchio, nato il 24/11/1967 a Milano, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù dell'atto di delega del Direttore Generale Prot. Num. J2.2025.0002802 del 21/01/2025 ai sensi Decreto del Presidente di Regione Lombardia n.144/2018

**il Comune di** \_\_\_\_\_ codice fiscale n \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, piazza/via \_\_\_\_\_ n. \_\_, nella persona del legale rappresentante pro tempore, \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_) domiciliato per la carica presso la sede di \_\_\_\_\_;

### Premesso che

- a) Con DGR n. 4593 del 23/06/2025 è stata approvata la MISURA "NIDI GRATIS PLUS" PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5
- b) REGIONE LOMBARDIA, per il trattamento di cui al servizio oggetto di accordo è Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/16, ed intende avvalersi di un soggetto che effettui le operazioni di trattamento dei dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- c) REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento individua **il Comune di** \_\_\_\_\_ come Responsabile del Trattamento, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;

d) le Parti intendono, con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, l'“Atto”), regolare i rispettivi ruoli privacy ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”), attraverso la qualifica del **Comune di \_\_\_\_\_** quale Responsabile del trattamento, che intende accettare detta nomina;

## Definizioni

### 1

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”**: Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D. Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018 (di seguito per brevità “Codice Privacy”), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- **Per Trattamento**: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
- **Per “Dati Personali”**: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) così come definito ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione (Contratto/Incarico).
- **Per “Categorie particolari di dati personali”**: si intendono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **Per “Servizi”**: si intendono i Servizi oggetto della Convenzione (Contratto/Incarico) nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati
- **Per “Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Per “Sub-Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all’art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.

### 2

- **Per “Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso;

Le Parti, tenuto conto dei reciproci obblighi e condizioni previste nella Convenzione/Incarico, concordano quanto segue:

## **1. PREMESSE E ALLEGATI**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto

## **2. OGGETTO DELL'ATTO**

**Il Comune di \_\_\_\_\_** nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominato da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all'Allegato A.1.1 del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR

## **3. DURATA**

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza dell'incarico.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del Trattamento da parte del Responsabile o dell'incarico, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto: a restituire al Titolare i dati oggetto del trattamento, impegnandosi altresì alla cancellazione delle copie in proprio possesso, salvo non vi sia la necessità per il Responsabile di conservare i dati per obblighi di leggi. Nel caso di subentro di un nuovo fornitore, il Titolare del trattamento dovrà comunicare precise istruzioni al fine di consentire il flusso di dati e informazioni tra il nuovo Responsabile del trattamento e il precedente.

Il Titolare del trattamento comunica attraverso la tabella di cui all'Allegato A.1.1 il periodo di conservazione dei dati personali (cd. Data Retention) al Responsabile del Trattamento onde assicurare che i dati personali non siano conservati per un periodo più lungo del necessario.

## **4. ELENCO DEI TRATTAMENTI, MODALITÀ E ISTRUZIONI**

L'elenco dei trattamenti, le modalità e le istruzioni per le operazioni di trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA al **COMUNE di \_\_\_\_\_** sono specificatamente indicati e declinati negli Allegati A.1.1. e A.1.2 parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

## **5. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori delle istruzioni sul trattamento dei dati

personali di cui al contenuto dell'Allegato A.1.2 alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli per le finalità specificate nel presente atto e nei suoi Allegati.

Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove richiesto dalle applicabili disposizioni normative, il Responsabile provvederà, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, a tenere un registro, in formato cartaceo o elettronico, dei trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare.

Il Responsabile si impegna ad assistere e supportare il Titolare, nei limiti di quanto di competenza, nelle attività di risk assessment e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) eventualmente svolte dallo stesso Titolare relativamente ai trattamenti di cui al presente Atto.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi debitamente incaricato.

## 6. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

Il **Comune di** \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Trattamento ha la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA. Ai sensi dell'art. 28 c.2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti del **Comune di** \_\_\_\_\_ Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.

Il Responsabile del Trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili (sub responsabili) del trattamento, rispetto ai soggetti individuati nella tabella di cui all'Allegato A.1.1., dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del **Comune di** \_\_\_\_\_ è possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

**(indicare il nome e cognome del Responsabile del Comune)** \_\_\_\_\_ rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo

all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del SubResponsabile del trattamento.

**(Indicare il nome e cognome del Responsabile del Comune)** \_\_\_\_\_ si impegna a comunicare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.

## 7. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso e in accordo con il Responsabile. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

## 8. RAPPORTI CON GLI INTERESSATI E AUTORITA'

Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare, qualora di competenza, eventuali richieste di informazioni, esibizione di documenti o comunicazioni ricevute dal Garante o da altre Autorità (anche in sede di ispezione), provvedendo al relativo riscontro solo ed esclusivamente previa consultazione con il Titolare, salvo il segreto istruttorio richiesto dall'Autorità ispettiva.

Il Responsabile è altresì tenuto a coadiuvare il Titolare, su espressa richiesta di quest'ultimo, nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante Privacy e/o all'Autorità Giudiziaria, consentendogli anche la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nelle sue competenze.

Il Responsabile si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare dalla ricezione, di ogni eventuale richiesta ricevuta direttamente da parte degli interessati (a titolo esemplificativo per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati a norma degli artt. 15 e ss. del Regolamento), nonché coadiuvare il Titolare nel fornire riscontro a tali richieste.

## 9. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE

Il Responsabile si impegna ad informare prontamente il Titolare qualora le operazioni svolte comportino il trasferimento dei dati in paesi Extra UE.

In tutti i casi, il trasferimento dei dati verso Paesi Extra Ue può avvenire solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, sulla base di garanzie adeguate da parte del Titolare (Strumenti giuridicamente vincolanti – BCR – clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea – Codici di Condotta – Certificazioni), oppure sulla base delle deroghe previste dall'art. 49 del GDPR.

Allegati:

Allegato A.1.1. - Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA

Allegato A.1.2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA  
Il Dirigente delegato  
Roberto Daffonchio

\_\_\_\_\_

PER IL COMUNE  
IL Legale  
Rappresentante  
o suo Delegato

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A.1.1**

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA**  
IN CARICO AL COMUNE IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI**.

Id.	Trattamento	Finalità del trattamento	Dati personali trattati	Modalità di trattamento (Cartaceo o Elettronico)	Operazioni sui dati personali	Categorie di Interessati	Sub Responsabili	Data Retention
1	"MISURA "NIDI GRATIS PLUS" PROGRAMMI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E PER GLI ANNI EDUCATIVI 2027/2028 PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.1, AZIONE K.5	Amministrativa, correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici così definiti dalla legge regionale 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia", dalla legge regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori" nonché sulla base della DGR 4593/2025 che prevede l'abbattimento dei costi della retta per la frequenza del bambino al nido/micronido pubblico/autorizzato	Comuni anagrafici del genitore che presenta domanda e dei minori che frequentano il nido, dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale (ISEE della famiglia).	Elettronico (Bandi e Servizi)	Raccolta, consultazione, comunicazione, conservazione	Minori frequentanti nidi e micronidi pubblici/privati e i loro genitori (aventi i requisiti richiesti)	Non previsti	10 anni dalla data di presentazione della domanda

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA  
Il Dirigente delegato  
Roberto Daffonchio

PER IL COMUNE  
IL Legale  
Rappresentante  
o suo Delegato

---

---

## ALLEGATO A.1.2

**ISTRUZIONI** SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDBIA IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDBIA** IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE** PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO A.1.1.

\*\*\*

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato 1 della presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina la comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: [famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it) In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo

- dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6)** prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
  - 7)** assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
  - 8)** assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
  - 9)** assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
  - 10)** predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
  - 11)** prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
  - 12)** verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
  - 13)** assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
  - 14)** redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;

- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento mette in atto le seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Qualora le operazioni di trattamento affidate al Responsabile riguardino le categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
  - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
  - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in

aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;

c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.

2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;

3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad inoltrarla prontamente al Titolare in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa; la comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: [famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it)

In merito al trattamento eventuale dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile si impegna, altresì, a verificare periodicamente, lo stato di implementazione e/o l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza, al fine di evitare violazione di dati (e.g. distruzione, perdita, alterazione, diffusione o accesso non autorizzato, ecc.) nonché al fine di assicurare il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati.

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA  
Il Dirigente delegato  
Roberto Daffonchio

PER IL COMUNE  
IL Legale  
Rappresentante  
o suo Delegato

---

---

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## D.G. Welfare

**D.d.u.o. 24 giugno 2025 - n. 8983****Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

Richiamate

- la deliberazione della Giunta regionale n. IX/266 del 14 luglio 2010, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto alla istituzione, ai sensi della legge 88/2009, del registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, fissando altresì le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, con la quale la regione Lombardia ha provveduto all'aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 14 luglio 2010, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione e di mantenimento dei laboratori nel registro regionale;

Preso atto delle comunicazioni, pervenute tramite posta certificata, in merito all'aggiornamento delle prove per le quali il laboratorio è iscritto nel Registro regionale da parte di:

- STUDIO F2 s.r.l., di Castellucchio (MN), con n. di iscrizione 030020307019, pervenuto in data 23 maggio 2025, prot. n.G1. 2025.0020246;
- LAEMMEGROUP s.r.l. di Manerbio (BS), con n. di iscrizione 030017302013, pervenuto in data 26 maggio 2025, prot. n.G1. 2025.0020542;

Verificato che la documentazione fornita dai laboratori di cui sopra è conforme a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

Dato atto quindi che nel registro regionale della Lombardia relativo ai laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari sono iscritti, con le relative prove, i laboratori di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

Dato atto, infine, che l'elenco completo delle prove accreditate dai laboratori inseriti nel Registro regionale è consultabile sul sito dell'organismo di accreditamento Accredia;

Richiamato quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, secondo cui gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la d.g.r. XII/546 del 3 luglio 2023 che ha affidato al Dr. Danilo Cereda l'incarico di dirigente della UO Prevenzione, tra le cui competenze è individuata «Programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e sorveglianza delle malattie da trasmissione alimentare, controllo e monitoraggio in materia di sicurezza alimentare degli alimenti di origine vegetale, dei materiali a contatto con alimenti, della nutrizione e della qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione delle normative comunitarie e nazionali»;

DECRETA

1. Di aggiornare l'elenco delle prove relative ai laboratori:

- STUDIO F2 s.r.l., di Castellucchio (MN), con n. di iscrizione 030020307019;
- LAEMMEGROUP s.r.l. di Manerbio (BS), con n. di iscrizione 030017302013;

nella scheda relativa, parte integrante del presente atto (allegato B);

2. Di aggiornare contestualmente il suddetto registro, nel quale risultano iscritti con le relative prove i laboratori di cui all'allegato A;

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo;

4. Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

5. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) il presente provvedimento, completo dei propri allegati;

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Danilo Cereda

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A ELENCO DEI LABORATORI

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia
030012314001	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale	VIA CILEA 21	21021 ANGERA	VA
030012314004	LABORATORIO BIOSIGMA s.r.l.	VIA BELVEDERE 24	21020 GALLIATE LOMBARDO	VA
030012314005	SERVIZIO AMBIENTE Srl a Socio Unico	VIA C. CATTANEO 9	21013 GALLARATE	VA
030012314011	MICROLAB Srl	VIA VISCONTI 9	21047 SARONNO	VA
030012314013	SATURNO Srl	VIA TRIESTE,100	21023 BESOZZO	VA
030012314014	L.A.M. Srl	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52	21020 VERGIATE	VA
030012314015	LABANALYSIS LIFE SCIENCE s.r.l.	VIA SARONNINO 86/A	21040 ORIGGIO	VA
030013303001	SYNLAB ANALYTICS & SERVICES ITALIA srl	VIA NUOVA VALASSINA 5/B	22046 MERONE	CO
030013303002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BINAGO	VIA DANTE 6 BIS	22070 BINAGO	CO
030013303003	M.P. S.u.r.l.	VIA PERINI 5	22060 CUCCIAGO	CO
030013303004	METRALAB s.r.l.	VIA MICHELANGELO 23/A	22071 CADORAGO	CO
030013303005	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.	VIA DON MINZONI 15	22060 CABIATE	CO
030013303008	MICROLIFE Lab s.r.l.	VIA G. CANTORE, 53	22044 INVERIGO	CO
030013303009	IISG srl	VIA EUROPA 28	22060 CABIATE	CO
030014313001	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI SONDRIO	VIA BORMIO 30	23100 SONDRIO	SO
030015308002	GIALLOBLU s.a.s.	VIA PAOLO ROTTA 13	20162 MILANO	MI
030015308003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MILANO	VIA CELORIA 12	20133 MILANO	MI
030015308006	S. AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L. Unipersonale	VIA FROVA 34	20092 CINISELLO BALSAMO	MI
030015308009	LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	VIA PITAGORA 21	20128 MILANO	MI
030015308010	INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria Srl	VIA GIUSEPPE COLOMBO 83	20133 MILANO	MI
030015308011	SILEA s.r.l.	VIA GIOVANNI BENSI 12	20152 MILANO	MI
030015309003	C.M.A. s.a.s. Dr. MIRIAM MAGRI' & C.	VIA CUSAGO 154	20019 SETTIMO MILANESE	MI
030015309005	MTIC INTERCERT SRL	VIA MOSCOVA 11	20017 RHO	MI
030015309006	CSI S.p.A.	VIALE LOMBARDIA 20	20021 BOLLATE	MI
030015309008	COMPLIFE ITALIA S.r.l.	VIA GUIDO ROSSA, 1	20024 GARBAGNATE M.SE	MI
030015309009	GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SpA	VIA TICINO 105	20010 SANTO STEFANO TICINO	MI
030015309010	CHEMICA LAB SRL	VIA A. DE GASPERI 38	20020 VILLA CORTESE	MI
030015309012	TeA Lab s.r.l.	VIA CALABRIA 8	20017 RHO	MI

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia
030015310002	TESTING POINT 3 srl	VIA BRESCIA, 31	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
030015310003	TECNAL S.r.l.	VIA AUGUSTO ERBA 50	20066 MELZO	MI
030015310004	INTERTEK ITALIA SPA	VIA GUIDO MIGLIOLI 2/A	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
030015310005	GRUPPO MAURIZI S.r.l.	VIA PADANA SUPERIORE 18	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
030015310006	SOCOTEC ITALIA srl	VIA DON LUIGI STURZO, 38/40	20045 LAINATE	MI
030016301001	CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A.	VIA ALDO MORO 1	24020 SCANZOROSCIATE	BG
030016301002	EST s.r.l.	VIA MARCONI, 14	24050 GRASSOBBIO	BG
030016301004	WATER & LIFE LAB	VIA ENRICO MATTEI 37	24060 ENTRATICO	BG
030016301005	BONDUELLE ITALIA s.r.l.	VIA TRIESTE snc	24060 SAN PAOLO D'ARGON	BG
030016301007	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BERGAMO	VIA ROVELLI 53	24100 BERGAMO	BG
030016301008	LORENZI CRISTINA & C. s.a.s.	VIA DONIZETTI 8	24040 COMUN NUOVO	BG
030016301009	CHELAB srl	VIA GRUMELLO 45/C	24100 BERGAMO	BG
030016301012	SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A.	VIA BERETTA 5	24030 MEDOLAGO	BG
030016301014	ECOGEO S.r.l.	VIA F.LLI CALVI, 2	24122 BERGAMO	BG
030016301016	P.I.ECO S.r.l.	VIA BACCANELLO 13/B	24030 TERNO D'ISOLA	BG
030016301017	T.Q.S.I. srl TECNOLOGIE QUALITA' SICUREZZA E IGIENE	VIA DON A. MAZZUCOTELLI 2	24020 GORLE	BG
030016301018	FORIA S.r.L.	VIA GIAN ERCOLE MOZZI 6	24127 BERGAMO	BG
030017302002	CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI s.r.l.	VIA STRADA VECCHIA 1	25070 BARGHE	BS
030017302004	INDAM LABORATORI s.r.l.	VIA REDIPUGLIA 33/39	25030 CASTELMELLA	BS
030017302005	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BRESCIA	VIA ANTONIO BIANCHI 9	25100 BRESCIA	BS
030017302006	LABORATORI VIALATI S.R.L.	VIA SAN ROCCO 2	25020 SAN PAOLO	BS
030017302008	ENOCONSULTING s.r.l.	VIA ISEO 6	25030 ERBUSCO	BS
030017302010	BETALAB s.r.l.	VIA FIUME MELLA 22/26	25060 VILLA CARCINA	BS
030017302011	GESCO S.c.a.	VIA BONFADINA 9	25046 CAZZAGO S. MARTINO	BS
030017302012	EURO-BIO s.n.c. di Gussago Chiara e Villa Patrizia	VIA DE GASPERI 1	25060 COLLEBEATO	BS
030017302013	LAEMMEGROUP srl	VIA LAZIO 38	25025 MANERBIO	BS
030017315001	ECOLOGIA SEBINA	VIA DOSSI 36	25050 PIAN CAMUNO	BS
030018312001	LABANALYSIS LIFE SCIENCE s.r.l.	VIA EUROPA 5	27041 CASANOVA LONATI	PV
030018312002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI PAVIA	STRADA CAMPEGGI 59-61	27100 PAVIA	PV
030018312003	NEOLAC srl	VIA XX SETTEMBRE 92	27011 BELGIOIOSO	PV
030018312004	EUROFINS ENVIRON-LAB S.R.L.	VIA DON BOSCO 3	27014 GENZONE	PV
030018312005	ARCADIA srl	STRADA VICINALE DELLA BELLARIA s.n.	27020 TROMELLO	PV

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia
030018312006	LabAnalysis Environmental Science SRL	VIA EUROPA 5	27041 CASANOVA LONATI	PV
030019304001	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA - LABORATORIO LATTE E AGROALIMENTARE	VIA J.F. KENNEDY 30	26013 CREMA	CR
030019304003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI CREMONA	VIA CARDINAL MASSAIA 7	26100 CREMONA	CR
030019304004	L.A.C. s.r.l.	VIA GEROLAMO DA CREMONA 55	26100 CREMONA	CR
030019304006	VALLERANA srl	VIA DEL MARIS 6/A	26100 CREMONA	CR
030020307002	WHITE LAB s.r.l.	VIA ROMA 80	46037 RONCOFERRARO	MN
030020307003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MANTOVA	STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD 21/A,	46100 MANTOVA	MN
030020307006	LA CHIMICA s.r.l.	VIA CISA 84	46034 BORGO VIRGILIO (MN)	MN
030020307008	CONSAL s.a.s. di Ottaviani Fraco e Milena e C.	VIA ALIGHIERI 19	46028 SERMIDE	MN
030020307009	MADE HSE s.r.l.	VIA BRESCIANI 16	46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
030020307012	ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	Via Mondadori snc	46025 POGGIO RUSCO	MN
030020307014	EUROFINS MICRO-B srl	VIA CREMONA 25/B	46041 ASOLA	MN
030020307016	CHIMICA CASEARIA di Vighi Uber e Paolo s.r.l.	VIA MARCONI, 40	46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
030020307017	CONSULT SERVICE Srl	VIA CREMONA 28	46100 MANTOVA	MN
030020307018	AQA SB Srl	Via Taliercio 3	46101 MANTOVA	MN
030020307019	STUDIO F2 S.r.l.	Via Mondinari 9/11	46014 CASTELLUCCHIO	MN
030097305001	LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI "EUROPA"	VIA PARINI 5	23822 BELLANO	LC
030097305005	iLAB di RUSCONI ANGELO	VIA SAN ROCCO 4	23868 VALMADRERA	LC
030097305006	LAB. AQAGROUP s.r.l.	VIA TURATI 4	23807 MERATE	LC
030098306002	SAL SOCIETA ACQUA LODIGIANA s.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA 1/3/5	26900 LODI	LO
030098306003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI LODI	VIA EINSTEIN - Loc. cascina Codazza	26900 LODI	LO
030108311002	ROVAGNATI, ROVALAB, ROVAGNATI Spa	P.ZZA PAOLO ROVAGNATI 1	20853 BIASSONO	MB
030108311003	NEXTAR S.r.l. - PROCHEMIA	VIA F. OZANAM, 4	20811 CESANO MADERNO	MB
030108311004	MICRO s.r.l.	VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 6/F	20884 SULBIATE	MB

Modello B

NUMERO DI ISCRIZIONE\* 030017302013

DITTA/ENTE LAEMMEGROUP S.r.l.  
SEDE LABORATORIO Via Lazio 38, 25025 Manerbio

Materiale/Prodotto/Matrice	Denominazione della prova	Norma/ Metodo	Accreditato (SI/IN CORSO)
Alimenti/Food	Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva a 44°C/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli at 44°C	AFNOR BIO 12/05-01/99	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	UNI EN ISO 6888-2:2023	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2017	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	ISO 11290-1:2017	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	ISO 4833-1:2013	SI
Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Salmonella spp/Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020	SI
Superfici ambientali del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus	ISO 7932:2004/Amd 1:2020	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Coliformi/Coliforms	ISO 4832:2006	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	UNI EN ISO 11290-2:2017	SI
Alimenti/Food	Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Clostridi solfito riduttori/Sulphite-reducing clostridium	ISO 15213-1:2023	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Enterococchi/Enterococci	ISO 7899-2:2000	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	AFNOR BKR 23/11-12/18	SI
Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	pH/pH	ISO 2917:1999	SI
Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	Pseudomonas spp presunta/ Presumptive Pseudomonas spp.	ISO 13720:2010	SI
Conservate vegetali/Canned vegetables	pH/pH	DM 03/02/1989 SO n 51 GU n 168 20/07/1989 Met 17	SI
Formaggi/Cheeses	pH/pH	DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 20	SI
Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products	Pseudomonas spp/Pseudomonas spp	ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225:2009)	SI
Alimenti/Food - solo Ovoprodotti/Egg products, Uova/Eggs	Enterococchi/Enterococci	NMKL n 68 5th Ed 2011	SI
Alimenti/Food - solo Ovoprodotti/Egg products, Uova/Eggs, Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	Batteri lattici mesofili/Mesophilic lactic acid bacteria	ISO 15214:1998	SI
Alimenti/Food	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	AFNOR BKR 23/02-11/02	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Salmonella spp/Salmonella spp	AFNOR BKR 23/07-10/11	SI

**Modello B**

Formaggi/Cheeses	Grasso/Fat	ISO 3433:2008 (IDF 222:2008)	SI
Formaggi/Cheeses	Grasso/materia secca/Fat/dry weight content	ISO 3433:2008 (IDF 222:2008) + DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 2	SI
Formaggi/Cheeses	Materia secca/Non-fat solids, Umidità (da calcolo)/Moisture (calculation)	DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 2	SI
Derivati del latte/Milk products - solo Formaggi	Attività fosfatase alcalina/Alkaline phosphatase activity	ISO 11816-2:2024	SI
Latte/Milk, Bevande a base di latte/Milk based drinks	Attività fosfatase alcalina/Alkaline phosphatase activity	ISO 11816-1:2024	SI
Latte/Milk, Formaggi/Cheeses, Latte in polvere/Milk powder	Aflatossina M1/Aflatoxin M1	MI 845/2024 Rev 0	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	AFNOR BRD 07/24-11/13	SI
Alimenti/Food	pH/pH	MI 867/2025 Rev 0	SI

NIMERO DI ISCRIZIONE	030020307019		
DITTA	STUDIO F2 SRL		
SEDE	VIA ERNESTO MONDINARI 9/11 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN)		
Materiale / Prodotto / Matrice	Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova	Metodo di prova ed anno di emissione	AC
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters	Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	SI
Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters	pH/pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	SI
Acque di fiume/River waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters	Salmonella spp/Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Coliformi/Coliforms	ISO 4832:2006	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters	Legionella spp/Legionella spp	ISO 11731:2017	SI
Latte/Milk	Punto di congelamento (indice crioscopico)/Freezing point	UNI EN ISO 5764:2009	SI
Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products	Aflatossina M1/Aflatoxin M1	UNI EN ISO 14675:2003	SI
Latte/Milk	Caseine/Caseins, Grassi/Fats, Lattosio/Lactose, Proteine/Proteins, Residuo secco magro (da calcolo)/Non fat solids (calculation), Residuo secco totale/Total solids content, Urea/Urea	ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Salmonella spp/Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate/Treated waters	Enterococchi intestinali/Intestinal enterococchi, Enterococchi/Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque superficiali/Surface waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1)	Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)	UNI EN ISO 14189:2016	SI

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate/Treated waters	Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	SI
Alimenti/Food, Integratori alimentari per uso animale (1)/Food supplements for animal consumption (1), Mangimi/Animal feeding stuffs	Batteri lattici mesofili/Mesophilic lactic acid bacteria	ISO 15214:1998	SI
Acqua di rassodamento e salamoia formaggi (1)/Cheese firming water and brine (1), Alimenti/Food, Campioni prelevati da carcasse/Samples from carcasses, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Integratori alimentari per uso animale (1)/Food supplements for animal consumption (1), Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment	Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2022	SI
Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air	Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN 13098:2019 (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 4833-2:2022	SI
Acque demineralizzate (1)/Demineralized water (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1)	Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD)	ISO 15705:2002	SI
Avena/Oats, Derivati della carne/Meat products, Lieviti/Yeasts, Pasta fresca/Fresh pasta, Pasta ripiena/Stuffed pasta, Zucchero/Sugar	Glutine da frumento, da segale, da orzo/Gluten from wheat, rye, barley	MP 03 Rev 5 2023	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria	UNI EN ISO 15213-1:2023	SI
Latte crudo/Raw milk	Carica batterica totale/Total bacteria count	MP 04 Rev 0 2023	SI

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

Alimenti/Food, Integratori alimentari per uso animale (1)/Food supplements for animal consumption (1), Integratori alimentari per uso umano (1)/Food supplements for human consumption (1), Mangimi/Animal feeding stuffs	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	UNI EN ISO 6888-2:2023	SI
Latte/Milk	Sostanze inibenti/Inhibiting substances : Antibiotici e sulfamidici/Antibiotics and sulphonamides	MP 01 Rev 5 2024	SI
Digestati (1)/Digestates (1), Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Suoli/Soils	Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo totale/Total Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Zinco/Zinc	UNI EN ISO 54321:2021 Met A2 + UNI EN ISO 22036:2024	SI
Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters	Escherichia coli/Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	SI
Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters	Conducibilità/Conductivity	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	SI
Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters	Solidi sospesi totali/Total suspended solids	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	UNI EN ISO 11290-1:2017	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters	Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	SI
Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters	Salmonella spp/Salmonella spp	UNI EN ISO 19250:2013	SI
Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1)	Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc	UNI EN ISO 15587-2:2002 Annex A, EN ISO 17294-2:2023	SI

Acque di scarico/Waste waters	Fosforo/Phosphorus	UNI EN ISO 15587-1:2002, UNI EN ISO 11885:2009	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters	Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc	UNI EN ISO 17294-2:2023	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli	UNI ISO 16649-2:2010	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	UNI EN ISO 11290-2:2017	SI
Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95, Mangimi con aw>0.95/Animal feeding stuffs with aw>0.95	Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	ISO 21527-1:2008	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	SI
Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	Pseudomonas spp presunta/Presumptive Pseudomonas spp	UNI EN ISO 13720:2010	SI
Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	SI
Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	SI
Latte/Milk	Cellule somatiche/Somatic cells	UNI EN ISO 13366-2:2007	SI
Cereali/Cereals, Mangimi/Animal feeding stuffs, Prodotti derivati da farine/Flour products	Aflatossina B1/Aflatoxin B1	MP 02 Rev 3 2021	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus	UNI EN ISO 7932:2020/EC1:2020	SI
Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air	Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	UNI EN 13098:2019 (escl campionamento/except sampling) + ISO 21527-2:2008	SI

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

Alimenti/Food	Spore aerobe e anaerobe/Aerobic and Anaerobic Sporeformers	MFLP-44 2012	SI
Alimenti/Food	Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw)	ISO 18787:2017	SI
Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95, Mangimi con aw<=0.95/Animal feeding stuffs with aw<=0.95	Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	ISO 21527-2:2008	SI
Alimenti a base di mais/Corn based food, Alimenti a base di riso/Rice based food, Amidi/Starches, Biscotti/Cookies, Carne/Meat, Crema di formaggio/Nut nougat crème, Dessert/Dessert, Legumi/Pulses, Pseudo cereali/Pseudo cereals, Torte/Cakes	Glutine da frumento, da segale, da orzo/Gluten from wheat, rye, barley	AOAC 2012.01 2016	SI
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati/Eluates	Azoto ammoniacale (da calcolo)/Ammonium nitrogen (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates, Fosfati/phosphates	ISO 15923-1:2013	NO
Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	UNI EN 13098:2019 (escl campionamento/except sampling) + ISO 6888-2:2021/Amd 1:2023	SI
Alimenti/Food	Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	SI
Mangimi/Animal feeding stuffs	Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc	UNI EN 17053:2018	SI
Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Carne avicola/Poultry meat, Carne rossa/Meat, Derivati della carne/Meat products, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	FSIS USDA MLG 8.14 2024	SI

Carne avicola/Poultry meat, Carne rossa/Meat, Derivati della carne/Meat products, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment	Salmonella spp/Salmonella spp	FSIS USDA MLG 4.15 2024	SI
Alimenti/Food	Clostridium perfringens/Clostridium perfringens, Spore di Clostridium perfringens/Spores of Clostridium perfringens	UNI EN ISO 15213-2:2024	SI
Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air	Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN 13098:2019 (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 4833-2:2022	SI
Acque da torri di raffreddamento/Cooling towers waters, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo/Process waters , Acque sanitarie/Domestic waters	Legionella spp/Legionella spp	MP 05 DNA Lamp Rev.0 2024	SI
Acque da destinare al consumo umano/Water to be used for human consumption, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters, Alimenti/Food, Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling), Mangimi/Animal feeding stuffs, Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Salmonella spp/Salmonella spp	MP 06 DNA Lamp Rev.0 2024	SI
Alimenti/Food, Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling), Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	MP 07 DNA Lamp Rev.0 2024	SI

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

**D.d.u.o. 25 giugno 2025 - n. 9048**
**2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - Approvazione del bando «Next Fashion» (ai sensi della d.g.r. XII/4404 del 20 maggio 2025), in attuazione dell' Aiuto SA.119248 comunicato in esenzione da notifica alla commissione europea.**

 IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
MARKETING TERRITORIALE E GRANDI EVENTI

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;
- la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 sulle «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'art. 3 «Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività» e s.m.i.;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 18 settembre 2024 C (2024) 6655 final, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022) 5671;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);
- la delibera di Giunta regionale n. XII / 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia;

Richiamata la Delibera del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo sostenibile della XII Legislatura (PRSS);

Richiamata la d.g.r. n. XII/4404 del 20 maggio 2025 «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - «Next Fashion» - Approvazione dei criteri» che:

- approva i criteri dell'iniziativa «Next fashion», a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e 1.1.3 «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 4.1.1. «Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde» e, in particolare, l'azione 4.1.1.5 «Sostenere la competitività del settore della moda e del settore design» del PRSS della XII Legislatura;
- dà atto che le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- demanda alla DG Turismo, marketing territoriale e moda la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione, in fase di adozione del bando;
- demanda alla Direzione Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- dà atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa «Next Fashion» pari a € 13.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, che presentano la necessaria disponibilità, secondo gli importi e nell'annualità sotto specificata:
  - 15607 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 620.100,00;
  - 15608 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 1.665.900,00;
  - 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 714.000,00;
  - 15652 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.000.000,00 e annualità 2026 per € 2.000.000,00;
  - 15653 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.100.000,00 e annualità 2026 per € 2.100.000,00;
  - 16638 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 900.000,00 e annualità 2026 per € 900.000,00;

Dato atto che in sede di bilancio di assestamento 2025-2027 oppure in sede di bilancio di previsione 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Visto il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)»;

Dato atto di aver provveduto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla trasmissione delle informazioni sintetiche relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedi-

mento, tramite l'applicazione SANI 2, alla Commissione UE che ha assegnato alla notifica il numero di caso: SA.119248;

Dato atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ed erogati, nel rispetto dell'aiuto SA.119248, comunicata alla Commissione europea:

- Per tutte le imprese richiedenti, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e, in particolare:
- per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie e fino al 60% per le piccole imprese;
- per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e lett c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.

Dato atto, che i contributi:

- non sono concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del medesimo regolamento;
- non saranno erogati alle imprese che al momento della domanda di erogazione non sono in possesso della sede operativa sul territorio lombardo;
- non saranno erogati a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- non sono concessi alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/14 art. 1 par. 2 lettera c);
- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- In ogni caso, non sono cumulabili né con le agevolazioni (aiuti), né con le misure generali (non aiuti), fruitive o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Dato atto, inoltre, che:

- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attesti di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

Dato atto, altresì, che non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti

due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;

- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09 settembre 2022 e s.m.i., sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Considerato che in attuazione dell'OP1 - OS 1.1-Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» è stato definito il Bando «Next Fashion» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, al fine di definire i criteri e le modalità a cui i beneficiari dovranno attenersi ai fini dell'attuazione dei Progetti ammessi all'Agevolazione sul bando «Next Fashion», sono state definite le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 18 giugno 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Acquisito, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole:

- nella seduta del 17 giugno 2025 del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dalla d.g.r. 20 maggio 2024, n. 2340 - Allegato B e dal decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea con consultazione scritta avviata in data 19 giugno 2025 e chiusa in data 24 giugno 2025;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 con Prot. n. P3.2025.0002159 del 25 giugno 2025;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. 4404/2025:

- l'Allegato A «Bando Next Fashion», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a € 13.000.000,00 con la relativa modulistica di partecipazione al bando;
- l'Allegato B «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti altresì:

- il decreto 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per il PR-FESR 2021-2027, aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024 e in ultimo con decreto 7621 del 29 maggio 2025;
- il decreto n. 16577 del 18 novembre 2022, che approva le «Brand guidelines FESR 2021-2027», modificato con decreto n. 2572 del 14 febbraio 2024 che approva il «Programma Brand Book PR FESR 2021-2027» recanti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'unione europea;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale in particolare in ordine:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8-9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

alla Programmazione Comunitaria, [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Paola Negroni

Visti:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- I Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il Bando «Next Fashion così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente.

2. Di approvare le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione» di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a euro 13.000.000,00 è disponibile sui capitoli di spesa secondo gli importi e nell'annualità sotto specificate:

- 15607 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 620.100,00
- 15608 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 1.665.900,00
- 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 714.000,00
- 15652 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.000.000,00 e annualità 2026 per € 2.000.000,00;
- 15653 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.100.000,00 e annualità 2026 per € 2.100.000,00;
- 16638 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 900.000,00 e annualità 2026 per € 900.000,00.

4. Di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati, nel rispetto dell'aiuto SA.119248, comunicato alla Commissione europea:

- nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e, in particolare:
- per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie e fino al 60% per le piccole imprese;
- per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e lett c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), sul sito dedicato



**Allegato B**

**REGIONE LOMBARDIA**

**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

**ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"**

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI"**

**AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI E**

**AZIONE 1.1.3. SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**BANDO NEXT FASHION  
LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE**



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE .....</b>	<b>3</b>
2.1	Criteri generali di ammissibilità delle spese .....	3
2.2	Spese non ammissibili .....	7
2.3	Criteri generali per la conservazione dei giustificativi di spesa .....	9
2.4	Applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm) .....	9
<b>3.</b>	<b>CRITERI DI RENDICONTAZIONE SPECIFICI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA .....</b>	<b>10</b>
3.1	Spese di personale .....	10
3.1.1	Determinazione del costo .....	12
3.1.2	Documentazione giustificativa di spesa .....	12
3.2	Strumentazioni ed attrezzature .....	14
3.2.1	Determinazione del costo .....	15
3.2.2	Documentazione giustificativa di spesa .....	16
3.3	Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti .....	18
3.3.1	Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti .....	18
3.3.2	Servizi di consulenza o servizi equivalenti.....	19
3.4	Spese generali supplementari e altri costi di esercizio.....	20
<b>4.</b>	<b>VARIAZIONI.....</b>	<b>21</b>
4.1	Variazioni al Progetto ammesso e proroghe .....	21
4.2	Variazioni nella composizione del partenariato .....	22
4.3	Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato.....	24
<b>5.</b>	<b>DEFINIZIONI E GLOSSARIO .....</b>	<b>25</b>
<b>6.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>25</b>
<b>7.</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>25</b>
	<i>ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE DI TIMESHEET .....</i>	<i>26</i>



## 1 **PREMESSA**

La Giunta di Regione Lombardia con Deliberazione n. 4404 del 20 maggio 2025 ha approvato gli elementi essenziali della misura "Next Fashion" che intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati a sostenere l'innovazione del settore Moda e Accessorio quale elemento essenziale per la competitività del sistema produttivo regionale. Il Bando si inserisce nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI".. Il presente documento (di seguito anche "Linee Guida") definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i Partner beneficiari delle agevolazioni a valere sul bando "Next Fashion" ai fini dell'attuazione dei Progetti ammessi all'Agevolazione e della rendicontazione delle relative spese di cui all'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" del bando nonché le modalità di presentazione delle variazioni dei Partner beneficiari o dei Progetti ai sensi dell'articolo C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi" e dell'articolo D.3 "Proroghe dei termini" del bando.

Le fonti normative di riferimento per le attività di rendicontazione sono in ogni caso costituite dal bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate. Quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida è regolato secondo i principi definiti nel bando "Next Fashion".

Il presente documento potrà essere modificato, aggiornato e/o integrato da Regione Lombardia in qualsiasi momento al fine di recepire eventuali disposizioni normative sopravvenute o al fine di specifiche esigenze interpretative o di chiarimento che possano sorgere nel corso dell'attuazione degli interventi agevolati con il bando.

## 2 **CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE**

### 2.1 **Criteri generali di ammissibilità delle spese**

Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso cui il Partenariato beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del Progetto ammesso all'Agevolazione ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione dell'Agevolazione medesima, anche a seguito di variazione, nonché il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi progettuali.

Relativamente alle attività del Progetto, secondo l'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" del bando, sono ammissibili le spese sostenute dai Partner per la realizzazione dei Progetti presentati e direttamente imputabili alle attività di Sviluppo Sperimentale e all'eventuale Ricerca Industriale previste nei Progetti medesimi riconducibili, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e degli artt. 55 e 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., alle seguenti tipologie:

Voci di spesa ammissibili	Specifiche ai sensi dell'art. B.3 del bando
a) Spese di personale	Sono rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri progetti su altri bandi rendicontati con



	gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto da ciascun Partner.
b) Strumentazioni e attrezzature	Costi relativi a strumentazione e attrezzature (nuove o usate), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso), in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (fasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese.
c) Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza e consulenze	Costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi per i servizi di consulenza e per servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio	Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; tali costi dei sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c).

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di determinazione delle singole voci di spesa ammissibili e ai relativi adempimenti inerenti alla rendicontazione e conservazione della documentazione si rimanda al capitolo 3 delle presenti Linee Guida.

Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione dell'Agevolazione, tutte le spese devono:

- a) essere riconducibili alla tipologia di spesa ammissibile indicata all'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" del bando;
- b) essere pertinenti e coerenti con le attività relative al Progetto presentato e ammesso ad Agevolazione e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo;
- c) essere al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);
- d) essere riferite ad attività avviate tra la data di "avvio dei lavori", successiva alla data di inizio del progetto e la data di termine del Progetto, anche considerando l'eventuale proroga; come "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 23 del Regolamento GBER, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione, ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima; fanno eccezione le spese per strumentazioni ed attrezzature di cui al paragrafo 3.2 delle presenti Linee di Attuazione;
- e) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e presente/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto; le spese di personale, anche con riferimento al lavoro agile nel rispetto della normativa



vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso;

f) le spese, per essere ammissibili, devono

1. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data di emissione compresa tra la data di avvio dei lavori e la data di chiusura del progetto, intesa come data di richiesta dell'erogazione, se precedente alla data di termine ultimo per la realizzazione del progetto. Le spese devono anche essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro gli stessi termini

oppure

2. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data compresa tra l'avvio dei lavori e la data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto oppure entro la data indicata nel provvedimento di concessione di eventuale proroga. In questo caso tutte le spese dovranno essere rendicontate e, nel caso di spese rendicontate a costi reali, quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto, compresa l'eventuale proroga.

In entrambi i casi come data di quietanza farà fede la data di valuta dell'operazione; per le spese di personale la spesa sostenuta corrisponde alle ore effettivamente lavorate sul Progetto ammesso ad Agevolazione;

- g) essere chiaramente imputate al Partner beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal Singolo Partner beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Partner beneficiario così come il personale facente parte del team di Progetto deve risultare contrattualmente collegato con il Partner beneficiario);
- h) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli Aiuti di Stato;
- i) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- j) derivare, a seconda della natura della spesa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, ordini di servizio, lettere d'incarico, timesheet di cui al successivo paragrafo 3.1, ecc...) e da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna e le modalità di pagamento;; per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 3.1 delle Linee Guida e il fac-simile di cui all'Allegato A.1 del presente documento;
- k) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente "quietanzati", ossia essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese di personale e le spese generali supplementari rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- l) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle "spese generali supplementari" di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. d) del bando), conservati dai Partner beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale,



devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando "Next Fashion" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato da Regione Lombardia, per il tramite del Partner Capofila, a ogni Partner di Progetto in fase di concessione dell'Agevolazione; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 2.3 delle presenti Linee Guida;

- m) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Partner beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di Agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
- le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, bancomat, carta aziendale, assegno non trasferibile), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro dal Partner beneficiario;
  - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Partner beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Partner beneficiario);
  - l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
  - in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:
    - compensazione di crediti e debiti;
    - pagamento in contanti;
    - pagamento effettuati direttamente da dipendente/addetti del Partner beneficiario;
  - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
- n) con riferimento alle "Spese generali supplementari e altri costi di esercizio" ed alle "Spese di personale", dette spese dovranno essere rendicontate coerentemente con quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e con quanto previsto dalla D.G.R. n. 4664/2015 avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione" così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023.

Inoltre:

- o) i Partner beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.; ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo D.4 del bando, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi, devono essere riscontrabili nella contabilità separata o trasparente ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione alle attività finanziate; ai fini dei controlli dovranno essere conservati da ciascun Partner beneficiario i timesheet giornalieri;
- p) le eventuali variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del Progetto e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 4.1;



- q) Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo se effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti;
- r) ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, è ammissibile il cumulo delle Agevolazioni previste dal bando "Next Fashion" con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- s) occorre garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., qualora si verifichi il cumulo sulla medesima spesa con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie. In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;
- t) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese (per es. francese o tedesco), dovrà essere allegata una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario. Per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario.

## 2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) nell'ambito delle spese di personale di cui al paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida sono esclusi i contratti di tirocinio e stage;
- b) ore lavorate (nell'ambito della voce a) "spese di personale" per attività diverse da quelle per attività di Sviluppo Sperimentale e della eventuale quota di Ricerca industriale come, ad esempio, la promozione, la diffusione dei risultati del Progetto e le attività amministrative;
- c) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Partner beneficiario stesso. In sede di rendicontazione, di cui all'articolo C.4.c del bando, il Partner beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del bando;



- d) non è ammissibile la fatturazione delle prestazioni tra Partner (identificati dal Codice Fiscale) dello stesso Partenariato. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- e) le spese relative a adeguamenti e ad obblighi di legge;
- f) spese per costruzione di nuovi edifici;
- g) spese relative a manutenzioni straordinarie, adeguamenti infrastrutturali e "ristrutturazioni importanti";
- h) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- i) in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., con riferimento alla voce di spesa relativa a strumentazione e attrezzature di cui al paragrafo 3.2 delle presenti Linee Guida, le spese relative a produzione, trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  - gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;

oltre alle eccezioni sopra richiamate, la spesa di cui al predetto articolo 7 è ammissibile solo qualora il Partner possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che siano conformi con le condizioni previste dall'esclusione (non viene considerata ammissibile una motivazione tecnica basata sul mero costo delle tecnologie); nel caso in cui solo quota parte di una spesa rientri nel caso di esclusione, è possibile ammettere la restante quota parte della spesa;



- j) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- k) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);
- l) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, interessi di mora, interessi passivi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- m) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;
- n) i dazi doganali;
- o) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- p) le spese fatturate con un importo imponibile complessivo inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00).

### 2.3 Criteri generali per la conservazione dei giustificativi di spesa

I Partner beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo dell'Agevolazione; i suddetti documenti devono essere resi consultabili per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti possono consistere e/o essere conservati presso la Sede del Partner beneficiario:

- in originale su supporto cartaceo;
- in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

Su tutte le fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle "spese generali supplementari e altri costi di esercizio" di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. d) del bando), i Partner beneficiari devono apporre la dicitura attestante l'imputabilità della spesa come disposto alla lett. l del precedente paragrafo 2.1, ossia "Spesa sostenuta a valere sul bando "Next fashion" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato da Regione Lombardia, per il tramite del Partner Capofila, a ogni Partner di Progetto in fase di concessione dell'Agevolazione. Nel caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nell'apposito spazio riservato al CUP o nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

### 2.4 Applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm)

Ai fini dell'applicazione del principio DNSH ("Do No Significant Harm"), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i., il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"", le indicazioni



relative agli impatti sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

Nello specifico, le spese rilevanti ai fini del rispetto del DNSH sono quelle di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera b) del bando e al paragrafo 3.2 delle presenti Linee Guida. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili se, nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.regi-stroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e conferma dell'effettiva acquisizione in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

### **3. CRITERI DI RENDICONTAZIONE SPECIFICI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA**

#### **3.1 Spese di personale**

1. La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nel Progetto ammesso ad Agevolazione, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto stesso, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42 e tali spese devono essere riferite alle attività di Sviluppo sperimentale e ad eventuale attività di Ricerca industriale previste nel Progetto ammesso.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e, se inferiore, nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del Partner beneficiario o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto; le spese di personale sono ammissibili dalla data di inizio progetto indicata al momento di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese del personale formalmente assegnato al Progetto tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari con data a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda; le ore imputabili al Progetto decorrono dalla data di assegnazione al Progetto medesimo.

In linea con quanto previsto dal bando, le spese non sostenute presso la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto non saranno validate in sede di verifica della rendicontazione.



2. È possibile rendicontare le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto, relativamente a:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato;

contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo;

I contratti di collaborazione professionale con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l'emissione di fatture a copertura dell'attività svolta sono ammissibili nella voce di costo di Personale, purché NON inerenti a servizi di consulenza e servizi equivalenti e a patto che le persone fisiche risultino assegnate esclusivamente alla realizzazione di attività del Progetto di Sviluppo Sperimentale (anche abbinato ad attività di Ricerca Industriale) e soddisfino le seguenti condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella presente voce di costo di Personale:

- l'attività di collaborazione al Progetto è in ausilio nella sede in cui il progetto è realizzato;
- qualsiasi risultato raggiunto riconducibile all'attività di collaborazione appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è svolta.

Nel contratto di collaborazione devono essere indicate chiaramente le attività sviluppo sperimentale e eventualmente di ricerca industriale svolte nell'ambito del Progetto, la sede del soggetto beneficiario a cui afferiscono e a favore della quale sono svolte, la durata del contratto, il corrispettivo, l'indicazione che qualsiasi risultato raggiunto appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è prestata. Inoltre deve essere sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (contratto, timesheet, ecc...) e che l'incarico deve essere coerente con il possesso di titoli professionali e giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale finanziata.

b) lavoratori in somministrazione;

c) personale qualificato messo a disposizione da parte di altri soggetti presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto), a condizione che:

- il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario;
- sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

d) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

- la prestazione afferente al Progetto sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all'inizio della prestazione;



- l'incarico precisi la durata dell'incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;
- l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);
- attività e compensi per le attività svolte nel Progetto risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
- sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc...);
- l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto in qualità di lavoratori dipendenti vale quanto esplicitato per i lavoratori dipendenti e non è necessaria la produzione della documentazione di cui ai punti da i.a vi.

3. In linea con quanto previsto dal bando, la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto deve/devono essere in Lombardia; pertanto, anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la/e Sede/i operativa/e sul territorio regionale dichiarata/e in domanda di partecipazione al bando o entro la data di richiesta della prima erogazione (anticipo o saldo). È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso.
4. Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti.

### 3.1.1 **Determinazione del costo**

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$C_a = C_{us} \times N_{oc}$$

dove:

- $C_a$  = costo lordo singolo addetto assegnato e impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso ad Agevolazione;
- $C_{us}$  = costo unitario standard per tipologia di Partner beneficiario per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso, pari a euro 36,42 per i Partner;
- $N_{oc}$  = numero di ore effettivamente lavorate, nel limite delle 1.720 ore annue come sopra descritto, dedicate al Progetto ammesso ad Agevolazione e rinvenibili dai timesheet (non deve includere ore di assenza per permessi di qualunque natura, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

### 3.1.2 **Documentazione giustificativa di spesa**

Nella relazione finale di Progetto dovrà essere indicato l'elenco aggiornato del personale



tecnico-scientifico assegnato ed impegnato da ciascun Partner nell'attuazione del Progetto che tenga anche conto di tutte le modifiche sopraggiunte nel team dedicato al Progetto medesimo. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega al Partner beneficiario e la data a partire dalla quale sono assegnati al Progetto e le attività del Progetto in cui sono impegnati. L'elenco del personale tecnico-scientifico di cui al punto precedente deve essere aggiornato in caso di eventuale variazione delle attività di Progetto rispetto a quelle previste nella scheda tecnica allegata alla domanda di partecipazione.

Le spese di personale saranno ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione e a partire dalla data di assegnazione al Progetto.

#### **a. Documentazione elettronica da imputare direttamente sul Sistema Informativo**

Nella rendicontazione a saldo, per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto e indicato nella relazione tecnico scientifica intermedia e/o finale, le spese di personale dovranno essere imputate su Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- nominativo;
- codice fiscale;
- periodo di riferimento della rendicontazione;
- attività del Progetto in cui è impegnato, coerentemente con cronoprogramma e relazione tecnico-scientifica;
- ore imputate per il periodo di riferimento;
- data di assegnazione al Progetto.

A supporto di tali informazioni, il Partner Capofila beneficiario dovrà allegare su Bandi e Servizi:

- timesheet coerenti con i dati caricati su BeS per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore mensilmente lavorate e imputate esclusivamente ed inequivocabilmente al Progetto a valere sul Bando "Tecnologie Strategiche", sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all'Allegato A.1 delle presenti Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del C.d.A. o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori).

Nel caso di discrepanza tra i dati caricati su Bandi e Servizi e i dati presenti nei timesheet firmati ed allegati, il calcolo delle spese di personale sarà effettuato sulla base dei timesheet firmati ed allegati.

Si segnala l'importanza di acquisire tempestivamente le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione.

Si ricorda che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza attestata nel team di Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.



### **b. Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario**

Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, e degli obblighi di controllo e ispezione di cui all'articolo D.4 "Ispezioni e controlli" del bando, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o di altri organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- per ciascun lavoratore rendicontato, la documentazione del Partner beneficiario (quale ad es. ordine di servizio, lettera di incarico) comprovante la formale assegnazione al Progetto;
- cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l'incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente;
- per il personale qualificato messo a disposizione presso il Partner beneficiario da parte di altri Organismi di Ricerca o altre imprese: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali e i giustificativi di spesa;
- eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale;
- per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati;
- timesheet giornalieri per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore giornalmente lavorate e imputate al Progetto coerenti con i timesheet mensili caricati su BeS in sede di rendicontazione delle spese.

In caso di controllo sarà verificata la corrispondenza tra i timesheet giornalieri e quelli mensili caricati su Bandi e Servizi; in caso di differenza l'Agevolazione non potrà essere incrementata ma potrà essere ridotta sulla base dei timesheet giornalieri conservati

### **3.2 Strumentazioni ed attrezzature**

Con riferimento a strumentazioni ed attrezzature nuove, sono ammissibili le spese relative a:

- costi di ammortamento;
- canoni di leasing finanziario
- intero costo delle strumentazioni ed attrezzature quando il ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto.

La rendicontazione dei costi di ammortamento/canoni di leasing deve avvenire sulla base delle norme fiscali in materia vigenti nonché in relazione alla misura e al periodo in cui i beni sono utilizzati per il Progetto.

L'acquisto di strumentazioni ed attrezzature è ammissibile a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso la sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto e per la quale è stata richiesta l'Agevolazione.



Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Sono considerati ammissibili gli acquisti di strumentazioni ed attrezzature nuove effettuati anche in data precedente alla presentazione della domanda purché regolarmente registrati a libro cespiti.

A fini della conformità al principio DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) deve essere iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

### **3.2.1 Determinazione del costo**

#### **Rendicontazione dei costi di ammortamento**

Sono ammissibili i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi a strumentazioni ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Qualora strumenti e attrezzature non vengano utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota dei costi per le strumentazioni e le attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso).

Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali al Progetto è considerato spesa ammissibile a condizione che:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente e sia coerente con il valore registrato a cespiti nella contabilità aziendale;
- tale costo si riferisca esclusivamente al tempo di utilizzo effettivo ai fini del Progetto (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del Progetto e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascun Partner beneficiario deve indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.

#### **Rendicontazione dei canoni di leasing finanziario**

Il costo di beni acquisiti in leasing è ammissibile alle seguenti condizioni:

- il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, per la quota capitale al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto);
- tale costo si riferisca esclusivamente al tempo di effettivo utilizzo ai fini del progetto (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del progetto e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascun



Partner beneficiario dovrà indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzati in maniera esclusiva per il progetto oppure solo in quota parte.

*Inoltre:*

- 1) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;*
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;*
- 3) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di "acquisto del bene" non sono ammissibili.*

### **3.2.2 Documentazione giustificativa di spesa**

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione, in parte da allegare elettronicamente su Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

#### **a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo**

In fase di rendicontazione finale, il Partner beneficiario deve:

- imputare sul Bandi e Servizi i dati e le informazioni inerenti le quote di ammortamento/canoni di leasing per l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature; in particolare, con riferimento alle quote di ammortamento, i dati e le informazioni principali richieste sono le seguenti:
  - codice cespite, data iscrizione cespite, descrizione tipologia di bene, fornitore;
  - dati della fattura (data, imponibile, IVA, dati del pagamento);
  - durata ammortamento, quota di ammortamento annuale; percentuale di ammortamento, in caso di ammortamento;
  - canoni di leasing (in caso di leasing);
  - percentuale di utilizzo e numero di mesi di utilizzo;
  - importo imputato al Progetto, in parte o per l'intero costo.
- allegare:
  - la fattura di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati (copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato.pdf per le fatture emesse da soggetti esteri o dalla grande distribuzione) e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (evidenza di addebito su estratto conto);
  - il prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile del cespite (estratto libro cespiti);
  - la dichiarazione del rappresentante legale che descriva/giustifichi la percentuale di utilizzo applicata e indichi la localizzazione del cespite;



- in caso di leasing: il giustificativo di pagamento del canone pagato dal Partner beneficiario (fattura quietanzata o documento contabile avente forza probatoria equivalente).

#### **b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario**

Deve essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa:

- preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d'ordine firmate per accettazione, con descrizione del bene e con indicazione del relativo costo unitario;
- fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei beni;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto;
- verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto;
- nel caso di leasing: documentazione giustificativa di spesa relativa ai canoni rendicontati ed eventuale documentazione atta a giustificare le condizioni soprarichieste per la rendicontazione dei canoni di leasing finanziario.

#### **c. Conformità DNSH: adempimenti previsti e documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario**

Ai fini della rendicontazione, il soggetto beneficiario deve procedere agli adempimenti previsti in sede di rendicontazione e conservare presso la propria sede la seguente documentazione giustificativa al fine di renderla disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, in caso di controlli ex post:

Tipologia specifica di spesa sottoposta DNSH	Requisito DNSH	Adempimenti	Strumento di verifica in sede di rendicontazione	Documentazione da conservare agli Atti in caso di controllo post liquidazione	Conseguenza in caso di non conformità DNSH
<b>Acquisto di apparecchiature elettriche o elettroniche</b> come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.,	Iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE ( <a href="https://www.registroyaee.it/">https://www.registroyaee.it/</a> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di presentazione della domanda: dichiarazione da compilare nella domanda di adesione</li> <li>• In fase di presentazione della rendicontazione: descrizione da compilare nella Relazione finale</li> </ul>	Fattura specifica dedicata alla spesa con precisazione della tipologia di prodotto, del modello e del produttore  <b>OPPURE</b>  Scorporo chiaro e univoco della voce di spesa - con precisazione della tipologia di prodotto, del modello e del produttore - in fattura cumulativa	1. Fattura "in originale" contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore (tipologia di prodotto, modello e nome produttore).  2. Materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (Bidone con croce sopra e una riga sotto); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di	Rideterminazione della spesa



				prodotto risultati inaccessibile a seguito dell'installazione.	
--	--	--	--	--	--

### 3.3 Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti

In questa voce ricadono le seguenti voci che verranno trattate separatamente:

- ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti (acquisto o ottenuti in licenza);
- servizi di consulenza o servizi equivalenti.

Si ricorda che i costi delle prestazioni di titolari, soci e amministratori non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Tali costi potranno essere riconosciuti come spese di personale alle condizioni indicate al precedente paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida.

#### 3.3.1 Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti

Per ricerca contrattuale, si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, Laboratori scientifici) consistente nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando: nel caso di contratto già stipulato può essere ammissibile solo in presenza di un atto integrativo sottoscritto successivamente alla data di presentazione della domanda che riconduca la ricerca contrattuale al Progetto ammesso.

Le spese relative alle conoscenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di conoscenze a vario titolo, acquisizione di marchi) sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti e i software a carattere generale. L'acquisto di software e licenze d'uso nonché i costi per servizi software di tipo cloud e saas per il periodo di realizzazione del Progetto sono ammissibili solo se strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. In caso di acquisto di software e licenze d'uso, il costo è ammissibile solo se relativo a bene immateriale ammortizzabile secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisito o ottenuto in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.



### 3.3.1.1 Determinazione del costo

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA.

### 3.3.1.2 Documentazione giustificativa di spesa

#### **a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo**

In fase di rendicontazione, il Partner beneficiario deve:

- imputare i dati e le informazioni inerenti ai costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato elettronico con estensione .pdf per le fatture emesse da soggetti esteri e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze inclusa copia dell'estratto conto (file in formato elettronico con estensione pdf).

#### **b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario**

Ai fini della rendicontazione dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- documentazione da conservare per la ricerca contrattuale:
  - copia del contratto controfirmato;
  - fattura del fornitore o altro giustificativo con l'indicazione del riferimento al contratto;
  - documentazione attestante l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto;
- documentazione da conservare per conoscenze e brevetti:
  - copia del contratto controfirmato per accettazione per l'acquisto delle conoscenze e dei brevetti;
  - fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto;
  - documenti attestanti l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto.

### 3.3.2 Servizi di consulenza o servizi equivalenti

Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate al Progetto per la realizzazione di attività tecnico - scientifiche e commissionate a imprese/soggetti specializzati, terzi rispetto al Partner beneficiario.

Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione del Partner beneficiario connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e



che non comporti elementi di collusione.

Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di avvio del Progetto.

Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni di titolari, soci e amministratori appartenenti al Partner beneficiario.

### **3.3.2.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO**

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

### **3.3.2.2 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA**

#### **a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo**

In fase di rendicontazione il Partner beneficiario deve:

- imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato elettronico con estensione .pdf per le fatture emesse da soggetti esteri e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze inclusa copia dell'estratto conto (file in formato elettronico con estensione pdf).

#### **b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario**

Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/progetto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).

### **3.4 Spese generali supplementari e altri costi di esercizio**

Le spese relative alla voce "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto" sono calcolate sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo B.3 comma 2 del bando dettagliati nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.



Tali costi verranno determinati in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.

#### 4. VARIAZIONI

Successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione, il Partner Capofila beneficiario ha facoltà di presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi o in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, tramite pec al Responsabile del Procedimento [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it), richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Progetto ammesso o al Partenariato beneficiario medesimo, come disciplinato all'articolo C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi" e all'articolo D.3 "Proroghe dei termini" del bando. Le richieste sono riconducibili a tre fattispecie:

1. Variazioni al Progetto ammesso e proroghe;
2. Modifiche della composizione del Partenariato
3. Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato.

Si precisa che le richieste presentate saranno sempre valutate al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del Progetto ammesso e che i Partner restanti e/o i nuovi Partner possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività.

Le richieste di variazione non comportano in ogni caso la modifica del piano economico e la dilazione del termine di conclusione del Progetto, fatte salve specifiche richieste di proroga.

##### 4.1 Variazioni al Progetto ammesso e proroghe

Sono considerate variazioni progettuali:

- le **modifiche delle attività** rispetto al progetto approvato in sede di concessione, ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli esiti istruttori;
- la **richiesta di proroga** dei termini di conclusione del progetto.

##### 1. Modifiche delle attività

I soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a presentare, entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, la richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale tramite il Sistema Informativo Bandi e servizi, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto e/o la motivazione della richiesta di proroga, con la relativa ricronoprogrammazione delle attività di progetto.

Non è ammessa la richiesta di variazione in diminuzione del Piano economico del progetto ammesso al contributo; la rendicontazione parziale delle voci di spesa del progetto ammesso che non comporti una modifica delle attività progettuali, verrà valutata in fase di verifica della documentazione di rendicontazione secondo le disposizioni dell'art. C.4d del Bando:

"Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di progetto presentato e ammesso all'agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico



*stesso, fatti salvi gli obblighi di rispetto di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso. Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti."*

## 2. richiesta di proroga

La possibilità di proroga pari al massimo a 6 mesi aggiuntivi rispetto al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto è disciplinata dall'art. D.3 del bando.

La richiesta di proroga, da effettuarsi a cura del Capofila, tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data di termine ultimo per la conclusione del progetto ed è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato e deve fornire tutti gli elementi/documentazione a supporto. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

### 4.2 Variazioni nella composizione del partenariato

Ai sensi del paragrafo C.4.d del Bando, le variazioni di partenariato possono essere consentite solo a determinate condizioni, a seconda dei casi.

1. La **variazione con sostituzione di uno o più partner** deve essere richiesta preventivamente dal Capofila, anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni:
  - può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, eventualmente prorogato;
  - la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
  - la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. una PMI può essere sostituita solo da una PMI) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3.
2. La **variazione senza sostituzione con altro soggetto (rinuncia)** potrà avvenire alle seguenti condizioni:
  - venga garantito che il Partenariato, dopo la fuoriuscita del partner rinunciatario, sia composto da almeno due imprese di cui almeno una di dimensione PMI;
  - venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
  - i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi rispetto a quanto concesso.

### 3. Procedura per le richieste di variazione del partenariato

Solo successivamente alla concessione dell'Agevolazione, è possibile sottoporre al Responsabile del Procedimento, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni che si rendessero necessarie. La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal Partner Capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una



relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando in capo al Partenariato. Le richieste di variazione del partenariato che pervengano oltre i termini previsti dall'art. C.4d del Bando non sono ricevibili.

Il partner Capofila, qualora sia direttamente interessato dalla variazione, deve assicurare il ruolo di coordinamento, e tutti gli obblighi e impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, fino alla data del decreto di approvazione della variazione.

In caso di modifica del partenariato il Capofila dovrà trasmettere:

- una relazione che ne illustri le motivazioni e ne comprovi la necessità;
- tutta la documentazione prevista dall'art. C.1 del Bando con riferimento al partner che subentra nel Partenariato in caso di sostituzione con un nuovo partner;
- la scheda tecnica di progetto aggiornata comprensiva del piano finanziario con la rimodulazione e ripartizione delle attività e relative spese tra i partner rimanenti (in caso di rinuncia senza sostituzione) e tra il partner uscente ed il partner subentrante (in caso di sostituzione del partner);
- l'eventuale comunicazione di rinuncia motivata del partner rinunciante.

L'autorizzazione alla variazione è subordinata ad un'**istruttoria formale e di merito** finalizzata alla verifica della completezza documentale della richiesta di variazione, alla verifica di ammissibilità formale e tecnica dell'eventuale nuovo partner, alla verifica del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità del progetto e del partenariato, e un'istruttoria tecnica finalizzata a verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi del progetto e che i partner rimanenti o il partner subentrante possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività precedentemente in carico al partner uscente o rinunciatario. Potranno essere richiesti eventuali ulteriori documenti in fase istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere del Nucleo di Valutazione adoterà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa, entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi. Nella fase di verifica documentale della richiesta di variazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Partner beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

#### 4. Conseguenze delle variazioni di partenariato

In caso di subentro di un nuovo partner, le spese del partner subentrante sono riconoscibili a partire dalla data della richiesta di variazione o, se differente, dalla data indicata nel decreto di approvazione della variazione per sostituzione.

Al nuovo partner può essere riconosciuto un contributo con riferimento alle sole attività di progetto non realizzate dal partner uscente.

In caso di rinuncia senza subentro, i partner rimanenti devono assicurare lo svolgimento delle attività previste dal progetto ammesso a contributo, tramite la ripartizione delle rimanenti attività precedentemente in capo al soggetto rinunciatario, senza aumento



del contributo concesso ai singoli partner.

## 5. Conseguenze della rinuncia

In ogni caso, il partner che rinuncia al proseguimento delle attività (rinuncia parziale) può richiedere di mantenere il contributo maturato a seguito della realizzazione delle proprie attività, solo se attestate da spese rendicontate e validate e nella misura corrispondente, e solo se mantiene gli impegni e gli obblighi per la parte di attività realizzate, ed è tenuto a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto. In caso di rinuncia parziale dovuta all'impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.), il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del contributo su richiesta del beneficiario o del curatore fallimentare.

Nel caso di rinuncia totale il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'eventuale quota di contributo erogata in anticipazione, oppure in caso di rinuncia parziale è tenuto alla restituzione della quota di anticipazione erogata che non sia giustificata da spese rendicontate e validate; l'importo di cui è dovuta la restituzione sarà in ogni caso gravato da interessi secondo i termini di legge. Per le suddette restituzioni, i crediti nascenti da contributi erogati ai sensi del Bando sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

### 4.3 Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato

Ogni variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche di uno o più partner, o di persone fisiche ad essi connesse, deve essere comunicata all'Amministrazione dal Capofila, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'evento. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, della sede legale e/o operativa, della pec, dell'attività svolta, del rappresentante legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci.

A seguito di istruttoria preliminare, l'Amministrazione comunicherà al Capofila se tale variazione necessita di provvedimento espresso di autorizzazione, in quanto comporta la rivalutazione degli elementi di ammissibilità di progetto.

La variazione societaria (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione) che comporta la variazione del Codice Fiscale del singolo partner è assimilata ad una variazione della composizione del partenariato (subentro di un nuovo soggetto) ed è pertanto equiparata alla sostituzione di un partner, di cui al precedente punto 4.2 comma 3.

Le modifiche devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento

Nel caso la variazione necessiti di autorizzazione, il Responsabile del Procedimento procede ad accogliere o meno la variazione entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione, salvo esito negativo a cui consegue l'adozione di apposito provvedimento ai sensi dell'articolo D.2 "Decadenza" del bando.

Nella fase istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al Partner beneficiario interessato, per il tramite del Partner Capofila, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento



della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

In ogni caso, rimane salvo l'obbligo in capo al Partner beneficiario che abbia comunicato modifiche anagrafiche, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

## **5. DEFINIZIONI E GLOSSARIO**

Ai fini del presente atto valgono tutte le definizioni e termini indicati all'articolo D.11 "Definizioni e Glossario" del bando.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Linee Guida e del bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alle disposizioni, oltre che del bando, anche dei Regolamenti comunitari sui Fondi SIE, della normativa nazionale e regionale in materia nonché alle vigenti disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successivi aggiornamenti.

## **7. ALLEGATI**

- ALLEGATO 1 FAC-SIMILE DI TIMESHEET PER SINGOLO ADDETTO RENDICONTATO NEL TEAM DI PROGETTO



**ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE DI TIMESHEET**

**TIMESHEET PER SINGOLO ADDETTO RENDICONTATO NEL TEAM DI PROGETTO**



TIME SHEET PER SINGOLO SOGGETTO DA CARICARE IN FORMATO PDF SU BANDI E SERVIZI				
ID PROGETTO:				
DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO:				
NOME E COGNOME:				
CODICE FISCALE:				
N° MATRICOLA				
TIPO DI CONTRATTO:				
QUALIFICA (Es. Dirigente, Quadro, Impegnato, Assegnista, Altro):				
TIPOLOGIA DI PERSONALE (Es. ricercatori, tecnici ...):				
MESE - ANNO	N. ORE ART. 25 RICERCA INDUSTRIALE	N. ORE ART. 25 SVILUPPO SPERIMENTALE	TOTALE ORE SUL PROGETTO	TOTALE ORE LAVORATE NEL MESE COME DA RILEVAZIONE PRESENZE
			0:00:00	
			0:00:00	
			0:00:00	
<b>TOTALE ORE IMPUTATE</b>	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Nota sulle attività svolte nel periodo di rendicontazione:				
- (eventuale Ricerca industriale):				
- Sviluppo sperimentale:				
Il dipendente dichiara di aver svolto la propria attività nei seguenti progetti:				
DATA				
FIRMA DEL DIPENDENTE PER CONFERMA DELLE ORE IMPUTATE				
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE ATTESTA LA VERIDICITA' DELLE ORE RENDICONTATE				
Allegare copia del documento di identità dei firmatari				

## D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 23 giugno 2025 - n. 8862

**Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi della l. 241/1990 - Approvazione con prescrizioni del documento «Piano di caratterizzazione Fase 1 lotto Sud A - ex art. 242 d.lgs. 152/06», e contestuale autorizzazione alla società Expand s.r.l. per l'esecuzione delle indagini proposte nel sedime del sito «Ex Cartiere Vima e Vita&Mayer» ubicato nei comuni di Cairate e Lonate Ceppino (VA), oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale - COD PSC-AGISCO VA029.0005**

LA DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 10 ottobre 2023, n. 3 con cui sono state nuovamente conferite le competenze ai comuni per i siti inquinati di solo interesse comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 23 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Atteso che nel territorio dei Comuni di Cairate e Lonate Ceppino, in Provincia di Varese, è ubicato il sito oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale denominato «ex Cartiere Vima e Vita&Mayer», incluso nell'Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati (PSC-AGISCO) con ID VA029.0005;

Richiamati i decreti dirigenziali regionali:

- d.d.s. n. 877 del 25 gennaio 2019 di approvazione del perimetro provvisorio del sito;
- d.d.s. n. 12511 del 5 settembre 2022 di approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area verde ricompresa tra le due cartiere, oggetto di riqualificazione e destinata a «bike park»;
- d.d.s. n. 19899 del 18 dicembre 2024 di ripermitestrazione del sito e contestuale esclusione delle aree oggetto di realizzazione delle opere PNRR «Olona Hydrogen Valley»;

Considerato che in data 9 maggio 2025 la società Expand s.r.l. ha trasmesso il documento «Piano di Caratterizzazione Fase 1 lotto sud a - ex art. 242 d.lgs. 152/06», acquisito agli atti regionali prot. n. 57412 del 12 maggio 2025;

Dato atto che Regione Lombardia, quale amministrazione precedente, con nota prot. n. 58839 del 14 maggio 2025, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti;

Preso atto che:

- ARPA Lombardia Dipartimento di Como - Varese, con nota prot. arpa\_mi.2025.0087764 del 30 maggio 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 68360 del 3 giugno 2025, ha trasmesso valutazione tecnica quale contributo ai fini istruttori, prendendo atto di quanto proposto ed esprimendo parere favorevole all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni espresse (Allegato 1 parte integrante al presente atto);
- Comune di Cairate, con nota del 3 giugno 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 68876 del 4 giugno 2025, ha trasmesso parere favorevole, ritenendo che *l'utilizzo effettivo dell'area può essere assimilato a un uso «industriale»* e confermando quindi *che le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento per l'area in questione sono quelle indicate nella Tabella 1, Colonna B, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.* (Allegato 2 parte integrante al presente atto);
- Provincia di Varese, con nota del 3 giugno 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 69015 del 4 giugno 2025, ha trasmesso proprio parere favorevole, fatto salvo il parere di ARPA (Allegato 3 parte integrante al presente atto);
- ATS Insubria, con nota del 19 giugno 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 77609 del 20 giugno 2025, ha trasmesso proprio parere non rilevando aspetti di propria competenza (Allegato 4 parte integrante al presente atto);
- non sono pervenuti ulteriori pareri dai soggetti regolarmente convocati e pertanto si ritiene espresso parere favorevole con silenzio assenso dal Comune di Lonate Ceppino al documento progettuale in oggetto;

Considerato che l'Ente precedente provvede ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni e dagli Enti;

Preso atto della posizione unanime delle Amministrazioni coinvolte, circa l'approvazione con le osservazioni e prescrizioni contenute nella valutazione tecnica dell'Agenzia;

Dato atto che la società Expand s.r.l. dovrà procedere agli adempimenti necessari a norma di legge al fine della rimozione dei manufatti contenenti amianto, in particolare con la presentazione all'Ente Competente di un Piano di Lavoro;

Ritenuto di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Ritenuto pertanto di approvare e autorizzare, nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni riportate nella valutazione tecnica dell'Agenzia, il documento «Piano di Caratterizzazione Fase 1 lotto sud a - ex art. 242 d.lgs. 152/06», trasmesso dalla società Expand s.r.l. con nota del 9 maggio 2025, acquisita agli atti regionali prot. n. 57412 del 12 maggio 2025, relativo ad un'area di loro proprietà ricadente nel sedime del sito «ex Cartiere Vima e Vita&Mayer»;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la società Expand s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, concordando con gli Enti di controllo il programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Ritenuto, pertanto, necessario che Expand s.r.l. garantisca la compilazione del Portale Siti Contaminati PSC-AGISCO per l'area di loro proprietà ricadente nel sedime del sito «ex Cartiere Vima e Vita&Mayer», incluso nella banca dati AGISCO con ID VA029.0005;

Dato atto che il procedimento si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche individuata con d.g.r. n. 3810 del 27 gennaio 2025 «I Provvedimento organizzativo»;

### DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi, come indetta e svolta in premessa ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., in qualità di titolare del procedimento di bonifica. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

2. di approvare il documento «Piano di Caratterizzazione Fase 1 lotto sud a - ex art. 242 d.lgs. 152/06», trasmesso dalla società Expand s.r.l. con nota del 9 maggio 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 57412 del 12 maggio 2025, e di autorizzare l'esecuzione delle indagini in esso proposte nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni riportate nella valutazione tecnica di ARPA Lombardia Dipartimento di Como - Varese prot. arpa\_mi.2025.0087764 del 30 maggio 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 68360 del 3 giugno 2025 (Allegato 1 parte integrante al presente atto);

3. di prendere atto che il Comune di Cairate, con nota del 3 giugno 2025 acquisita agli atti regionali prot. n. 68876 del 4 giugno 2025, ha affermato che *l'utilizzo effettivo dell'area può essere assimilato a un uso «industriale»* e ha confermato quindi *che le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento per l'area in questione sono quelle indicate nella Tabella 1, Colonna B, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.* (Allegato 2 parte integrante al presente atto);

4. che, fermo restando l'esclusione dal presente procedimento di bonifica, la società Expand s.r.l. dovrà procedere a norma di legge agli adempimenti necessari per la bonifica e rimozione dei manufatti contenenti amianto;

5. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la società Expand s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, concordando con gli Enti di controllo il programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

6. di richiedere alla società Expand s.r.l. la compilazione del Portale Siti Contaminati PSC-AGISCO <https://agiscopsc.arpa.lombardia.it> per l'area di proprietà ricadente nel sedime del sito «ex Cartiere Vimà e Vita&Mayer», incluso nella banca dati AGISCO con ID VA029.0005;

7. di comunicare il presente atto alla società Expand s.r.l., alla Provincia di Varese, ad ARPA Lombardia Dipartimento di Como - Varese, ad ATS Insubria e ai Comuni di Cairate (VA) e Lonate Ceppino (VA);

8. di dare atto che la società Expand s.r.l. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii.;

9. di dare atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Unità Organizzativa Valutazioni Ambientali e Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati;

11. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data;

12. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Alessandra Norcini

**D.d.s. 23 giugno 2025 - n. 8886**

**«Realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della ski area di Bormio», da realizzarsi in comune di Bormio e Valdisotto (SO). Piano di utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
(OMISSIS)  
DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 – il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto «Realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della ski area di Bormio», come da elaborati progettuali depositati da «ARIA s.p.a.», a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

- a) richiamando che il trattamento a calce può essere considerato di normale pratica industriale solo se le terre e rocce sottoposte e tale trattamento hanno tutti i requisiti indicati dal d.p.r. 120/2017 per essere considerati sottoprodotti, prima del trattamento stesso, dovranno essere messe in atto idonee misure per la mitigazione degli effetti di tale trattamento sull'ambiente, come indicate dall'allegato alle Linee guida S.N.P.A. n. 54/2019;
- b) il deposito intermedio in attesa di riutilizzo dei materiali da scavo oggetto del p.d.u. in questione dovrà avvenire
  - rispettando i requisiti di cui all'art. 5 del d.p.r. 120/2017;
  - identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del p.d.u. stesso;
  - mantenendolo fisicamente distinto da altri materiali inerti presenti presso il sito [es. materiali oggetto di differenti p.d.u., materiali gestiti ex art. 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero terre e rocce qualificate rifiuti etc.];
- c) qualora in fase di realizzazione dell'opera, in particolar modo nelle aree di cantiere esterne all'area del bacino, dovessero esserci degli esuberi di terre rocce da scavo avviati all'esterno del cantiere mediante pubblica viabilità, dovrà essere previsto l'utilizzo del documento di trasporto di cui all'art. 6 del d.p.r. 120/2017;
- d) ogni modifica del p.d.u. dovrà essere comunicata all'autorità competente e contestualmente anche ai settori competenti della Provincia di Sondrio e di ARPA Lombardia;
- e) si evidenzia, in tal senso, che un eventuale incremento dei quantitativi di materiali escavati e per i quali si prevede un riutilizzo, dovrà essere altresì verificata la sussistenza di eventuali notevoli ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante progettuale medesima con la conseguente necessità di espletamento di specifica procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, da effettuarsi sul progetto di cui d.d.s. n. 6212 del 19 aprile 2024;
- f) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel p.d.u. di cui al presente decreto, saranno svolte, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.p.r. 120/2017, da ARPA Lombardia;
- g) i termini di validità di 3 anni del presente p.d.u. decorrono dalla successiva data di inizio lavori; di tale data dovrà pertanto essere trasmessa formale comunicazione anche alla scrivente autorità competente nonché ad ARPA Lombardia;
- h) ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 120/2017, entro i termini di cui alla lettera precedente deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

- «ARIA s.p.a.», in qualità di proponente del p.d.u.;
- R.T.I. «TMG s.p.a.» e «CONF. COSTRUZIONI s.r.l.», in qualità di esecutore del p.d.u.;
- Provincia di Sondrio;
- Comune di Bormio;
- Comune di Valfurva;
- Comune di Valdisotto;
- ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso

lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'all. 9 al d.p.r. 120/2017;

- ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;
3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;
  4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
  5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Francesca Davino

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## D.G. Sicurezza e protezione civile

D.d.s. 25 giugno 2025 - n. 8991

**Pubblicazione dell'elenco regionale degli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. 17/2015, art. 10 e d.g.r.n. 1885/2024)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E USURA,

POLIZIA LOCALE, SISTEMI INFORMATIVI DI SICUREZZA INTEGRATA

Richiamati:

- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» e, in particolare, l'art. 10 «Rapporti con il terzo settore», come da ultimo modificato con l.r. 7 agosto 2023, n. 2, che dispone:
  - al comma 1, che: «La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un elenco regionale degli enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.»;
  - al comma 2, che: «Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 che svolgano una o più delle seguenti attività:
    - a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
    - b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantirne la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
    - c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
    - d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
    - e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
    - f) di lotta alla corruzione.»;
- al comma 3, che «I rappresentanti legali degli enti di cui al comma 2 presentano alla Giunta regionale la richiesta di iscrizione e, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutarî. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le relazioni sulle attività svolte.»;
- al comma 5, che: «La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1.»;
- la d.g.r. 12 febbraio 2024, n. 1885, con la quale, acquisito il parere favorevole espresso all'unanimità dalla competente commissione consiliare, sono state approvate le «Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. n. 17/2015, art. 10)»;
- il Comunicato regionale 8 aprile 2024, n. 37, recante l'avviso della Direzione Generale Sicurezza e protezione civile sulle modalità e sui criteri d'iscrizione all'elenco regionale degli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, che indica al 15 aprile 2024 la data a partire dalla quale possono essere presentate le domande, tramite la

piattaforma informatizzata Bandi e Servizi;

Atteso che la d.g.r.n. 1885/2024 prevede:

- al paragrafo 3 che:
  - i rappresentanti legali degli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, iscritti all'elenco regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentino alla competente struttura regionale una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutarî.
  - la competente struttura regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmetta al Consiglio regionale le relazioni acquisite sulle attività svolte dalle associazioni iscritte al suddetto elenco;
- al paragrafo 4, che la medesima struttura, successivamente al monitoraggio di cui al paragrafo 3., entro il 30 giugno di ciascun anno, pubblici sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco aggiornato degli enti iscritti, consultabile anche sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che, con proprio decreto, sono iscritti al suddetto elenco, i seguenti enti:

ENTE	DATA DECRETO	N. DECRETO
CODICI CENTRO PER II DIRITTI DEL CITTADINO	04/06/2024	8480
FORMATART - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	04/06/2024	8480
ACEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	06/09/2024	13161
ASSOCIAZIONE PEPPINO IMPASTATO E ADRIANA CASTELLI	06/09/2024	13161
WIKIMAFIA APS	04/03/2025	2821

Dato atto, altresì, che con nota del direttore della Direzione Generale Sicurezza e protezione civile del 9 aprile 2025, prot. reg. n. Y1.2025.0007479, sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 17/2015 e della d.g.r.n. 1885/2024, le relazioni delle attività svolte nell'anno 2024 dagli enti iscritti al richiamato elenco alla data del 31 dicembre 2024;

Ritenuto, nel rispetto della scadenza stabilita dalla d.g.r. n. 1885/2024 di dover provvedere alla pubblicazione dell'Elenco regionale degli enti del Terzo settore, operanti nel campo dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizzativo della XI Legislatura» e la d.g.r. XII/1056 del 2 ottobre 2023 «X Provvedimento organizzativo della XII Legislatura», ai sensi delle quali il dott. Antonino Carrara è individuato quale dirigente ad interim della Struttura «Legalità, beni confiscati e usura, polizia locale, sistemi informativi di sicurezza integrata»;

DECRETA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di disporre la pubblicazione dell'elenco regionale degli enti del Terzo settore per l'anno 2025, operanti nel campo dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Antonino Carrara

**ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E MAFIOSA  
(L.R. 17/2015, ART. 10 E D.G.R. N. 1885/2024) - GIUGNO 2025**

N.	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE			C.F	DATA DECRETO ISCRIZIONE	NUMERO DECRETO ISCRIZIONE ELENCO
		VIA	COMUNE	PROV.			
1	CODICI CENTRO PER II DIRITTI DEL CITTADINO	Via Sant'Agostino, n. 6	Meda	MB	97253120154	04/06/2024	8480
2	FORMATTART - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Via Arcivescovo Calabiana, n. 10	Milano	MI	7593370963	04/06/2024	8480
3	ACEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Via F. Confalonieri, n. 3/b	Milano	MI	97244310153	06/09/2024	13161
4	ASSOCIAZIONE PEPPINO IMPASTATO E ADRIANA CASTELLI	Via Corso Matteotti, n. 4	Lacchiarella	MI	97819900156	06/09/2024	13161
5	WIKIMAFIA APS	Via della Moscova, n. 30/D	Milano	MI	97677580157	04/03/2025	2821

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 966 del 23 giugno 2025**

**Il° Atto integrativo dell'Accordo di programma per l'acquisizione e la rivalutazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 - Adesione con rideterminazione del contributo concesso e delega alla sottoscrizione**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDBIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2025, con legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto, inoltre, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urba-

ni che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);

- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
  - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
  - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Ricordato che, mediante un articolato complesso di ordinanze commissariali (nn. 110, 225, 328, 359 e 456) si è giunti infine a definire n. 14 Piani organici - per altrettanti Comuni - finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Lombardia con propria nota protocollo n.Z1.2015.0005900 del 12 giugno 2015.

Ricordato, altresì, che, nell'incontro del 27 giugno 2019, tra la struttura commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e coordinamento SIREG e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una valorizzazione pubblica e rivalutazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

Vista l'ordinanza 24 settembre 2020, n. 605 con la quale il Commissario delegato ha aderito alla proposta di accordo di programma per l'acquisizione e rivalutazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN), colpito dagli eventi sismici del maggio 2012, assegnando - tra l'altro - un contributo di importo massimo di € 700.000,00, da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile.

Dato atto che analoga adesione è stata sancita anche dalla Giunta regionale lombarda con propria deliberazione 28 settembre 2020, n. XI/3595, con la quale la Regione, a sua volta, assegna un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile oggetto di intervento, fino ad un importo massimo di € 109.408,00.

Dato atto, altresì, del fatto che il comune beneficiario, a valle dell'acquisizione dell'immobile e della progettazione esecutiva dell'intervento di recupero, con nota acquisita in atti commissariali con protocollo n.C1.2022.0000659 del 15 aprile 2022, presentava un quadro tecnico economico di progetto adeguato

agli incrementi dei costi dei materiali e delle lavorazioni pari a € 800.000,00 e che tale aumento è stato oggetto di previsione di spesa con ordinanza commissariale 7 giugno 2022, n.769, la quale ha portato il contributo concesso a carico dei Fondi per la ricostruzione a complessivi € 796.939,15.

Dato atto del fatto che l'incremento dei costi succitato ha determinato la redazione di un atto integrativo all'accordo di programma precedentemente sottoscritto, al quale hanno aderito, sia la Giunta regionale lombarda con propria deliberazione 3 giugno 2024, n. XII/2471, che il Commissario con ordinanza commissariale 8 luglio 2024, n. 940, i quali hanno confermato le quote a relativo carico, fissate in:

- € 109.408,00 a carico di Regione Lombardia (acquisizione dell'immobile);
- € 796.939,15 a carico del Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (per l'opera di recupero post-sisma).

Richiamate le decisioni assunte dal Collegio di vigilanza dell'A.d.P., il quale nella seduta del 20 marzo 2025, ha preso atto degli esiti istruttori della segreteria tecnica del 20 febbraio 2025:

- constatando la necessità di adottare un secondo atto integrativo all'AdP, susseguente alla necessaria programmazione di alcune opere impreviste di completamento delle facciate dell'immobile, concordate con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova e comportanti un costo aggiuntivo di € 95.137,80 (IVA compresa), superiore al 10% dell'ultimo importo dell'intervento approvato;
- validando, conseguentemente, l'ipotesi di secondo atto integrativo all'accordo di programma ed i relativi allegati, predisposti dal Comune e validati dalla segreteria tecnica;
- validando, altresì, l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività, il cui termine è adesso previsto ad ottobre 2025;
- validando, infine, l'incremento del quadro economico, ora rideterminato nel seguente modo:
  - € 109.408,00 a carico di Regione Lombardia (acquisizione dell'immobile);
  - € 892.076,95 a carico del Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (per l'opera di recupero post-sisma);
  - € 60.000,00 a carico del Comune che provvederà a dotare l'edificio con arredi e allestimenti già in proprio possesso e sosterrà tutti i costi successivi di funzionamento e gestione dell'immobile.

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 16 giugno 2025, n. XII/4572, con la quale la Regione approva l'ipotesi di II° atto integrativo all'accordo di programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché dei suoi allegati parti integranti e sostanziali della stessa.

Ricordato che, per l'intervento in argomento, sono già state erogate al Comune beneficiario le seguenti somme:

- € 109.408,00 a carico di Regione Lombardia con decreto del dirigente della Struttura Programmazione negoziata 30 novembre 2020, n.14771;
- € 77.050,00 a carico del Commissario Delegato con nota di liquidazione 7 agosto 2017, n.105, a titolo di anticipazione per la progettazione;
- € 321.419,58 a carico del Commissario Delegato con la citata Ordinanza n.940, a titolo di anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario per la realizzazione dell'intervento.

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire al II° atto integrativo all'accordo di programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di San Benedetto Po, così come meglio descritto negli allegati parti integranti e sostanziali della citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4572, che in questa sede si intendono per integralmente riportati;
- rideterminare il contributo concesso e finalizzato alla realizzazione del progetto in argomento in complessivi € 892.076,95;
- delegare alla firma del succitato II° atto integrativo all'accordo di programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012,

l'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XII legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713/139, aperto presso la Banca d'Italia, sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare ed aderire al II° atto integrativo all'accordo di programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012, con la finalità di completare la ricostruzione post sismica ed agevolando al contempo il reinsediamento delle attività e delle funzioni pubbliche nel tessuto cittadino, nonché ai relativi allegati, parti integranti e sostanziali della citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4572, che in questa sede si intendono per integralmente riportati:

- II° atto integrativo all'accordo di programma
- allegato A - Relazione tecnica - sostituita;
- allegato B - Quadro economico - sostituito;
- allegato C - Cronoprogramma - sostituito;

2. di confermare che i soggetti interessati al perfezionamento dell'atto integrativo all'accordo di programma sono:

- Regione Lombardia;
- Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
- Comune di San Benedetto Po (soggetto promotore);

3. di rideterminare in complessivi € 892.076,95 il contributo concesso al Comune di San Benedetto Po per la realizzazione dell'intervento e da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile;

4. di prendere atto del nuovo quadro economico, rideterminato nel seguente modo:

- € 109.408,00 a carico di Regione Lombardia (acquisizione dell'immobile);
- € 892.076,95 a carico del Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (per l'opera di recupero post-sisma);
- € 60.000,00 a carico del Comune che provvederà a dotare l'edificio con arredi e allestimenti già in proprio possesso e sosterrà tutti i costi successivi di funzionamento e gestione dell'immobile.

5. di imputare la somma di cui al precedente Punto 3, in armonia con quanto già disposto con propria precedente Ordinanza n.940, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713/139, aperto presso la Banca d'Italia, sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706;

6. che, per quanto attiene alla prevista firma del Commissario delegato, il II° atto integrativo all'accordo di programma sia sottoscritto dall'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XII legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto;

7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 967 del 24 giugno 2025**

**Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., Nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2025**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2025, con legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3 bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Preso atto del fatto che, con legge 30 dicembre 2024, n. 207 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*», all'articolo 1, comma 652, è stato deciso che «*Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo*».

Ricordato che con proprie precedenti Ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, com-*

*ma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;

- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n. 465 «*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019*»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «*Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020*»;
- 26 gennaio 2021, n. 642 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021*»;
- 25 giugno 2021, n. 690 «*Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021*»;
- 24 marzo 2022, n. 750 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2022*»;
- 8 agosto 2023, n. 885 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché del relativo riparto - Anno 2023*»;
- 8 luglio 2024, n. 941 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2024*»;

il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione, nonché di poterne aumentare il numero stante il particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Dato atto del fatto che i Comuni terremotati nei quali residuano pratiche di ricostruzione privata in corso d'attuazione e più

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

precisamente: Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica e Suzzara hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione l'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 3 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i..

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Moglia, il cui Sindaco, con nota 16 giugno 2025, assunta in atti dalla Struttura Commissariale, la quale trasmette il succitato Accordo e chiarisce che:

- i Comuni di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Pegognaga, Poggio Rusco e Suzzara hanno rinunciato a concorrere all'assegnazione delle risorse di cui al citato comma 652, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207, ritenendo opportuno utilizzare risorse umane già in organico;
- i restanti Comuni della Lombardia ancora insistenti nel perimetro interessato dalle opere di ricostruzione a seguito dei fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, avendo esclusivamente interventi di ricostruzione pubblica, pur appositamente interpellati, non hanno comunicato rilievi od osservazioni alla stipula del precitato Accordo.

Dato atto del fatto che la Gestione Commissariale ha già provveduto alla richiesta di erogazione delle risorse previste, con nota 24 febbraio 2025, protocollo n. C1.2025.0000169, senza aver al momento ottenuto alcuna risposta.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo 15, della Legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 3 (tre) posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica e Suzzara, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di poter condividere la suddivisione delle risorse fra i due comuni e gruppi di comuni aderenti, sulla scorta di quanto stipulato dagli stessi Sindaci con il succitato Accordo, così meglio definita:

Comune	Risorse Assegnate	Previsioni Assunzionali
MOGLIA	€ 66.667,00	n. 2 unità a tempo pieno cat. D per complessivi 22 mesi
QUISTELLO	€ 33.333,00	n. 1 unità cat. C per 12 mesi
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>n. 3 unità</b>

Ritenuto, inoltre, di poter condividere l'ulteriore scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, tra i Comuni di Quistello (capofila) e Sermide e Felonica.

Ritenuto, infine, di dover incaricare il *Soggetto Attuatore* della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette tre risorse di personale aggiuntivo.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa all'Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 10 Enti del cosiddetto «*cratere sismico*», in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di tre posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di fissare, in armonia con l'Accordo di cui al precedente Punto 1., quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2025 in favore dei Comuni per il futuro rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici Comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, i seguenti:

Comune	Risorse Assegnate	Previsioni Assunzionali
MOGLIA	€ 66.667,00	n. 2 unità a tempo pieno cat. D per complessivi 22 mesi
QUISTELLO	€ 33.333,00	n. 1 unità cat. C per 12 mesi
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>n. 3 unità</b>

3. di esprimere altresì intesa alla scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, tra i Comuni di Quistello (capofila) e Sermide e Felonica;

4. di rinviare a successivo provvedimento, una volta ricevute le risorse stanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 207/2024, la copertura finanziaria delle spese di cui trattasi nel presente atto;

5. di incaricare il *Soggetto Attuatore* della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette tre risorse di personale aggiuntivo.

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto/non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana